SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Proroga dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, commi 2 e 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze e con la quale sono stati stanziati euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 gennaio 2020, n. 627 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 aprile 2020, n. 661 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 627 del 2020 che nomina il presidente della Regione Toscana quale Commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 14 ottobre 2020 del presidente della Regione Toscana con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 14 ottobre 2020 e del 1° dicembre 2020 del Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 2020, con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 14 dicembre 2020, prot. n. CG/0066219;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'integrazione delle risorse e per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze.

2 Per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo provvedimento, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, è integrato di euro 7.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

20A07343

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria ed è stata stanziata la somma di euro 15.000.000,00 per la Regione Piemonte e di euro 7.000.000,00 per la Regione Liguria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria»;

Considerato che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 i citati eventi meteorologici hanno interessato anche il territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché il territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, causando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato danni al patrimonio pubblico e privato ed alle infrastrutture viarie;

Viste le note del 30 ottobre, del 25 novembre e del 2 dicembre 2020 con le quali il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto di estendere lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 ottobre 2020, agli ulteriori territori colpiti;

Viste le note del 3 novembre, del 14 e del 22 dicembre 2020 con le quali il Presidente della Regione Liguria ha chiesto di estendere lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 ottobre 2020, agli ulteriori territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione dello stato di emergenza agli ulteriori territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;
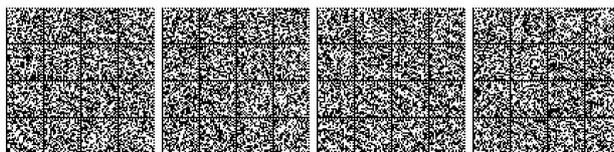
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, i commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710 assicurano, ciascuno per il proprio ambito territoriale, il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.

3. Per l'attuazione dei primi interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.200.000,00 per la Regione Piemonte e nel limite di euro 1.200.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

20A07387

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2018, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto n. 15310 del 21 agosto 2020, con la quale è stata rappresentata la necessità che venga prorogato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in argomento, per garantire la sollecita realizzazione di tutte le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ravvisata l'esigenza di individuare, anche sulla base dell'evoluzione del complessivo quadro normativo in materia di protezione civile, la più efficace disciplina per favorire il proseguimento della realizzazione delle iniziative necessarie fino al loro completamento;

Considerata quindi l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza di cui trattasi, al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzione di continuità, nelle more dell'adozione degli ulteriori provvedimenti sopra evidenziati;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 23 dicembre 2020;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

20A07388
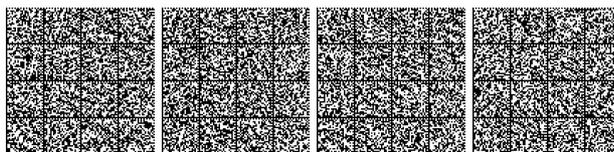
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2020.

Aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto l'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, recante la «Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare, il comma 2, lettera *e)*, che prevede per il bilancio dello Stato l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (*Classification Of the Functions of the Government*) e alla classificazione economica di terzo livello;

Visto il comma 2, lettera *n)* del citato art. 40 della legge n. 196 del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le proprie articolazioni periferiche, di adottare, a decorrere dal 2013, scritture puntuali di contabilità integrata finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica attraverso sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con il quale si è data attuazione alle delega di cui all'art. 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli dal 38-*bis* al 38-*sexies*;

Visto l'art. 38-*bis* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del sistema di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e dispone che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge;

Visto l'art. 38-*ter* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, concernente la definizione del Piano dei conti integrato delle altre amministrazioni pubbliche non territoriali, e, in particolare, il comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti e il successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui al successivo art. 38-*sexies*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si è data attuazione al comma 3 del citato art. 38-*ter* della legge n. 196 del 2009, concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei conti integrato, composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina i livelli nei quali si articolano i conti dei tre moduli del Piano dei conti integrato in relazione alle fasi di previsione, gestione e rendicontazione;
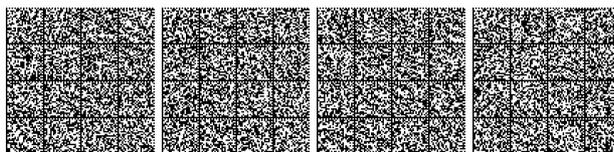
Visto l'art. 4, comma 3, del medesimo regolamento, che dispone che ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale;

Visto l'art. 5 del medesimo regolamento, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui livelli di articolazione di cui al precedente art. 3 sono adottati mediante modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 38-*ter*, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 38-*sexies* della citata legge n. 196 del 2009, che prevede un'attività di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-*bis*, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-*ter*, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, con il quale si è disciplinata la sperimentazione di cui al citato art. 38-*sexies* della legge n. 196 del 2009, con avvio a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare, l'art. 6, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la predisposizione, in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilità integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace disciplina della materia;

Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» che all'art. 10 ha previsto l'introduzione del Sistema di contabilità economica analitica dei costi delle amministrazioni per centri di costo, sulla base del Piano dei conti allegato alla Tabella B del medesimo decreto, disponendo, al comma 6, che questo può essere modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del citato decreto legislativo n. 279 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008, con il quale è stato aggiornato il «Manuale dei principi e delle regole contabili» del sistema di contabilità economica analitica di cui al citato decreto legislativo n. 279 del 1997 che nella tabella 4 contiene, tra l'altro, le aliquote di ammortamento dei beni durevoli distinte in base alle voci del Piano dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo n. 279 del 1997;

Visto l'art. 21, comma 11, lettera *f)* della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio dello Stato sia allegato il *budget* analitico dei costi, formulato secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;

Visto l'art. 33, comma 4-*octies* della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che il *budget* di cui all'art. 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare;

Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero, con i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilità analitica, per programmi e per centri di costo;

Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione del piano dei conti integrato, sintetizzati nella relazione disposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale sono state evidenziate, tra l'altro, alcune criticità ed esigenze di modifica nella struttura del Piano dei conti integrato;

Considerata la necessità di procedere ad un rafforzamento delle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale in coerenza con i principi e le migliori pratiche nazionali ed internazionali adottate per questo tipo di rilevazioni contabili, anche al fine di garantire il pieno rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2009;
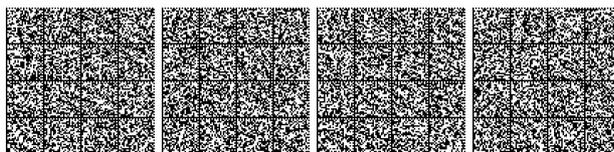
Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformità e la omogeneità di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, e la conseguente necessità di procedere ad una integrazione e convergenza fra le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del *budget* e del rendiconto analitico dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera *f)* e all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento del modulo economico e del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140

A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2021, i conti del modulo economico e del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1.2 e 1.3 al presente decreto.

Art. 2.

Aggiornamento del Piano dei conti di contabilità analitica delle amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279

A partire dalla revisione del *budget* dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2021, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-*octies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del *budget* per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera *f)* della medesima legge, il piano dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 è integralmente sostituito dal modulo economico del Piano dei conti integrato di cui all'Allegato 1.2 al presente decreto.

Art. 3.

Aggiornamento delle aliquote di ammortamento dei beni durevoli

Le aliquote annuali per il calcolo degli ammortamenti dei beni durevoli, distinte in base alle voci di ammortamento del modulo economico del Piano dei conti integrato aggiornato secondo l'Allegato 1.2 al presente decreto, sono contenute nell'Allegato 2 al presente decreto. Le stesse aliquote trovano applicazione, in coerenza con quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2, a partire dalla chiusura delle scritture di contabilità economico-patrimoniale dell'esercizio 2021, dalla revisione del *budget* dei costi per il 2021 e dalla formulazione del *budget* dei costi per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024 e sostituiscono integralmente le aliquote della tabella 4 inclusa nel Manuale dei principi e delle regole contabili emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008.

Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI
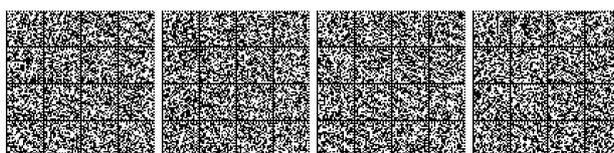
ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Allegato 1.2 - Piano Economico

(art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140)

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
SEZ	**Componenti positivi della gestione**	**3.00.0.00.00.00**
I	**Proventi e ricavi della gestione**	**3.01.0.00.00.00**
II	**Proventi da tributi**	**3.01.1.00.00.00**
III	**Imposta sul reddito delle persone fisiche**	**3.01.1.01.00.00**
IV	Imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	3.01.1.01.01.00
V	*Imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria*	*3.01.1.01.01.01*
IV	Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	3.01.1.01.02.00
V	*Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria*	*3.01.1.01.02.01*
IV	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.01.03.00
V	*Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di accertamento e controllo*	*3.01.1.01.03.01*
III	**Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli**	**3.01.1.02.00.00**
IV	Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.02.01.00
V	*Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.02.01.01*
III	**Imposta sul reddito delle società**	**3.01.1.03.00.00**
IV	Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	3.01.1.03.01.00
V	*Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria*	*3.01.1.03.01.01*
IV	Imposta sul reddito delle società riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.03.02.00
V	*Imposta sul reddito delle società riscossa da attività di accertamento e controllo*	*3.01.1.03.02.01*
III	**Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli**	**3.01.1.04.00.00**
IV	Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.04.01.00
V	*Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.04.01.01*
III	**Imposta sul valore aggiunto**	**3.01.1.05.00.00**
IV	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria	3.01.1.05.01.00
V	*Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria*	*3.01.1.05.01.01*
IV	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in via ordinaria	3.01.1.05.02.00
V	*Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in via ordinaria*	*3.01.1.05.02.01*
IV	Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo	3.01.1.05.03.00
V	*Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento e controllo*	*3.01.1.05.03.01*
III	**Imposta sul valore aggiunto riscossa a mezzo ruoli**	**3.01.1.06.00.00**
IV	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.06.01.00
V	*Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.06.01.01*
IV	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.06.02.00
V	*Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.06.02.01*
III	**Altri proventi da imposte, tasse e proventi assimilati**	**3.01.1.98.00.00**
IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	3.01.1.98.01.00
V	*Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale*	*3.01.1.98.01.01*
IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	3.01.1.98.02.00
V	*Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali*	*3.01.1.98.02.01*
IV	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi	3.01.1.98.03.00
V	*Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi*	*3.01.1.98.03.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	3.01.1.98.04.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito*	*3.01.1.98.04.01*
IV	Imposte di registro e bollo	3.01.1.98.05.00
V	*Imposte di registro e bollo*	*3.01.1.98.05.01*
IV	Imposte ipotecarie	3.01.1.98.06.00
V	*Imposte ipotecarie*	*3.01.1.98.06.01*
IV	Imposta sulle assicurazioni	3.01.1.98.07.00
V	*Imposta sulle assicurazioni*	*3.01.1.98.07.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari	3.01.1.98.08.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sugli affari*	*3.01.1.98.08.01*
IV	Accisa sui prodotti energetici	3.01.1.98.09.00
V	*Accisa sui prodotti energetici*	*3.01.1.98.09.01*
IV	Accisa sull'energia elettrica	3.01.1.98.10.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Accisa sull'energia elettrica*	*3.01.1.98.10.01*
IV	Accisa sul gas naturale	3.01.1.98.11.00
V	*Accisa sul gas naturale*	*3.01.1.98.11.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	3.01.1.98.12.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi*	*3.01.1.98.12.01*
IV	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo	3.01.1.98.13.00
V	*Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo*	*3.01.1.98.13.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli	3.01.1.98.14.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli*	*3.01.1.98.14.01*
IV	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco	3.01.1.98.15.00
V	*Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco*	*3.01.1.98.15.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco	3.01.1.98.16.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sul gioco*	*3.01.1.98.16.01*
IV	Proventi da condoni e sanatorie	3.01.1.98.17.00
V	*Proventi da condoni e sanatorie*	*3.01.1.98.17.01*
IV	Dazi della tariffa doganale comune	3.01.1.98.18.00
V	*Dazi della tariffa doganale comune*	*3.01.1.98.18.01*
IV	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea	3.01.1.98.19.00
V	*Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea*	*3.01.1.98.19.01*
IV	Proventi diversi da imposte e tasse	3.01.1.98.99.00
V	*Proventi diversi da imposte e tasse*	*3.01.1.98.99.99*
III	**Altri proventi da imposte, tasse e proventi assimilati riscossi a mezzo ruoli**	**3.01.1.99.00.00**
IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.01.00
V	*Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.01.01*
IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.02.00
V	*Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.02.01*
IV	Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.03.00
V	*Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.03.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.04.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.04.01*
IV	Imposte di registro e bollo riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.05.00
V	*Imposte di registro e bollo riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.05.01*
IV	Imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.06.00
V	*Imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.06.01*
IV	Imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.99.07.00
V	*Imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.07.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.08.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.08.01*
IV	Accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.99.09.00
V	*Accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.09.01*
IV	Accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.99.10.00
V	*Accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.10.01*
IV	Accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli	3.01.1.99.11.00
V	*Accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.11.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.12.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.12.01*
IV	Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.13.00
V	*Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.13.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.14.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei monopoli riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.14.01*
IV	Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a mezzo ruoli	3.01.1.99.15.00
V	*Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.15.01*
IV	Altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.16.00
V	*Altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.16.01*
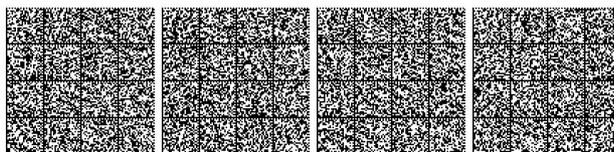
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Proventi da condoni e sanatorie riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.17.00
V	*Proventi da condoni e sanatorie riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.17.01*
IV	Dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.18.00
V	*Dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.18.01*
IV	Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea riscossi a mezzo ruoli	3.01.1.99.19.00
V	*Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea riscossi a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.19.01*
IV	Proventi diversi da imposte e tasse riscosse a mezzo ruoli	3.01.1.99.99.00
V	*Proventi diversi da imposte e tasse riscosse a mezzo ruoli*	*3.01.1.99.99.99*
II	**Proventi per Contributi sociali**	**3.01.2.00.00.00**
III	**Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori**	**3.01.2.01.00.00**
IV	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	3.01.2.01.01.00
V	*Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori*	*3.01.2.01.01.01*
III	**Contributi sociali a carico delle persone non occupate**	**3.01.2.02.00.00**
IV	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	3.01.2.02.01.00
V	*Contributi sociali a carico delle persone non occupate*	*3.01.2.02.01.01*
II	**Proventi da Fondi perequativi**	**3.01.3.00.00.00**
III	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**3.01.3.01.00.00**
IV	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.01.3.01.01.00
V	*Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*	*3.01.3.01.01.01*
III	**Fondi perequativi da Amministrazioni Locali**	**3.01.3.02.00.00**
IV	Fondi perequativi da Amministrazioni Locali	3.01.3.02.01.00
V	*Fondi perequativi da Amministrazioni Locali*	*3.01.3.02.01.01*
II	**Ricavi dalla vendita di beni**	**3.01.4.00.00.00**
III	**Ricavi dalla vendita di beni di consumo**	**3.01.4.01.00.00**
IV	Ricavi dalla vendita di manufatti	3.01.4.01.01.00
V	*Ricavi dalla vendita di manufatti*	*3.01.4.01.01.01*
IV	Altri Ricavi dalla vendita di beni di consumo	3.01.4.01.99.00
V	*Altri Ricavi dalla vendita di beni di consumo*	*3.01.4.01.99.99*
III	**Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario**	**3.01.4.02.00.00**
IV	Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.01.4.02.01.00
V	*Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario*	*3.01.4.02.01.01*
III	**Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento**	**3.01.4.03.00.00**
IV	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3.01.4.03.01.00
V	*Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento*	*3.01.4.03.01.01*
III	**Ricavi da sfruttamento brevetti**	**3.01.4.04.00.00**
IV	Ricavi da sfruttamento brevetti	3.01.4.04.01.00
V	*Ricavi da sfruttamento brevetti*	*3.01.4.04.01.01*
III	**Altri ricavi da vendita di beni**	**3.01.4.99.00.00**
IV	Altri ricavi da vendita di beni	3.01.4.99.99.00
V	*Altri ricavi da vendita di beni*	*3.01.4.99.99.99*
II	**Ricavi dalla gestione di beni**	**3.01.5.00.00.00**
III	**Ricavi da canoni e diritti reali di godimento**	**3.01.5.01.00.00**
IV	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.01.5.01.01.00
V	*Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche*	*3.01.5.01.01.01*
IV	Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	3.01.5.01.02.00
V	*Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose*	*3.01.5.01.02.01*
IV	Ricavi da diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	3.01.5.01.03.00
V	*Ricavi da diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali*	*3.01.5.01.03.01*
IV	Altri ricavi da canoni e diritti reali di godimento	3.01.5.01.99.00
V	*Altri ricavi da canoni e diritti reali di godimento*	*3.01.5.01.99.99*
III	**Ricavi da concessioni di beni**	**3.01.5.02.00.00**
IV	Ricavi da concessioni di beni	3.01.5.02.01.00
V	*Ricavi da concessioni di beni*	*3.01.5.02.01.01*
III	**Fitti, noleggi e locazioni attive**	**3.01.5.03.00.00**
IV	Fitti di terreni	3.01.5.03.01.00
V	*Fitti di terreni*	*3.01.5.03.01.01*
IV	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.01.5.03.02.00
V	*Noleggi e locazioni di beni mobili*	*3.01.5.03.02.01*
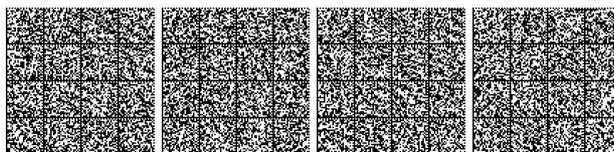
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Locazioni di altri beni immobili	3.01.5.03.03.00
V	*Locazioni di altri beni immobili*	*3.01.5.03.03.01*
IV	Altri ricavi da fitti, noleggi e locazioni attive	3.01.5.03.99.00
V	*Altri ricavi da fitti, noleggi e locazioni attive*	*3.01.5.03.99.99*
II	**Ricavi dalle prestazioni di servizi**	**3.01.6.00.00.00**
III	**Ricavi da servizi a domanda individuale**	**3.01.6.01.00.00**
IV	Ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati	3.01.6.01.01.00
V	*Ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati*	*3.01.6.01.01.01*
IV	Ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico	3.01.6.01.02.00
V	*Ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico*	*3.01.6.01.02.01*
IV	Ricavi da rilascio documenti	3.01.6.01.03.00
V	*Ricavi da rilascio documenti*	*3.01.6.01.03.01*
IV	Ricavi da servizi ispettivi e di controllo	3.01.6.01.04.00
V	*Ricavi da servizi ispettivi e di controllo*	*3.01.6.01.04.01*
IV	Ricavi da servizi di formazione e addestramento	3.01.6.01.05.00
V	*Ricavi da servizi di formazione e addestramento*	*3.01.6.01.05.01*
IV	Diritti di motorizzazione civile	3.01.6.01.06.00
V	*Diritti di motorizzazione civile*	*3.01.6.01.06.01*
IV	Diritti consolari	3.01.6.01.07.00
V	*Diritti consolari*	*3.01.6.01.07.01*
IV	Diritti di ingresso ai musei	3.01.6.01.08.00
V	*Diritti di ingresso ai musei*	*3.01.6.01.08.01*
IV	Altri ricavi da servizi a domanda individuale	3.01.6.01.99.00
V	*Altri ricavi da servizi a domanda individuale*	*3.01.6.01.99.99*
III	**Ricavi da servizi a domanda collettiva**	**3.01.6.02.00.00**
IV	Ricavi da servizi a domanda collettiva	3.01.6.02.01.00
V	*Ricavi da servizi a domanda collettiva*	*3.01.6.02.01.01*
III	**Ricavi da servizi sanitari**	**3.01.6.03.00.00**
IV	Ricavi da servizi sanitari	3.01.6.03.01.00
V	*Ricavi da servizi sanitari*	*3.01.6.03.01.01*
III	**Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca**	**3.01.6.04.00.00**
IV	Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca	3.01.6.04.01.00
V	*Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca*	*3.01.6.04.01.01*
III	**Ricavi da ditritti di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni**	**3.01.6.05.00.00**
IV	Ricavi da diritti di segreteria	3.01.6.05.01.00
V	*Ricavi da diritti di segreteria*	*3.01.6.05.01.01*
IV	Ricavi da diritti di cancelleria	3.01.6.05.02.00
V	*Ricavi da diritti di cancelleria*	*3.01.6.05.02.01*
IV	Ricavi da certificazioni	3.01.6.05.03.00
V	*Ricavi da certificazioni*	*3.01.6.05.03.01*
IV	Ricavi da autorizzazioni, licenze e permessi	3.01.6.05.04.00
V	*Ricavi da autorizzazioni, licenze e permessi*	*3.01.6.05.04.01*
III	**Ricavi da quote associative**	**3.01.6.06.00.00**
IV	Ricavi da quote associative	3.01.6.06.01.00
V	*Ricavi da quote associative*	*3.01.6.06.01.01*
III	**Ricavi da sponsorizzazioni**	**3.01.6.07.00.00**
IV	Ricavi da sponsorizzazioni	3.01.6.07.01.00
V	*Ricavi da sponsorizzazioni*	*3.01.6.07.01.01*
III	**Altri ricavi da prestazioni di servizi**	**3.01.6.99.00.00**
IV	Altri ricavi da prestazioni di servizi	3.01.6.99.01.00
V	*Altri ricavi da prestazioni di servizi*	*3.01.6.99.01.01*
I	**Contributi ottenuti in c/esercizio**	**3.02.0.00.00.00**
II	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi**	**3.02.1.00.00.00**
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Amministrazioni centrali**	**3.02.1.01.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	3.02.1.01.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*3.02.1.01.01.01*
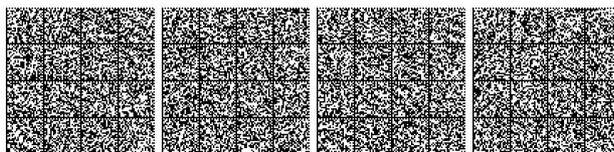
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.02.1.01.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*3.02.1.01.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.02.1.01.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*3.02.1.01.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti di ricerca	3.02.1.01.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti di ricerca*	*3.02.1.01.04.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Amministrazioni locali**	**3.02.1.02.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Regioni e province autonome	3.02.1.02.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Regioni e province autonome*	*3.02.1.02.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	3.02.1.02.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*3.02.1.02.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi sanitari	3.02.1.02.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi sanitari*	*3.02.1.02.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.02.1.02.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*3.02.1.02.04.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.02.1.02.05.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*3.02.1.02.05.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Altre amministrazioni locali	3.02.1.02.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Altre amministrazioni locali*	*3.02.1.02.99.99*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti di Previdenza e assistenza**	**3.02.1.03.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti di Previdenza e assistenza	3.02.1.03.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Enti di Previdenza e assistenza*	*3.02.1.03.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi dall'Unione Europea**	**3.02.1.04.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi dall'Unione Europea	3.02.1.04.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi dall'Unione Europea*	*3.02.1.04.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3.02.1.05.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri	3.02.1.05.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*3.02.1.05.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Famiglie e ISP**	**3.02.1.06.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Famiglie e ISP	3.02.1.06.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Famiglie e ISP*	*3.02.1.06.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Imprese**	**3.02.1.07.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Imprese	3.02.1.07.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da Imprese*	*3.02.1.07.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altri Soggetti**	**3.02.1.99.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altri Soggetti	3.02.1.99.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altri Soggetti*	*3.02.1.99.99.99*
II	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati**	**3.02.2.00.00.00**
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Amministrazioni centrali**	**3.02.2.01.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	3.02.2.01.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*3.02.2.01.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.02.2.01.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*3.02.2.01.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.02.2.01.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*3.02.2.01.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti di ricerca	3.02.2.01.04.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti di ricerca*	*3.02.2.01.04.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Amministrazioni locali**	**3.02.2.02.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Regioni e province autonome	3.02.2.02.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Regioni e province autonome*	*3.02.2.02.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	3.02.2.02.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*3.02.2.02.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi sanitari	3.02.2.02.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi sanitari*	*3.02.2.02.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.02.2.02.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*3.02.2.02.04.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.02.2.02.05.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*3.02.2.02.05.01*
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Altre amministrazioni locali	3.02.2.02.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Altre amministrazioni locali*	*3.02.2.02.99.99*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti di Previdenza e assistenza**	**3.02.2.03.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti di Previdenza e assistenza	3.02.2.03.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Enti di Previdenza e assistenza*	*3.02.2.03.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati dall'Unione Europea**	**3.02.2.04.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati dall'Unione Europea	3.02.2.04.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati dall'Unione Europea*	*3.02.2.04.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3.02.2.05.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri	3.02.2.05.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*3.02.2.05.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Famiglie e ISP**	**3.02.2.06.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Famiglie e ISP	3.02.2.06.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Famiglie e ISP*	*3.02.2.06.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Imprese**	**3.02.2.07.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Imprese	3.02.2.07.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da Imprese*	*3.02.2.07.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altri Soggetti**	**3.02.2.99.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altri Soggetti	3.02.2.99.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altri Soggetti*	*3.02.2.99.99.99*
I	**Contributi ottenuti in c/investimenti**	**3.03.0.00.00.00**
II	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi**	**3.03.1.00.00.00**
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Amministrazioni centrali**	**3.03.1.01.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	3.03.1.01.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*3.03.1.01.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.03.1.01.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*3.03.1.01.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.03.1.01.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*3.03.1.01.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti di ricerca	3.03.1.01.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti di ricerca*	*3.03.1.01.04.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Amministrazioni locali**	**3.03.1.02.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Regioni e province autonome	3.03.1.02.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Regioni e province autonome*	*3.03.1.02.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	3.03.1.02.02.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*3.03.1.02.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi sanitari	3.03.1.02.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi sanitari*	*3.03.1.02.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.03.1.02.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*3.03.1.02.04.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.03.1.02.05.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*3.03.1.02.05.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Altre amministrazioni locali	3.03.1.02.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Altre amministrazioni locali*	*3.03.1.02.99.99*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti di Previdenza e assistenza**	**3.03.1.03.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti di Previdenza e assistenza	3.03.1.03.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Enti di Previdenza e assistenza*	*3.03.1.03.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Unione Europea**	**3.03.1.04.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Unione Europea	3.03.1.04.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Unione Europea*	*3.03.1.04.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3.03.1.05.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri	3.03.1.05.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*3.03.1.05.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Famiglia e ISP**	**3.03.1.06.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Famiglia e ISP	3.03.1.06.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Famiglia e ISP*	*3.03.1.06.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Imprese**	**3.03.1.07.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Imprese	3.03.1.07.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da Imprese*	*3.03.1.07.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altri Soggetti**	**3.03.1.99.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altri Soggetti	3.03.1.99.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altri Soggetti*	*3.03.1.99.99.99*
II	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati**	**3.03.2.00.00.00**
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Amministrazioni centrali**	**3.03.2.01.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	3.03.2.01.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*3.03.2.01.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	3.03.2.01.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*3.03.2.01.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.03.2.01.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*3.03.2.01.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti di ricerca	3.03.2.01.04.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti di ricerca*	*3.03.2.01.04.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Amministrazioni locali**	**3.03.2.02.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Regioni e province autonome	3.03.2.02.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Regioni e province autonome*	*3.03.2.02.01.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	3.03.2.02.02.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*3.03.2.02.02.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi sanitari	3.03.2.02.03.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi sanitari*	*3.03.2.02.03.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	3.03.2.02.04.00
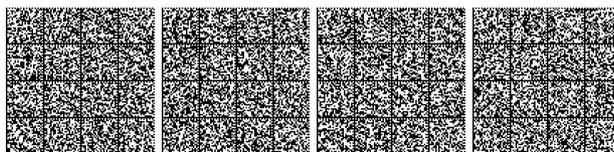
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*3.03.2.02.04.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	3.03.2.02.05.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*3.03.2.02.05.01*
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Altre amministrazioni locali	3.03.2.02.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Altre amministrazioni locali*	*3.03.2.02.99.99*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti di Previdenza e Assistenza**	**3.03.2.03.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti di Previdenza e Assistenza	3.03.2.03.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Enti di Previdenza e Assistenza*	*3.03.2.03.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Unione Europea**	**3.03.2.04.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Unione Europea	3.03.2.04.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Unione Europea*	*3.03.2.04.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**3.03.2.05.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri	3.03.2.05.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*3.03.2.05.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Famiglie e ISP**	**3.03.2.06.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Famiglie e ISP	3.03.2.06.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Famiglie e ISP*	*3.03.2.06.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Imprese**	**3.03.2.07.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Imprese	3.03.2.07.01.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da Imprese*	*3.03.2.07.01.01*
III	**Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altri Soggetti**	**3.03.2.99.00.00**
IV	Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altri Soggetti	3.03.2.99.99.00
V	*Contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altri Soggetti*	*3.03.2.99.99.99*
I	**Contributi ottenuti per rimborso prestiti**	**3.04.0.00.00.00**
II	**Contributi ottenuti per rimborso prestiti**	**3.04.1.00.00.00**
III	**Contributi ottenuti per rimborso prestiti**	**3.04.1.01.00.00**
IV	Contributi ottenuti per rimborso prestiti	3.04.1.01.01.00
V	*Contributi ottenuti per rimborso prestiti*	*3.04.1.01.01.01*
I	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**	**3.05.0.00.00.00**
II	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione**	**3.05.1.00.00.00**
III	**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione**	**3.05.1.01.00.00**
IV	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	3.05.1.01.01.00
V	*Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione*	*3.05.1.01.01.01*
II	**Variazioni delle rimanenze di semilavorati**	**3.05.2.00.00.00**
III	**Variazioni delle rimanenze di semilavorati**	**3.05.2.01.00.00**
IV	Variazioni delle rimanenze di semilavorati	3.05.2.01.01.00
V	*Variazioni delle rimanenze di semilavorati*	*3.05.2.01.01.01*
II	**Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti**	**3.05.3.00.00.00**
III	**Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti**	**3.05.3.01.00.00**
IV	Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	3.05.3.01.01.00
V	*Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti*	*3.05.3.01.01.01*
I	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**3.06.0.00.00.00**
II	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**3.06.1.00.00.00**
III	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**	**3.06.1.01.00.00**
IV	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.06.1.01.01.00
V	*Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*	*3.06.1.01.01.01*
I	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**3.07.0.00.00.00**
II	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**3.07.1.00.00.00**
III	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**	**3.07.1.01.00.00**
IV	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.07.1.01.01.00
V	*Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*	*3.07.1.01.01.01*
I	**Altri ricavi e proventi diversi**	**3.08.0.00.00.00**
II	**Proventi derivanti da multe, ammende, sanzioni e oblazioni**	**3.08.1.00.00.00**
III	**Proventi derivanti da multe**	**3.08.1.01.00.00**
IV	Proventi derivanti da multe riscosse in via ordinaria	3.08.1.01.01.00
V	*Proventi derivanti da multe riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.01.01.01*

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Proventi derivanti da multe riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.01.02.00
V	*Proventi derivanti da multe riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.01.02.01*
III	**Proventi derivanti da ammende**	**3.08.1.02.00.00**
IV	Proventi derivanti da ammende riscosse in via ordinaria	3.08.1.02.01.00
V	*Proventi derivanti da ammende riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.02.01.01*
IV	Proventi derivanti da ammende riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.02.02.00
V	*Proventi derivanti da ammende riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.02.02.01*
III	**Proventi derivanti da sanzioni**	**3.08.1.03.00.00**
IV	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	3.08.1.03.01.00
V	*Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.03.01.01*
IV	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.03.02.00
V	*Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.03.02.01*
IV	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse in via ordinaria	3.08.1.03.03.00
V	*Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.03.03.01*
IV	Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.03.04.00
V	*Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.03.04.01*
IV	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse in via ordinaria	3.08.1.03.05.00
V	*Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.03.05.01*
IV	Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.03.06.00
V	*Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.03.06.01*
IV	Altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria	3.08.1.03.98.00
V	*Altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria*	*3.08.1.03.98.01*
IV	Altri proventi da sanzioni riscosse a mezzo ruoli	3.08.1.03.99.00
V	*Altri proventi da sanzioni riscosse a mezzo ruoli*	*3.08.1.03.99.99*
III	**Proventi derivanti da oblazioni**	**3.08.1.04.00.00**
IV	Proventi derivanti da oblazioni	3.08.1.04.01.00
V	*Proventi derivanti da oblazioni*	*3.08.1.04.01.01*
II	**Altri Ricavi e proventi diversi**	**3.08.9.00.00.00**
III	**Altri Ricavi e proventi diversi**	**3.08.9.99.00.00**
IV	Proventi speciali	3.08.9.99.01.00
V	*Proventi speciali*	*3.08.9.99.01.01*
IV	Proventi da confische e sequestri	3.08.9.99.02.00
V	*Proventi da confische e sequestri*	*3.08.9.99.02.01*
IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale	3.08.9.99.03.00
V	*Rimborsi ricevuti per spese di personale*	*3.08.9.99.03.01*
IV	Altri rimborsi ricevuti	3.08.9.99.04.00
V	*Altri rimborsi ricevuti*	*3.08.9.99.04.01*
IV	Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze	3.08.9.99.05.00
V	*Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse all'esecuzione di sentenze*	*3.08.9.99.05.01*
IV	Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	3.08.9.99.06.00
V	*Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse*	*3.08.9.99.06.01*
IV	Altri ricavi e proventi diversi	3.08.9.99.99.00
V	*Altri ricavi e proventi diversi*	*3.08.9.99.99.99*
I	**Proventi finanziari**	**3.09.0.00.00.00**
II	**Proventi da partecipazioni**	**3.09.1.00.00.00**
III	**Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali**	**3.09.1.01.00.00**
IV	Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali	3.09.1.01.01.00
V	*Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali*	*3.09.1.01.01.01*
III	**Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali**	**3.09.1.02.00.00**
IV	Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali	3.09.1.02.01.00
V	*Proventi da partecipazioni in Amministrazioni locali*	*3.09.1.02.01.01*
III	**Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza**	**3.09.1.03.00.00**
IV	Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza	3.09.1.03.01.00
V	*Proventi da partecipazioni in enti di previdenza e assistenza*	*3.09.1.03.01.01*
III	**Proventi da partecipazioni in altri Soggetti**	**3.09.1.99.00.00**
IV	Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia	3.09.1.99.01.00
V	*Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia*	*3.09.1.99.01.01*

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti	3.09.1.99.99.00
V	*Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti*	*3.09.1.99.99.99*
II	**Altri proventi finanziari**	**3.09.2.00.00.00**
III	**Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI**	**3.09.2.01.00.00**
IV	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI	3.09.2.01.01.00
V	*Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI*	*3.09.2.01.01.01*
III	**Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni**	**3.09.2.02.00.00**
IV	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni	3.09.2.02.01.00
V	*Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni*	*3.09.2.02.01.01*
III	**Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni**	**3.09.2.03.00.00**
IV	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni	3.09.2.03.01.00
V	*Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni*	*3.09.2.03.01.01*
III	**Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da Soggetti controllati, collegati, controllanti e da Soggetti sottoposti al controllo di queste ultimi**	**3.09.2.99.00.00**
IV	Interessi di mora	3.09.2.99.01.00
V	*Interessi di mora*	*3.09.2.99.01.01*
IV	Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari	3.09.2.99.02.00
V	*Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari*	*3.09.2.99.02.01*
IV	Remunerazione conto disponibilità	3.09.2.99.03.00
V	*Remunerazione conto disponibilità*	*3.09.2.99.03.01*
IV	Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico	3.09.2.99.04.00
V	*Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico*	*3.09.2.99.04.01*
IV	Altri interessi attivi	3.09.2.99.05.00
V	*Altri interessi attivi*	*3.09.2.99.05.01*
IV	Altri proventi finanziari diversi	3.09.2.99.99.00
V	*Altri proventi finanziari diversi*	*3.09.2.99.99.99*
II	**Utile su cambi**	**3.09.3.00.00.00**
III	**Utile su cambi**	**3.09.3.01.00.00**
IV	Utile su cambi	3.09.3.01.01.00
V	*Utile su cambi*	*3.09.3.01.01.01*
I	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**	**3.10.0.00.00.00**
II	**Rivalutazioni**	**3.10.1.00.00.00**
III	**Rivalutazioni di partecipazioni**	**3.10.1.01.00.00**
IV	Rivalutazioni di partecipazioni	3.10.1.01.01.00
V	*Rivalutazioni di partecipazioni*	*3.10.1.01.01.01*
III	**Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie**	**3.10.1.02.00.00**
IV	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	3.10.1.02.01.00
V	*Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie*	*3.10.1.02.01.01*
III	**Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante**	**3.10.1.03.00.00**
IV	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	3.10.1.03.01.00
V	*Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante*	*3.10.1.03.01.01*
III	**Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati**	**3.10.1.04.00.00**
IV	Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	3.10.1.04.01.00
V	*Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati*	*3.10.1.04.01.01*
II	**Altre rettifiche positive**	**3.10.9.00.00.00**
III	**Altre rettifiche positive**	**3.10.9.99.00.00**
IV	Altre rettifiche positive	3.10.9.99.99.00
V	*Altre rettifiche positive*	***3.10.9.99.99.99***
I	**Proventi straordinari**	**3.11.0.00.00.00**
II	**Sopravvenienze attive**	**3.11.1.00.00.00**
III	**Rimborsi di imposte pagate**	**3.11.1.01.00.00**
IV	Rimborsi di imposte pagate	3.11.1.01.01.00
V	*Rimborsi di imposte pagate*	*3.11.1.01.01.01*
III	**Altre sopravvenienze attive**	**3.11.1.99.00.00**
IV	Altre sopravvenienze attive	3.11.1.99.99.00
V	*Altre sopravvenienze attive*	*3.11.1.99.99.99*
II	**Plusvalenze**	**3.11.2.00.00.00**
III	**Plusvalenza da alienazione di beni immateriali**	**3.11.2.01.00.00**

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Plusvalenza da alienazione di beni immateriali	3.11.2.01.01.00
V	*Plusvalenza da alienazione di beni immateriali*	*3.11.2.01.01.01*
III	**Plusvalenza da alienazione di terreni**	**3.11.2.02.00.00**
IV	Plusvalenza da alienazione di terreni	3.11.2.02.01.00
V	*Plusvalenza da alienazione di terreni*	*3.11.2.02.01.01*
III	**Plusvalenza da alienazione di beni materiali**	**3.11.2.03.00.00**
IV	Plusvalenza da alienazione di beni materiali	3.11.2.03.01.00
V	*Plusvalenza da alienazione di beni materiali*	*3.11.2.03.01.01*
III	**Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale**	**3.11.2.04.00.00**
IV	Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale	3.11.2.04.01.00
V	*Plusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale*	*3.11.2.04.01.01*
III	**Altre plusvalenze**	**3.11.2.99.00.00**
IV	Altre plusvalenze	3.11.2.99.99.00
V	*Altre plusvalenze*	*3.11.2.99.99.99*
II	**Insussistenze del passivo**	**3.11.3.00.00.00**
III	**Insussistenze del passivo**	**3.11.3.01.00.00**
IV	Insussistenze del passivo	3.11.3.01.01.00
V	*Insussistenze del passivo*	*3.11.3.01.01.01*
II	**Altri proventi straordinari**	**3.11.5.00.00.00**
III	**Altri proventi straordinari**	**3.11.5.99.00.00**
IV	Altri proventi straordinari	3.11.5.99.99.00
V	*Altri proventi straordinari*	*3.11.5.99.99.99*
SEZ	**Componenti negativi della gestione**	**4.00.0.00.00.00**
I	**Acquisto di beni e servizi**	**4.01.0.00.00.00**
II	**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**4.01.1.00.00.00**
III	**Acquisto di materie prime**	**4.01.1.01.00.00**
IV	Acquisto di materie prime	4.01.1.01.01.00
V	*Acquisto di materie prime*	*4.01.1.01.01.01*
III	**Acquisto di beni di consumo**	**4.01.1.02.00.00**
IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.01.1.02.01.00
V	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	*4.01.1.02.01.01*
IV	Carta	4.01.1.02.02.00
V	*Carta*	*4.01.1.02.02.01*
IV	Cancelleria	4.01.1.02.03.00
V	*Cancelleria*	*4.01.1.02.03.01*
IV	Stampati	4.01.1.02.04.00
V	*Stampati*	*4.01.1.02.04.01*
IV	Stampati specialistici	4.01.1.02.05.00
V	*Stampati specialistici*	*4.01.1.02.05.01*
IV	Generi alimentari	4.01.1.02.06.00
V	*Generi alimentari*	*4.01.1.02.06.01*
IV	Vestiario	4.01.1.02.07.00
V	*Vestiario*	*4.01.1.02.07.01*
IV	Equipaggiamento	4.01.1.02.08.00
V	*Equipaggiamento*	*4.01.1.02.08.01*
IV	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.01.1.02.09.00
V	*Carburanti, combustibili e lubrificanti*	*4.01.1.02.09.01*
IV	Accessori per uffici, alloggi, mense	4.01.1.02.10.00
V	*Accessori per uffici, alloggi, mense*	*4.01.1.02.10.01*
IV	Accessori per attività sportive e ricreative	4.01.1.02.11.00
V	*Accessori per attività sportive e ricreative*	*4.01.1.02.11.01*
IV	Materiale informatico	4.01.1.02.12.00
V	*Materiale informatico*	*4.01.1.02.12.01*
IV	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.01.1.02.13.00
V	*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*	*4.01.1.02.13.01*
IV	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.01.1.02.14.00
V	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*4.01.1.02.14.01*
IV	Beni per attività di rappresentanza	4.01.1.02.15.00
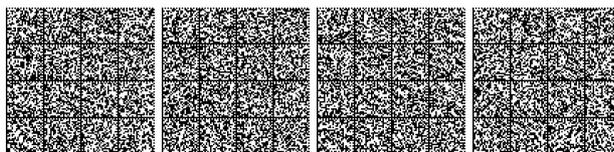
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Beni per attività di rappresentanza*	*4.01.1.02.15.01*
IV	Flora	4.01.1.02.16.00
V	*Flora*	*4.01.1.02.16.01*
IV	Medicinali e prodotti farmaceutici	4.01.1.02.17.00
V	*Medicinali e prodotti farmaceutici*	*4.01.1.02.17.01*
IV	Dispositivi medici	4.01.1.02.18.00
V	*Dispositivi medici*	*4.01.1.02.18.01*
IV	Materiali per la profilassi e vaccini	4.01.1.02.19.00
V	*Materiali per la profilassi e vaccini*	*4.01.1.02.19.01*
IV	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.01.1.02.20.00
V	*Materiali e prodotti per uso veterinario*	*4.01.1.02.20.01*
IV	Altri beni e prodotti sanitari e igienici	4.01.1.02.21.00
V	*Altri beni e prodotti sanitari e igienici*	*4.01.1.02.21.01*
IV	Armi leggere monouso e munizioni	4.01.1.02.22.00
V	*Armi leggere monouso e munizioni*	*4.01.1.02.22.01*
IV	Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza	4.01.1.02.23.00
V	*Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza*	*4.01.1.02.23.01*
IV	Altri beni e materiali di consumo	4.01.1.02.99.00
V	*Altri beni e materiali di consumo*	*4.01.1.02.99.99*
II	**Costi per servizi**	**4.01.2.00.00.00**
III	**Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione**	**4.01.2.01.00.00**
IV	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.01.2.01.01.00
V	*Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità*	*4.01.2.01.01.01*
IV	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.01.2.01.02.00
V	*Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi*	*4.01.2.01.02.01*
III	**Costi per consulenze, analisi e studi**	**4.01.2.02.00.00**
IV	Consulenza direzionale e organizzativa	4.01.2.02.01.00
V	*Consulenza direzionale e organizzativa*	*4.01.2.02.01.01*
IV	Consulenza giuridico-amministrativa	4.01.2.02.02.00
V	*Consulenza giuridico-amministrativa*	*4.01.2.02.02.01*
IV	Consulenza tecnico-scientifica	4.01.2.02.03.00
V	*Consulenza tecnico-scientifica*	*4.01.2.02.03.01*
IV	Analisi e studi	4.01.2.02.04.00
V	*Analisi e studi*	*4.01.2.02.04.01*
IV	Perizie	4.01.2.02.05.00
V	*Perizie*	*4.01.2.02.05.01*
IV	Altre consulenze	4.01.2.02.99.00
V	*Altre consulenze*	*4.01.2.02.99.99*
III	**Formazione e addestramento del personale dipendente**	**4.01.2.03.00.00**
IV	Formazione professionale generica	4.01.2.03.01.00
V	*Formazione professionale generica*	*4.01.2.03.01.01*
IV	Formazione professionale specialistica	4.01.2.03.02.00
V	*Formazione professionale specialistica*	*4.01.2.03.02.01*
IV	Addestramento personale	4.01.2.03.03.00
V	*Addestramento personale*	*4.01.2.03.03.01*
III	**Prestazioni di lavoro parasubordinato**	**4.01.2.04.00.00**
IV	Prestazioni di lavoro parasubordinato	4.01.2.04.01.00
V	*Prestazioni di lavoro parasubordinato*	*4.01.2.04.01.01*
III	**Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**	**4.01.2.05.00.00**
IV	Interpretariato e traduzioni	4.01.2.05.01.00
V	*Interpretariato e traduzioni*	*4.01.2.05.01.01*
IV	Esperti per comitati, commissioni e consigli	4.01.2.05.02.00
V	*Esperti per comitati, commissioni e consigli*	*4.01.2.05.02.01*
IV	Servizi investigativi e intercettazioni	4.01.2.05.03.00
V	*Servizi investigativi e intercettazioni*	*4.01.2.05.03.01*
IV	Patrocinio legale	4.01.2.05.04.00
V	*Patrocinio legale*	*4.01.2.05.04.01*
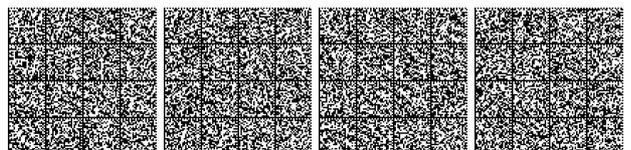
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	4.01.2.05.05.00
V	*Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato*	*4.01.2.05.05.01*
IV	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.01.2.05.99.00
V	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*4.01.2.05.99.99*
III	**Costi per servizi socio - sanitari**	**4.01.2.06.00.00**
IV	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.01.2.06.01.00
V	*Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa*	*4.01.2.06.01.01*
IV	Assistenza medico-sanitaria	4.01.2.06.02.00
V	*Assistenza medico-sanitaria*	*4.01.2.06.02.01*
IV	Altri acquisti di servizi sanitari	4.01.2.06.03.00
V	*Altri acquisti di servizi sanitari*	*4.01.2.06.03.01*
IV	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.01.2.06.04.00
V	*Assistenza psicologica, sociale e religiosa*	*4.01.2.06.04.01*
IV	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	4.01.2.06.05.00
V	*Assistenza medica e psicologica per i detenuti*	*4.01.2.06.05.01*
III	**Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni**	**4.01.2.07.00.00**
IV	Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni	4.01.2.07.01.00
V	*Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni*	*4.01.2.07.01.01*
III	**Costi per servizi amministrativi**	**4.01.2.08.00.00**
IV	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.01.2.08.01.00
V	*Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro*	*4.01.2.08.01.01*
IV	Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti	4.01.2.08.02.00
V	*Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti*	*4.01.2.08.02.01*
IV	Pubblicazione bandi	4.01.2.08.03.00
V	*Pubblicazione bandi*	*4.01.2.08.03.01*
IV	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.01.2.08.04.00
V	*Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line*	*4.01.2.08.04.01*
IV	Altri costi amministrativi	4.01.2.08.99.00
V	*Altri costi amministrativi*	*4.01.2.08.99.99*
III	**Costi per servizi finanziari**	**4.01.2.09.00.00**
IV	Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	4.01.2.09.01.00
V	*Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni*	*4.01.2.09.01.01*
IV	Servizi di tesoreria	4.01.2.09.02.00
V	*Servizi di tesoreria*	*4.01.2.09.02.01*
IV	Altri Servizi finanziari	4.01.2.09.99.00
V	*Altri Servizi finanziari*	*4.01.2.09.99.99*
III	**Contratti di servizio di pubblica utilità**	**4.01.2.10.00.00**
IV	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.01.2.10.01.00
V	*Contratti di servizio di trasporto pubblico*	*4.01.2.10.01.01*
IV	Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche	4.01.2.10.02.00
V	*Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche*	*4.01.2.10.02.01*
IV	Contratti di servizio postale	4.01.2.10.03.00
V	*Contratti di servizio postale*	*4.01.2.10.03.01*
IV	Altri costi per contratti di servizio pubblico	4.01.2.10.99.00
V	*Altri costi per contratti di servizio pubblico*	*4.01.2.10.99.99*
III	**Utenze**	**4.01.2.11.00.00**
IV	Telefonia fissa	4.01.2.11.01.00
V	*Telefonia fissa*	*4.01.2.11.01.01*
IV	Telefonia mobile	4.01.2.11.02.00
V	*Telefonia mobile*	*4.01.2.11.02.01*
IV	Energia elettrica	4.01.2.11.03.00
V	*Energia elettrica*	*4.01.2.11.03.01*
IV	Acqua	4.01.2.11.04.00
V	*Acqua*	*4.01.2.11.04.01*
IV	Gas	4.01.2.11.05.00
V	*Gas*	*4.01.2.11.05.01*
IV	Reti di trasmissione	4.01.2.11.06.00
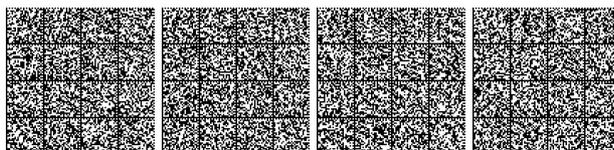
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Reti di trasmissione*	*4.01.2.11.06.01*
IV	Spese di condominio	4.01.2.11.07.00
V	*Spese di condominio*	*4.01.2.11.07.01*
IV	Utenze per altri servizi	4.01.2.11.99.00
V	*Utenze per altri servizi*	*4.01.2.11.99.99*
III	**Aggi di riscossione**	**4.01.2.12.00.00**
IV	Aggi di riscossione	4.01.2.12.01.00
V	*Aggi di riscossione*	*4.01.2.12.01.01*
III	**Pubblicità**	**4.01.2.13.00.00**
IV	Pubblicità	4.01.2.13.01.00
V	*Pubblicità*	*4.01.2.13.01.01*
III	**Spese di rappresentanza e organizzazione eventi**	**4.01.2.14.00.00**
IV	Rappresentanza	4.01.2.14.01.00
V	*Rappresentanza*	*4.01.2.14.01.01*
IV	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.01.2.14.02.00
V	*Organizzazione manifestazioni e convegni*	*4.01.2.14.02.01*
III	**Manutenzione ordinaria e riparazioni**	**4.01.2.15.00.00**
IV	Manutenzione ordinaria di infrastrutture	4.01.2.15.01.00
V	*Manutenzione ordinaria di infrastrutture*	*4.01.2.15.01.01*
IV	Manutenzione ordinaria di beni immobili	4.01.2.15.02.00
V	*Manutenzione ordinaria di beni immobili*	*4.01.2.15.02.01*
IV	Manutenzione ordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.01.2.15.03.00
V	*Manutenzione ordinaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico*	*4.01.2.15.03.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ed ad uso specifico	4.01.2.15.04.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ed ad uso specifico*	*4.01.2.15.04.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi terrestri per la difesa	4.01.2.15.05.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi terrestri per la difesa*	*4.01.2.15.05.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei per la difesa	4.01.2.15.06.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei per la difesa*	*4.01.2.15.06.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi navali per la difesa	4.01.2.15.07.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi navali per la difesa*	*4.01.2.15.07.01*
IV	Manutenzione ordinaria Hardware	4.01.2.15.08.00
V	*Manutenzione ordinaria Hardware*	*4.01.2.15.08.01*
IV	Manutenzione ordinaria Software	4.01.2.15.09.00
V	*Manutenzione ordinaria Software*	*4.01.2.15.09.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.01.2.15.10.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*4.01.2.15.10.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature	4.01.2.15.11.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature*	*4.01.2.15.11.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	4.01.2.15.12.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi*	*4.01.2.15.12.01*
IV	Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore culturale, storico ed artistico	4.01.2.15.13.00
V	*Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore culturale, storico ed artistico*	*4.01.2.15.13.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	4.01.2.15.14.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*4.01.2.15.14.01*
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.01.2.15.99.00
V	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali*	*4.01.2.15.99.99*
III	**Costi per trasferte**	**4.01.2.16.00.00**
IV	Servizi per trasferte in Italia	4.01.2.16.01.00
V	*Servizi per trasferte in Italia*	*4.01.2.16.01.01*
IV	Servizi per trasferte all'estero	4.01.2.16.02.00
V	*Servizi per trasferte all'estero*	*4.01.2.16.02.01*
IV	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	4.01.2.16.03.00
V	*Rimborso spese di viaggio e di trasloco*	*4.01.2.16.03.01*
III	**Servizi di ristorazione**	**4.01.2.17.00.00**
IV	Servizio mense personale militare	4.01.2.17.01.00
V	*Servizio mense personale militare*	*4.01.2.17.01.01*
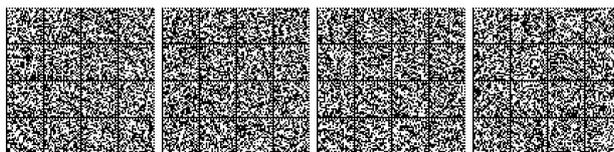
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Servizio mense personale civile	4.01.2.17.02.00
V	*Servizio mense personale civile*	*4.01.2.17.02.01*
IV	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	4.01.2.17.03.00
V	*Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia*	*4.01.2.17.03.01*
IV	Altri servizi di ristorazione	4.01.2.17.99.00
V	*Altri servizi di ristorazione*	*4.01.2.17.99.99*
III	**Assicurazioni**	**4.01.2.18.00.00**
IV	Assicurazioni su beni immobili	4.01.2.18.01.00
V	*Assicurazioni su beni immobili*	*4.01.2.18.01.01*
IV	Assicurazioni su beni mobili	4.01.2.18.02.00
V	*Assicurazioni su beni mobili*	*4.01.2.18.02.01*
IV	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.01.2.18.03.00
V	*Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi*	*4.01.2.18.03.01*
IV	Altre assicurazioni	4.01.2.18.99.00
V	*Altre assicurazioni*	*4.01.2.18.99.99*
III	**Servizi informatici e di telecomunicazione**	**4.01.2.19.00.00**
IV	Gestione e manutenzione applicazioni	4.01.2.19.01.00
V	*Gestione e manutenzione applicazioni*	*4.01.2.19.01.01*
IV	Assistenza all'utente e formazione	4.01.2.19.02.00
V	*Assistenza all'utente e formazione*	*4.01.2.19.02.01*
IV	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	4.01.2.19.03.00
V	*Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione*	*4.01.2.19.03.01*
IV	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.01.2.19.04.00
V	*Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione*	*4.01.2.19.04.01*
IV	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.01.2.19.05.00
V	*Servizi per i sistemi e relativa manutenzione*	*4.01.2.19.05.01*
IV	Servizi di sicurezza	4.01.2.19.06.00
V	*Servizi di sicurezza*	*4.01.2.19.06.01*
IV	Servizi di gestione documentale	4.01.2.19.07.00
V	*Servizi di gestione documentale*	*4.01.2.19.07.01*
IV	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	4.01.2.19.08.00
V	*Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi*	*4.01.2.19.08.01*
IV	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4.01.2.19.09.00
V	*Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione*	*4.01.2.19.09.01*
IV	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.01.2.19.10.00
V	*Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT*	*4.01.2.19.10.01*
IV	Processi trasversali alle classi di servizio	4.01.2.19.11.00
V	*Processi trasversali alle classi di servizio*	*4.01.2.19.11.01*
IV	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	4.01.2.19.99.00
V	*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni*	*4.01.2.19.99.99*
III	**Servizi istituzionali**	**4.01.2.20.00.00**
IV	Giudici tributari	4.01.2.20.01.00
V	*Giudici tributari*	*4.01.2.20.01.01*
IV	Giudici popolari	4.01.2.20.02.00
V	*Giudici popolari*	*4.01.2.20.02.01*
IV	Giudici di pace	4.01.2.20.03.00
V	*Giudici di pace*	*4.01.2.20.03.01*
IV	Garanti	4.01.2.20.04.00
V	*Garanti*	*4.01.2.20.04.01*
IV	Commissioni elettorali	4.01.2.20.05.00
V	*Commissioni elettorali*	*4.01.2.20.05.01*
IV	Altri servizi istituzionali	4.01.2.20.99.00
V	*Altri servizi istituzionali*	*4.01.2.20.99.99*
III	**Altri costi per servizi**	**4.01.2.99.00.00**
IV	Sorveglianza e custodia	4.01.2.99.01.00
V	*Sorveglianza e custodia*	*4.01.2.99.01.01*
IV	Pulizia e lavanderia	4.01.2.99.02.00
V	*Pulizia e lavanderia*	*4.01.2.99.02.01*

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.01.2.99.03.00
V	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*4.01.2.99.03.01*
IV	Altri servizi ausiliari	4.01.2.99.04.00
V	*Altri servizi ausiliari*	*4.01.2.99.04.01*
IV	Stampa e rilegatura	4.01.2.99.05.00
V	*Stampa e rilegatura*	*4.01.2.99.05.01*
IV	Servizi di assistenza fiscale	4.01.2.99.06.00
V	*Servizi di assistenza fiscale*	*4.01.2.99.06.01*
IV	Prestazioni artigianali	4.01.2.99.07.00
V	*Prestazioni artigianali*	*4.01.2.99.07.01*
IV	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.01.2.99.08.00
V	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*4.01.2.99.08.01*
IV	Traduzioni dei detenuti	4.01.2.99.09.00
V	*Traduzioni dei detenuti*	*4.01.2.99.09.01*
I	**Contributi concessi in c/esercizio**	**4.02.0.00.00.00**
II	**Contributi concessi in c/esercizio - liberi**	**4.02.1.00.00.00**
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi ad Amministrazioni centrali**	**4.02.1.01.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	4.02.1.01.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4.02.1.01.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.02.1.01.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4.02.1.01.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.02.1.01.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4.02.1.01.03.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti di ricerca	4.02.1.01.04.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti di ricerca*	*4.02.1.01.04.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi ad Amministrazioni locali**	**4.02.1.02.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Regioni e province autonome	4.02.1.02.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Regioni e province autonome*	*4.02.1.02.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.02.1.02.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4.02.1.02.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi sanitari	4.02.1.02.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi sanitari*	*4.02.1.02.03.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.02.1.02.04.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4.02.1.02.04.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.02.1.02.05.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4.02.1.02.05.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Altre amministrazioni locali	4.02.1.02.99.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Altre amministrazioni locali*	*4.02.1.02.99.99*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti di Previdenza e assistenza**	**4.02.1.03.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti di Previdenza e assistenza	4.02.1.03.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Enti di Previdenza e assistenza*	*4.02.1.03.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi all'Unione Europea**	**4.02.1.04.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi all'Unione Europea	4.02.1.04.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi all'Unione Europea*	*4.02.1.04.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**4.02.1.05.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.02.1.05.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4.02.1.05.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi a Famiglie e ISP**	**4.02.1.06.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali	4.02.1.06.01.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali*	*4.02.1.06.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali	4.02.1.06.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali*	*4.02.1.06.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Istituzioni sociali private	4.02.1.06.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Istituzioni sociali private*	*4.02.1.06.03.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi a Imprese**	**4.02.1.07.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Imprese pubbliche	4.02.1.07.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Imprese pubbliche*	*4.02.1.07.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Imprese private	4.02.1.07.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi alle Imprese private*	*4.02.1.07.02.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio liberi ad altri Soggetti**	**4.02.1.99.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio liberi ad altri Soggetti	4.02.1.99.99.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio liberi ad altri Soggetti*	*4.02.1.99.99.99*
II	**Contributi concessi in c/esercizio - vincolati**	**4.02.2.00.00.00**
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati ad Amministrazioni centrali**	**4.02.2.01.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	4.02.2.01.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4.02.2.01.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.02.2.01.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4.02.2.01.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.02.2.01.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4.02.2.01.03.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti di ricerca	4.02.2.01.04.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti di ricerca*	*4.02.2.01.04.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati ad Amministrazioni locali**	**4.02.2.02.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Regioni e province autonome	4.02.2.02.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Regioni e province autonome*	*4.02.2.02.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.02.2.02.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4.02.2.02.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi sanitari	4.02.2.02.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi sanitari*	*4.02.2.02.03.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.02.2.02.04.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4.02.2.02.04.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.02.2.02.05.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4.02.2.02.05.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Altre amministrazioni locali	4.02.2.02.99.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Altre amministrazioni locali*	*4.02.2.02.99.99*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti di Previdenza e assistenza**	**4.02.2.03.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti di Previdenza e assistenza	4.02.2.03.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Enti di Previdenza e assistenza*	*4.02.2.03.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati all'Unione Europea**	**4.02.2.04.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati all'Unione Europea	4.02.2.04.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati all'Unione Europea*	*4.02.2.04.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**4.02.2.05.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.02.2.05.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4.02.2.05.01.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Famiglie e ISP**	**4.02.2.06.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali	4.02.2.06.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Famiglie a titolo di Prestazioni sociali*	*4.02.2.06.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali	4.02.2.06.02.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Famiglie diversi dalle Prestazioni sociali*	*4.02.2.06.02.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Istituzioni sociali private	4.02.2.06.03.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Istituzioni sociali private*	*4.02.2.06.03.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati a Imprese**	**4.02.2.07.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Imprese pubbliche	4.02.2.07.01.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Imprese pubbliche*	*4.02.2.07.01.01*
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Imprese private	4.02.2.07.02.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati alle Imprese private*	*4.02.2.07.02.01*
III	**Contributi concessi in c/esercizio vincolati ad altri Soggetti**	**4.02.2.99.00.00**
IV	Contributi concessi in c/esercizio vincolati ad altri Soggetti	4.02.2.99.99.00
V	*Contributi concessi in c/esercizio vincolati ad altri Soggetti*	*4.02.2.99.99.99*
I	**Contributi concessi in c/investimenti**	**4.03.0.00.00.00**
II	**Contributi concessi in c/investimenti liberi**	**4.03.1.00.00.00**
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi ad Amministrazioni centrali**	**4.03.1.01.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	4.03.1.01.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4.03.1.01.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.03.1.01.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4.03.1.01.02.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.03.1.01.03.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4.03.1.01.03.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti di ricerca	4.03.1.01.04.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti di ricerca*	*4.03.1.01.04.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi a Amministrazioni locali**	**4.03.1.02.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Regioni e province autonome	4.03.1.02.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Regioni e province autonome*	*4.03.1.02.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.03.1.02.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4.03.1.02.02.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi sanitari	4.03.1.02.03.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi sanitari*	*4.03.1.02.03.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.03.1.02.04.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4.03.1.02.04.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.03.1.02.05.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4.03.1.02.05.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Altre amministrazioni locali	4.03.1.02.99.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Altre amministrazioni locali*	*4.03.1.02.99.99*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti di Previdenza e assistenza**	**4.03.1.03.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti di Previdenza e assistenza	4.03.1.03.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Enti di Previdenza e assistenza*	*4.03.1.03.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi all'Unione Europea**	**4.03.1.04.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi all'Unione Europea	4.03.1.04.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi all'Unione Europea*	*4.03.1.04.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**4.03.1.05.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.03.1.05.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4.03.1.05.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi a Famiglie e ISP**	**4.03.1.06.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Famiglie	4.03.1.06.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Famiglie*	*4.03.1.06.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Istituzioni sociali private	4.03.1.06.02.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Istituzioni sociali private*	*4.03.1.06.02.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi a Imprese**	**4.03.1.07.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Imprese pubbliche	4.03.1.07.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Imprese pubbliche*	*4.03.1.07.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Imprese private	4.03.1.07.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi alle Imprese private*	*4.03.1.07.02.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti liberi ad altri Soggetti**	**4.03.1.99.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti liberi ad altri Soggetti	4.03.1.99.99.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti liberi ad altri Soggetti*	*4.03.1.99.99.99*
II	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati**	**4.03.2.00.00.00**
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Amministrazioni centrali**	**4.03.2.01.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	4.03.2.01.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali*	*4.03.2.01.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.03.2.01.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica*	*4.03.2.01.02.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.03.2.01.03.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*4.03.2.01.03.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti di ricerca	4.03.2.01.04.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti di ricerca*	*4.03.2.01.04.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Amministrazioni locali**	**4.03.2.02.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Regioni e province autonome	4.03.2.02.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Regioni e province autonome*	*4.03.2.02.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	4.03.2.02.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali*	*4.03.2.02.02.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi sanitari	4.03.2.02.03.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi sanitari*	*4.03.2.02.03.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	4.03.2.02.04.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali*	*4.03.2.02.04.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	4.03.2.02.05.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali*	*4.03.2.02.05.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Altre amministrazioni locali	4.03.2.02.99.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Altre amministrazioni locali*	*4.03.2.02.99.99*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti di Previdenza e Assistenza**	**4.03.2.03.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti di Previdenza e Assistenza	4.03.2.03.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Enti di Previdenza e Assistenza*	*4.03.2.03.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati all'Unione Europea**	**4.03.2.04.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati all'Unione Europea	4.03.2.04.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati all'Unione Europea*	*4.03.2.04.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**4.03.2.05.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri	4.03.2.05.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*4.03.2.05.01.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a famiglie e ISP**	**4.03.2.06.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Famiglie	4.03.2.06.01.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Famiglie*	*4.03.2.06.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Istituzioni sociali private	4.03.2.06.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Istituzioni sociali private*	*4.03.2.06.02.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati a Imprese**	**4.03.2.07.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Imprese pubbliche	4.03.2.07.01.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Imprese pubbliche*	*4.03.2.07.01.01*
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Imprese private	4.03.2.07.02.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati alle Imprese private*	*4.03.2.07.02.01*
III	**Contributi concessi in c/investimenti vincolati ad altri Soggetti**	**4.03.2.99.00.00**
IV	Contributi concessi in c/investimenti vincolati ad altri Soggetti	4.03.2.99.99.00
V	*Contributi concessi in c/investimenti vincolati ad altri Soggetti*	*4.03.2.99.99.99*
I	**Contributi concessi per rimborso prestiti**	**4.04.0.00.00.00**
II	**Contributi concessi per rimborso prestiti**	**4.04.1.00.00.00**
III	**Contributi concessi per rimborso prestiti**	**4.04.1.01.00.00**
IV	Contributi concessi per rimborso prestiti	4.04.1.01.01.00
V	*Contributi concessi per rimborso prestiti*	*4.04.1.01.01.01*
I	**Godimento di beni terzi**	**4.05.0.00.00.00**
II	**Fitti, noleggi e locazioni passive**	**4.05.1.00.00.00**
III	**Fitti passivi**	**4.05.1.01.00.00**
IV	Fitti di terreni e giacimenti	4.05.1.01.01.00
V	*Fitti di terreni e giacimenti*	*4.05.1.01.01.01*
III	**Noleggi**	**4.05.1.02.00.00**
IV	Noleggi di mezzi di trasporto	4.05.1.02.01.00
V	*Noleggi di mezzi di trasporto*	*4.05.1.02.01.01*
IV	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.05.1.02.02.00
V	*Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie*	*4.05.1.02.02.01*
IV	Noleggi di hardware	4.05.1.02.03.00
V	*Noleggi di hardware*	*4.05.1.02.03.01*
IV	Noleggi di impianti e macchinari	4.05.1.02.04.00
V	*Noleggi di impianti e macchinari*	*4.05.1.02.04.01*
III	**Locazioni**	**4.05.1.03.00.00**
IV	Locazione di beni immobili	4.05.1.03.01.00
V	*Locazione di beni immobili*	*4.05.1.03.01.01*
II	**Canoni per licenze**	**4.05.2.00.00.00**
III	**Canoni per licenze**	**4.05.2.01.00.00**
IV	Licenze d'uso per software	4.05.2.01.01.00
V	*Licenze d'uso per software*	*4.05.2.01.01.01*
IV	Altre licenze	4.05.2.01.99.00
V	*Altre licenze*	*4.05.2.01.99.99*
II	**Canoni per diritti reali di godimento**	**4.05.3.00.00.00**
III	**Canoni per diritti reali di godimento**	**4.05.3.01.00.00**
IV	Canoni per diritti reali di godimento	4.05.3.01.01.00
V	*Canoni per diritti reali di godimento*	*4.05.3.01.01.01*
II	**Canoni di leasing**	**4.05.4.00.00.00**
III	**Canoni di leasing**	**4.05.4.01.00.00**
IV	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.05.4.01.01.00
V	*Leasing operativo di mezzi di trasporto*	*4.05.4.01.01.01*
IV	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	4.05.4.01.02.00
V	*Leasing operativo di attrezzature e macchinari*	*4.05.4.01.02.01*
IV	Leasing operativo di altri beni	4.05.4.01.03.00
V	*Leasing operativo di altri beni*	*4.05.4.01.03.01*
IV	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	4.05.4.01.04.00
V	*Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back*	*4.05.4.01.04.01*
II	**Canoni PPP**	**4.05.5.00.00.00**
III	**Canoni PPP**	**4.05.5.01.00.00**
IV	Canoni PPP	4.05.5.01.01.00
V	*Canoni PPP*	*4.05.5.01.01.01*
I	**Personale**	**4.06.0.00.00.00**
II	**Retribuzioni**	**4.06.1.00.00.00**
III	**Retribuzioni**	**4.06.1.01.00.00**
IV	Stipendi e altri assegni fissi	4.06.1.01.01.00
V	*Stipendi e altri assegni fissi*	*4.06.1.01.01.01*
IV	Assegni ad personam	4.06.1.01.02.00
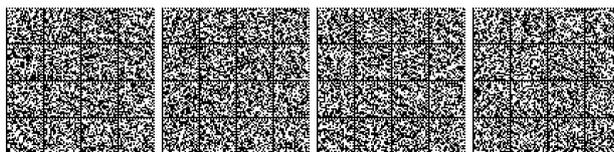
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Assegni ad personam*	*4.06.1.01.02.01*
IV	Assegni familiari	4.06.1.01.03.00
V	*Assegni familiari*	*4.06.1.01.03.01*
IV	Competenze accessorie connesse al risultato	4.06.1.01.04.00
V	*Competenze accessorie connesse al risultato*	*4.06.1.01.04.01*
IV	Competenze per lavoro straordinario	4.06.1.01.05.00
V	*Competenze per lavoro straordinario*	*4.06.1.01.05.01*
IV	Altre competenze accessorie	4.06.1.01.99.00
V	*Altre competenze accessorie*	*4.06.1.01.99.99*
II	**Oneri sociali**	**4.06.2.00.00.00**
III	**Oneri sociali**	**4.06.2.01.00.00**
IV	Oneri sociali su retribuzioni fisse	4.06.2.01.01.00
V	*Oneri sociali su retribuzioni fisse*	*4.06.2.01.01.01*
IV	Oneri sociali su retribuzioni accessorie	4.06.2.01.02.00
V	*Oneri sociali su retribuzioni accessorie*	*4.06.2.01.02.01*
II	**Trattamento di fine rapporto**	**4.06.3.00.00.00**
III	**Trattamento di fine rapporto**	**4.06.3.01.00.00**
IV	Trattamento di fine rapporto	4.06.3.01.01.00
V	*Trattamento di fine rapporto*	*4.06.3.01.01.01*
II	**Trattamento di quiescenza**	**4.06.4.00.00.00**
III	**Trattamento di quiescenza**	**4.06.4.01.00.00**
IV	Trattamento di quiescenza	4.06.4.01.01.00
V	*Trattamento di quiescenza*	*4.06.4.01.01.01*
II	**Costi diversi del personale**	**4.06.5.00.00.00**
III	**Quote associative**	**4.06.5.01.00.00**
IV	Quote associative	4.06.5.01.01.00
V	*Quote associative*	*4.06.5.01.01.01*
III	**Borse di studio per il personale dipendente**	**4.06.5.02.00.00**
IV	Borse di studio per il personale dipendente	4.06.5.02.01.00
V	*Borse di studio per il personale dipendente*	*4.06.5.02.01.01*
III	**Oneri di utilità sociale**	**4.06.5.03.00.00**
IV	Centri attività sociali, sportive e culturali	4.06.5.03.01.00
V	*Centri attività sociali, sportive e culturali*	*4.06.5.03.01.01*
IV	Contributi per prestazioni sanitarie	4.06.5.03.02.00
V	*Contributi per prestazioni sanitarie*	*4.06.5.03.02.01*
IV	Contributi aggiuntivi	4.06.5.03.03.00
V	*Contributi aggiuntivi*	*4.06.5.03.03.01*
IV	Sussidi	4.06.5.03.04.00
V	*Sussidi*	*4.06.5.03.04.01*
III	**Altri costi del personale**	**4.06.5.99.00.00**
IV	Incarichi conferiti a personale	4.06.5.99.01.00
V	*Incarichi conferiti a personale*	*4.06.5.99.01.01*
IV	Buoni pasto	4.06.5.99.02.00
V	*Buoni pasto*	*4.06.5.99.02.01*
IV	Indennità per prepensionamento	4.06.5.99.03.00
V	*Indennità per prepensionamento*	*4.06.5.99.03.01*
IV	Indennità di trasferimento e prima sistemazione	4.06.5.99.04.00
V	*Indennità di trasferimento e prima sistemazione*	*4.06.5.99.04.01*
IV	Indennità di missione	4.06.5.99.05.00
V	*Indennità di missione*	*4.06.5.99.05.01*
IV	Gettoni di presenza	4.06.5.99.06.00
V	*Gettoni di presenza*	*4.06.5.99.06.01*
IV	Indennizzi	4.06.5.99.07.00
V	*Indennizzi*	*4.06.5.99.07.01*
IV	Polizze assicurative a favore del personale	4.06.5.99.08.00
V	*Polizze assicurative a favore del personale*	*4.06.5.99.08.01*
I	**Ammortamenti e svalutazioni**	**4.07.0.00.00.00**
II	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**	**4.07.1.00.00.00**

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
III	**Ammortamento costi di impianto**	**4.07.1.01.00.00**
IV	Ammortamento costi di impianto	4.07.1.01.01.00
V	*Ammortamento costi di impianto*	*4.07.1.01.01.01*
III	**Ammortamento costi di ampliamento**	**4.07.1.02.00.00**
IV	Ammortamento costi di ampliamento	4.07.1.02.01.00
V	*Ammortamento costi di ampliamento*	*4.07.1.02.01.01*
III	**Ammortamento costi di sviluppo**	**4.07.1.03.00.00**
IV	Ammortamento costi di sviluppo	4.07.1.03.01.00
V	*Ammortamento costi di sviluppo*	*4.07.1.03.01.01*
III	**Ammortamento brevetti**	**4.07.1.04.00.00**
IV	Ammortamento brevetti	4.07.1.04.01.00
V	*Ammortamento brevetti*	*4.07.1.04.01.01*
III	**Ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore**	**4.07.1.05.00.00**
IV	Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.07.1.05.01.00
V	*Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*4.07.1.05.01.01*
III	**Ammortamento software**	**4.07.1.06.00.00**
IV	Ammortamento software	4.07.1.06.01.00
V	*Ammortamento software*	*4.07.1.06.01.01*
III	**Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva**	**4.07.1.07.00.00**
IV	Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.07.1.07.01.00
V	*Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*4.07.1.07.01.01*
III	**Ammortamento concessioni**	**4.07.1.08.00.00**
IV	Ammortamento concessioni	4.07.1.08.01.00
V	*Ammortamento concessioni*	*4.07.1.08.01.01*
III	**Ammortamento licenze**	**4.07.1.09.00.00**
IV	Ammortamento licenze	4.07.1.09.01.00
V	*Ammortamento licenze*	*4.07.1.09.01.01*
III	**Ammortamento marchi**	**4.07.1.10.00.00**
IV	Ammortamento marchi	4.07.1.10.01.00
V	*Ammortamento marchi*	*4.07.1.10.01.01*
III	**Ammortamento altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi**	**4.07.1.11.00.00**
IV	Ammortamento altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi	4.07.1.11.01.00
V	*Ammortamento altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi*	*4.07.1.11.01.01*
III	**Ammortamento avviamento**	**4.07.1.12.00.00**
IV	Ammortamento avviamento	4.07.1.12.01.00
V	*Ammortamento avviamento*	*4.07.1.12.01.01*
III	**Ammortamento diritti reali di godimento**	**4.07.1.13.00.00**
IV	Ammortamento diritti reali di godimento	4.07.1.13.01.00
V	*Ammortamento diritti reali di godimento*	*4.07.1.13.01.01*
III	**Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi**	**4.07.1.14.00.00**
IV	Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.07.1.14.01.00
V	*Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*4.07.1.14.01.01*
III	**Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi**	**4.07.1.15.00.00**
IV	Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	4.07.1.15.01.00
V	*Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4.07.1.15.01.01*
III	**Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**	**4.07.1.99.00.00**
IV	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	4.07.1.99.01.00
V	*Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali*	*4.07.1.99.01.01*
II	**Ammortamento di immobilizzazioni materiali**	**4.07.2.00.00.00**
III	**Ammortamento fabbricati ad uso abitativo**	**4.07.2.01.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	4.07.2.01.01.00
V	*Ammortamento fabbricati ad uso abitativo*	*4.07.2.01.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati ad uso commerciale**	**4.07.2.02.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	4.07.2.02.01.00
V	*Ammortamento fabbricati ad uso commerciale*	*4.07.2.02.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati strumentali**	**4.07.2.03.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati strumentali	4.07.2.03.01.00
V	*Ammortamento fabbricati strumentali*	*4.07.2.03.01.01*
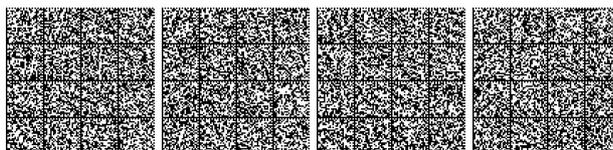
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
III	**Ammortamento fabbricati ad uso scolastico**	**4.07.2.04.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	4.07.2.04.01.00
V	*Ammortamento fabbricati ad uso scolastico*	*4.07.2.04.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie**	**4.07.2.05.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	4.07.2.05.01.00
V	*Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4.07.2.05.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere**	**4.07.2.06.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	4.07.2.06.01.00
V	*Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4.07.2.06.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati rurali**	**4.07.2.07.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati rurali	4.07.2.07.01.00
V	*Ammortamento fabbricati rurali*	*4.07.2.07.01.01*
III	**Ammortamento fabbricati militari**	**4.07.2.08.00.00**
IV	Ammortamento fabbricati militari	4.07.2.08.01.00
V	*Ammortamento fabbricati militari*	*4.07.2.08.01.01*
III	**Ammortamento impianti sportivi**	**4.07.2.09.00.00**
IV	Ammortamento impianti sportivi	4.07.2.09.01.00
V	*Ammortamento impianti sportivi*	*4.07.2.09.01.01*
III	**Ammortamento infrastrutture telematiche**	**4.07.2.10.00.00**
IV	Ammortamento infrastrutture telematiche	4.07.2.10.01.00
V	*Ammortamento infrastrutture telematiche*	*4.07.2.10.01.01*
III	**Ammortamento infrastrutture idrauliche**	**4.07.2.11.00.00**
IV	Ammortamento infrastrutture idrauliche	4.07.2.11.01.00
V	*Ammortamento infrastrutture idrauliche*	*4.07.2.11.01.01*
III	**Ammortamento infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)**	**4.07.2.12.00.00**
IV	Ammortamento infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)	4.07.2.12.01.00
V	*Ammortamento infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)*	*4.07.2.12.01.01*
III	**Ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali**	**4.07.2.13.00.00**
IV	Ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali	4.07.2.13.01.00
V	*Ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali*	*4.07.2.13.01.01*
III	**Ammortamento teatri**	**4.07.2.14.00.00**
IV	Ammortamento teatri	4.07.2.14.01.00
V	*Ammortamento teatri*	*4.07.2.14.01.01*
III	**Ammortamento opere destinate al culto**	**4.07.2.15.00.00**
IV	Ammortamento opere destinate al culto	4.07.2.15.01.00
V	*Ammortamento opere destinate al culto*	*4.07.2.15.01.01*
III	**Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture**	**4.07.2.16.00.00**
IV	Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	4.07.2.16.01.00
V	*Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture*	*4.07.2.16.01.01*
III	**Ammortamento altri beni immobili**	**4.07.2.17.00.00**
IV	Ammortamento altri beni immobili	4.07.2.17.01.00
V	*Ammortamento altri beni immobili*	*4.07.2.17.01.01*
III	**Ammortamento impianti**	**4.07.2.18.00.00**
IV	Ammortamento impianti	4.07.2.18.01.00
V	*Ammortamento impianti*	*4.07.2.18.01.01*
III	**Ammortamento macchinari**	**4.07.2.19.00.00**
IV	Ammortamento macchinari	4.07.2.19.01.00
V	*Ammortamento macchinari*	*4.07.2.19.01.01*
III	**Ammortamento attrezzature scientifiche**	**4.07.2.20.00.00**
IV	Ammortamento attrezzature scientifiche	4.07.2.20.01.00
V	*Ammortamento attrezzature scientifiche*	*4.07.2.20.01.01*
III	**Ammortamento attrezzature sanitarie**	**4.07.2.21.00.00**
IV	Ammortamento attrezzature sanitarie	4.07.2.21.01.00
V	*Ammortamento attrezzature sanitarie*	*4.07.2.21.01.01*
III	**Ammortamento altre attrezzature**	**4.07.2.22.00.00**
IV	Ammortamento altre attrezzature	4.07.2.22.01.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Ammortamento altre attrezzature*	*4.07.2.22.01.01*
III	**Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto**	**4.07.2.23.00.00**
IV	Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	4.07.2.23.01.00
V	*Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4.07.2.23.01.01*
III	**Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto**	**4.07.2.24.00.00**
IV	Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	4.07.2.24.01.00
V	*Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4.07.2.24.01.01*
III	**Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto**	**4.07.2.25.00.00**
IV	Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	4.07.2.25.01.00
V	*Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4.07.2.25.01.01*
III	**Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri**	**4.07.2.26.00.00**
IV	Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	4.07.2.26.01.00
V	*Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri*	*4.07.2.26.01.01*
III	**Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei**	**4.07.2.27.00.00**
IV	Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	4.07.2.27.01.00
V	*Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei*	*4.07.2.27.01.01*
III	**Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua**	**4.07.2.28.00.00**
IV	Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	4.07.2.28.01.00
V	*Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4.07.2.28.01.01*
III	**Ammortamento altri armamenti e mezzi militari**	**4.07.2.29.00.00**
IV	Ammortamento altri armamenti e mezzi militari	4.07.2.29.01.00
V	*Ammortamento altri armamenti e mezzi militari*	*4.07.2.29.01.01*
III	**Ammortamento scorte militari**	**4.07.2.30.00.00**
IV	Ammortamento scorte militari	4.07.2.30.01.00
V	*Ammortamento scorte militari*	*4.07.2.30.01.01*
III	**Ammortamento altre armi**	**4.07.2.31.00.00**
IV	Ammortamento altre armi	4.07.2.31.01.00
V	*Ammortamento altre armi*	*4.07.2.31.01.01*
III	**Ammortamento mezzi di trasporto civile**	**4.07.2.32.00.00**
IV	Ammortamento mezzi di trasporto civile	4.07.2.32.01.00
V	*Ammortamento mezzi di trasporto civile*	*4.07.2.32.01.01*
III	**Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico**	**4.07.2.33.00.00**
IV	Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	4.07.2.33.01.00
V	*Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico*	*4.07.2.33.01.01*
III	**Ammortamento hardware**	**4.07.2.34.00.00**
IV	Ammortamento postazioni di lavoro	4.07.2.34.01.00
V	*Ammortamento postazioni di lavoro*	*4.07.2.34.01.01*
IV	Ammortamento periferiche	4.07.2.34.02.00
V	*Ammortamento periferiche*	*4.07.2.34.02.01*
IV	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	4.07.2.34.03.00
V	*Ammortamento degli apparati di telecomunicazione*	*4.07.2.34.03.01*
IV	Ammortamento di tablet e di dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.07.2.34.04.00
V	*Ammortamento di tablet e di dispositivi di telefonia fissa e mobile*	*4.07.2.34.04.01*
IV	Ammortamento di altro hardware	4.07.2.34.05.00
V	*Ammortamento di altro hardware*	*4.07.2.34.05.01*
III	**Ammortamento mobili e arredi per ufficio**	**4.07.2.35.00.00**
IV	Ammortamento mobili e arredi per ufficio	4.07.2.35.01.00
V	*Ammortamento mobili e arredi per ufficio*	*4.07.2.35.01.01*
III	**Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze**	**4.07.2.36.00.00**
IV	Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.07.2.36.01.00
V	*Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4.07.2.36.01.01*
III	**Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico**	**4.07.2.37.00.00**
IV	Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.07.2.37.01.00
V	*Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*4.07.2.37.01.01*
III	**Ammortamento materiale bibliografico**	**4.07.2.38.00.00**
IV	Ammortamento materiale bibliografico	4.07.2.38.01.00
V	*Ammortamento materiale bibliografico*	*4.07.2.38.01.01*
III	**Ammortamento strumenti musicali**	**4.07.2.39.00.00**
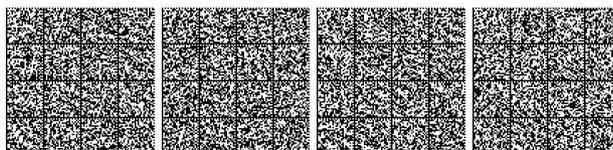
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Ammortamento strumenti musicali	4.07.2.39.01.00
V	*Ammortamento strumenti musicali*	*4.07.2.39.01.01*
III	**Ammortamento risorse biologiche**	**4.07.2.40.00.00**
IV	Ammortamento risorse biologiche	4.07.2.40.01.00
V	*Ammortamento risorse biologiche*	*4.07.2.40.01.01*
III	**Ammortamento altri beni materiali**	**4.07.2.99.00.00**
IV	Ammortamento altri beni materiali	4.07.2.99.01.00
V	*Ammortamento altri beni materiali*	*4.07.2.99.01.01*
II	**Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali**	**4.07.3.00.00.00**
III	**Svalutazione di brevetti**	**4.07.3.01.00.00**
IV	Svalutazione di brevetti	4.07.3.01.01.00
V	*Svalutazione di brevetti*	*4.07.3.01.01.01*
III	**Svalutazione di opere dell'ingegno e Diritti d'autore**	**4.07.3.02.00.00**
IV	Svalutazione di opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.07.3.02.01.00
V	*Svalutazione di opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*4.07.3.02.01.01*
III	**Svalutazione di software acquistato**	**4.07.3.03.00.00**
IV	Svalutazione di software acquistato	4.07.3.03.01.00
V	*Svalutazione di software acquistato*	*4.07.3.03.01.01*
III	**Svalutazione di software sviluppato e manutenzione evolutiva**	**4.07.3.04.00.00**
IV	Svalutazione di software sviluppato e manutenzione evolutiva	4.07.3.04.01.00
V	*Svalutazione di software sviluppato e manutenzione evolutiva*	*4.07.3.04.01.01*
III	**Svalutazione di concessioni**	**4.07.3.05.00.00**
IV	Svalutazione di concessioni	4.07.3.05.01.00
V	*Svalutazione di concessioni*	*4.07.3.05.01.01*
III	**Svalutazione di licenze**	**4.07.3.06.00.00**
IV	Svalutazione di licenze	4.07.3.06.01.00
V	*Svalutazione di licenze*	*4.07.3.06.01.01*
III	**Svalutazione di marchi**	**4.07.3.07.00.00**
IV	Svalutazione di marchi	4.07.3.07.01.00
V	*Svalutazione di marchi*	*4.07.3.07.01.01*
III	**Svalutazione di altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi**	**4.07.3.08.00.00**
IV	Svalutazione di altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi	4.07.3.08.01.00
V	*Svalutazione di altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi*	*4.07.3.08.01.01*
III	**Svalutazione di diritti reali di godimento**	**4.07.3.09.00.00**
IV	Svalutazione di diritti reali di godimento	4.07.3.09.01.00
V	*Svalutazione di diritti reali di godimento*	*4.07.3.09.01.01*
III	**Svalutazione della manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi**	**4.07.3.10.00.00**
IV	Svalutazione della manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.07.3.10.01.00
V	*Svalutazione della manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*4.07.3.10.01.01*
III	**Svalutazione della manutenzione straordinaria su altri beni di terzi**	**4.07.3.11.00.00**
IV	Svalutazione della manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	4.07.3.11.01.00
V	*Svalutazione della manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*4.07.3.11.01.01*
III	**Svalutazione di altre immobilizzazioni immateriali**	**4.07.3.99.00.00**
IV	Svalutazione di altre immobilizzazioni immateriali	4.07.3.99.01.00
V	*Svalutazione di altre immobilizzazioni immateriali*	*4.07.3.99.01.01*
II	**Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali**	**4.07.4.00.00.00**
III	**Svalutazione di fabbricati ad uso abitativo**	**4.07.4.01.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati ad uso abitativo	4.07.4.01.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati ad uso abitativo*	*4.07.4.01.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati ad uso commerciale**	**4.07.4.02.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati ad uso commerciale	4.07.4.02.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati ad uso commerciale*	*4.07.4.02.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati strumentali**	**4.07.4.03.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati strumentali	4.07.4.03.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati strumentali*	*4.07.4.03.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati ad uso scolastico**	**4.07.4.04.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati ad uso scolastico	4.07.4.04.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati ad uso scolastico*	*4.07.4.04.01.01*
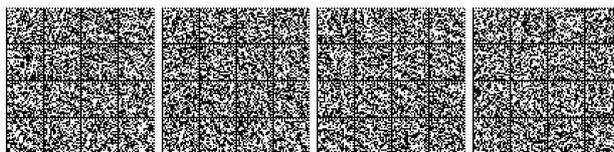
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
III	**Svalutazione di fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie**	**4.07.4.05.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	4.07.4.05.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*4.07.4.05.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati industriali e costruzioni leggere**	**4.07.4.06.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati industriali e costruzioni leggere	4.07.4.06.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*4.07.4.06.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati rurali**	**4.07.4.07.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati rurali	4.07.4.07.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati rurali*	*4.07.4.07.01.01*
III	**Svalutazione di fabbricati militari**	**4.07.4.08.00.00**
IV	Svalutazione di fabbricati militari	4.07.4.08.01.00
V	*Svalutazione di fabbricati militari*	*4.07.4.08.01.01*
III	**Svalutazione di impianti sportivi**	**4.07.4.09.00.00**
IV	Svalutazione di impianti sportivi	4.07.4.09.01.00
V	*Svalutazione di impianti sportivi*	*4.07.4.09.01.01*
III	**Svalutazione di infrastrutture telematiche**	**4.07.4.10.00.00**
IV	Svalutazione di infrastrutture telematiche	4.07.4.10.01.00
V	*Svalutazione di infrastrutture telematiche*	*4.07.4.10.01.01*
III	**Svalutazione di infrastrutture idrauliche**	**4.07.4.11.00.00**
IV	Svalutazione di infrastrutture idrauliche	4.07.4.11.01.00
V	*Svalutazione di infrastrutture idrauliche*	*4.07.4.11.01.01*
III	**Svalutazione di infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)**	**4.07.4.12.00.00**
IV	Svalutazione di infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)	4.07.4.12.01.00
V	*Svalutazione di infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)*	*4.07.4.12.01.01*
III	**Svalutazione di infrastrutture portuali e aeroportuali**	**4.07.4.13.00.00**
IV	Svalutazione di infrastrutture portuali e aeroportuali	4.07.4.13.01.00
V	*Svalutazione di infrastrutture portuali e aeroportuali*	*4.07.4.13.01.01*
III	**Svalutazione dei teatri**	**4.07.4.14.00.00**
IV	Svalutazione dei teatri	4.07.4.14.01.00
V	*Svalutazione dei teatri*	*4.07.4.14.01.01*
III	**Svalutazione di opere destinate al culto**	**4.07.4.15.00.00**
IV	Svalutazione di opere destinate al culto	4.07.4.15.01.00
V	*Svalutazione di opere destinate al culto*	*4.07.4.15.01.01*
III	**Svalutazione di altri fabbricati e infrastrutture**	**4.07.4.16.00.00**
IV	Svalutazione di altri fabbricati e infrastrutture	4.07.4.16.01.00
V	*Svalutazione di altri fabbricati e infrastrutture*	*4.07.4.16.01.01*
III	**Svalutazione di altri beni immobili**	**4.07.4.17.00.00**
IV	Svalutazione di altri beni immobili	4.07.4.17.01.00
V	*Svalutazione di altri beni immobili*	*4.07.4.17.01.01*
III	**Svalutazione di impianti**	**4.07.4.18.00.00**
IV	Svalutazione di impianti	4.07.4.18.01.00
V	*Svalutazione di impianti*	*4.07.4.18.01.01*
III	**Svalutazione di macchinari**	**4.07.4.19.00.00**
IV	Svalutazione di macchinari	4.07.4.19.01.00
V	*Svalutazione di macchinari*	*4.07.4.19.01.01*
III	**Svalutazione di attrezzature scientifiche**	**4.07.4.20.00.00**
IV	Svalutazione di attrezzature scientifiche	4.07.4.20.01.00
V	*Svalutazione di attrezzature scientifiche*	*4.07.4.20.01.01*
III	**Svalutazione di attrezzature sanitarie**	**4.07.4.21.00.00**
IV	Svalutazione di attrezzature sanitarie	4.07.4.21.01.00
V	*Svalutazione di attrezzature sanitarie*	*4.07.4.21.01.01*
III	**Svalutazione di altre attrezzature**	**4.07.4.22.00.00**
IV	Svalutazione di altre attrezzature	4.07.4.22.01.00
V	*Svalutazione di altre attrezzature*	*4.07.4.22.01.01*
III	**Svalutazione di mezzi militari terrestri adibiti al trasporto**	**4.07.4.23.00.00**
IV	Svalutazione di mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	4.07.4.23.01.00

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Svalutazione di mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*4.07.4.23.01.01*
III	**Svalutazione di mezzi militari aerei adibiti al trasporto**	**4.07.4.24.00.00**
IV	Svalutazione di mezzi militari aerei adibiti al trasporto	4.07.4.24.01.00
V	*Svalutazione di mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*4.07.4.24.01.01*
III	**Svalutazione di mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto**	**4.07.4.25.00.00**
IV	Svalutazione di mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	4.07.4.25.01.00
V	*Svalutazione di mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*4.07.4.25.01.01*
III	**Svalutazione di armamenti e mezzi militari terrestri**	**4.07.4.26.00.00**
IV	Svalutazione di armamenti e mezzi militari terrestri	4.07.4.26.01.00
V	*Svalutazione di armamenti e mezzi militari terrestri*	*4.07.4.26.01.01*
III	**Svalutazione di armamenti e mezzi militari aerei**	**4.07.4.27.00.00**
IV	Svalutazione di armamenti e mezzi militari aerei	4.07.4.27.01.00
V	*Svalutazione di armamenti e mezzi militari aerei*	*4.07.4.27.01.01*
III	**Svalutazione di armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua**	**4.07.4.28.00.00**
IV	Svalutazione di armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	4.07.4.28.01.00
V	*Svalutazione di armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*4.07.4.28.01.01*
III	**Svalutazione di altri armamenti e mezzi militari**	**4.07.4.29.00.00**
IV	Svalutazione di altri armamenti e mezzi militari	4.07.4.29.01.00
V	*Svalutazione di altri armamenti e mezzi militari*	*4.07.4.29.01.01*
III	**Svalutazione di scorte militari**	**4.07.4.30.00.00**
IV	Svalutazione di scorte militari	4.07.4.30.01.00
V	*Svalutazione di scorte militari*	*4.07.4.30.01.01*
III	**Svalutazione di altre armi**	**4.07.4.31.00.00**
IV	Svalutazione di altre armi	4.07.4.31.01.00
V	*Svalutazione di altre armi*	*4.07.4.31.01.01*
III	**Svalutazione di mezzi di trasporto civile**	**4.07.4.32.00.00**
IV	Svalutazione di mezzi di trasporto civile	4.07.4.32.01.00
V	*Svalutazione di mezzi di trasporto civile*	*4.07.4.32.01.01*
III	**Svalutazione di mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico**	**4.07.4.33.00.00**
IV	Svalutazione di mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	4.07.4.33.01.00
V	*Svalutazione di mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico*	*4.07.4.33.01.01*
III	**Svalutazione di hardware**	**4.07.4.34.00.00**
IV	Svalutazione di postazioni di lavoro	4.07.4.34.01.00
V	*Svalutazione di postazioni di lavoro*	*4.07.4.34.01.01*
IV	Svalutazione di periferiche	4.07.4.34.02.00
V	*Svalutazione di periferiche*	*4.07.4.34.02.01*
IV	Svalutazione degli apparati di telecomunicazione	4.07.4.34.03.00
V	*Svalutazione degli apparati di telecomunicazione*	*4.07.4.34.03.01*
IV	Svalutazione di tablet e di dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.07.4.34.04.00
V	*Svalutazione di tablet e di dispositivi di telefonia fissa e mobile*	*4.07.4.34.04.01*
IV	Svalutazione di altro hardware	4.07.4.34.05.00
V	*Svalutazione di altro hardware*	*4.07.4.34.05.01*
III	**Svalutazione di mobili e arredi per ufficio**	**4.07.4.35.00.00**
IV	Svalutazione di mobili e arredi per ufficio	4.07.4.35.01.00
V	*Svalutazione di mobili e arredi per ufficio*	*4.07.4.35.01.01*
III	**Svalutazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze**	**4.07.4.36.00.00**
IV	Svalutazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.07.4.36.01.00
V	*Svalutazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*4.07.4.36.01.01*
III	**Svalutazione di mobili e arredi per locali a uso specifico**	**4.07.4.37.00.00**
IV	Svalutazione di mobili e arredi per locali a uso specifico	4.07.4.37.01.00
V	*Svalutazione di mobili e arredi per locali a uso specifico*	*4.07.4.37.01.01*
III	**Svalutazione di materiale bibliografico**	**4.07.4.38.00.00**
IV	Svalutazione di materiale bibliografico	4.07.4.38.01.00
V	*Svalutazione di materiale bibliografico*	*4.07.4.38.01.01*
III	**Svalutazione di strumenti musicali**	**4.07.4.39.00.00**
IV	Svalutazione di strumenti musicali	4.07.4.39.01.00
V	*Svalutazione di strumenti musicali*	*4.07.4.39.01.01*
III	**Svalutazione di risorse biologiche**	**4.07.4.40.00.00**

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
IV	Svalutazione di risorse biologiche	4.07.4.40.01.00
V	*Svalutazione di risorse biologiche*	*4.07.4.40.01.01*
III	**Svalutazione di altri beni materiali**	**4.07.4.99.00.00**
IV	Svalutazione di altri beni materiali	4.07.4.99.01.00
V	*Svalutazione di altri beni materiali*	*4.07.4.99.01.01*
II	**Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante**	**4.07.5.00.00.00**
III	**Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)**	**4.07.5.01.00.00**
IV	Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)	4.07.5.01.01.00
V	*Svalutazione crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)*	*4.07.5.01.01.01*
III	**Svalutazione altri crediti**	**4.07.5.99.00.00**
IV	Svalutazione altri crediti	4.07.5.99.01.00
V	*Svalutazione altri crediti*	*4.07.5.99.01.01*
II	**Svalutazione delle diponibilità liquide**	**4.07.6.00.00.00**
III	**Svalutazione delle diponibilità liquide**	**4.07.6.01.00.00**
IV	Svalutazione delle diponibilità liquide	4.07.6.01.01.00
V	*Svalutazione delle diponibilità liquide*	*4.07.6.01.01.01*
I	**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**4.08.0.00.00.00**
II	**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**4.08.1.00.00.00**
III	**Variazione delle rimanenze di materie prime**	**4.08.1.01.00.00**
IV	Variazione delle rimanenze di materie prime	4.08.1.01.01.00
V	*Variazione delle rimanenze di materie prime*	*4.08.1.01.01.01*
III	**Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie**	**4.08.1.02.00.00**
IV	Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	4.08.1.02.01.00
V	*Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie*	*4.08.1.02.01.01*
III	**Variazione delle rimanenze di materie di consumo**	**4.08.1.03.00.00**
IV	Variazione delle rimanenze di materie di consumo	4.08.1.03.01.00
V	*Variazione delle rimanenze di materie di consumo*	*4.08.1.03.01.01*
I	**Accantonamenti per rischi ed oneri**	**4.09.0.00.00.00**
II	**Accantonamenti per rischi**	**4.09.1.00.00.00**
III	**Accantonamento per contenziosi**	**4.09.1.01.00.00**
IV	Accantonamento per contenziosi	4.09.1.01.01.00
V	*Accantonamento per contenziosi*	*4.09.1.01.01.01*
III	**Altri accantonamenti per rischi**	**4.09.1.99.00.00**
IV	Altri accantonamenti per rischi	4.09.1.99.01.00
V	*Altri accantonamenti per rischi*	*4.09.1.99.01.01*
II	**Accantonamenti per oneri**	**4.09.2.00.00.00**
III	**Accantonamento per imposte**	**4.09.2.01.00.00**
IV	Accantonamento per imposte	4.09.2.01.01.00
V	*Accantonamento per imposte*	*4.09.2.01.01.01*
III	**Accantonamento per rinnovi contrattuali**	**4.09.2.02.00.00**
IV	Accantonamento per rinnovi contrattuali	4.09.2.02.01.00
V	*Accantonamento per rinnovi contrattuali*	*4.09.2.02.01.01*
III	**Altri accantonamenti per oneri**	**4.09.2.99.00.00**
IV	Altri accantonamenti per oneri	4.09.2.99.01.00
V	*Altri accantonamenti per oneri*	*4.09.2.99.01.01*
I	**Oneri diversi di gestione**	**4.10.0.00.00.00**
II	**Oneri diversi di gestione**	**4.10.1.00.00.00**
III	**Imposte e tasse**	**4.10.1.01.00.00**
IV	Imposte sul registro	4.10.1.01.01.00
V	*Imposte sul registro*	*4.10.1.01.01.01*
IV	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	4.10.1.01.02.00
V	*Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*	*4.10.1.01.02.01*
IV	Tassa per passi carrabili	4.10.1.01.03.00
V	*Tassa per passi carrabili*	*4.10.1.01.03.01*
IV	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.10.1.01.04.00
V	*Tassa di possesso per mezzi di trasporto*	*4.10.1.01.04.01*
III	**Multe, ammende, sanzioni e oblazioni**	**4.10.1.02.00.00**
IV	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni	4.10.1.02.01.00
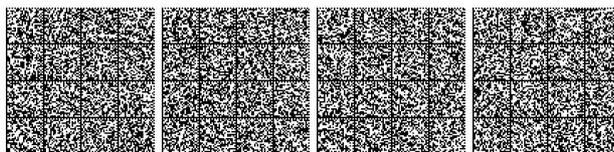
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
V	*Multe, ammende, sanzioni e oblazioni*	*4.10.1.02.01.01*
III	**Altri oneri della gestione ordinaria**	**4.10.1.99.00.00**
IV	Carte valori, bollati e registrazione contratti	4.10.1.99.01.00
V	*Carte valori, bollati e registrazione contratti*	*4.10.1.99.01.01*
IV	Oneri postali e telegrafici	4.10.1.99.02.00
V	*Oneri postali e telegrafici*	*4.10.1.99.02.01*
IV	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	4.10.1.99.03.00
V	*Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali*	*4.10.1.99.03.01*
IV	Iscrizioni ad ordini professionali	4.10.1.99.04.00
V	*Iscrizioni ad ordini professionali*	*4.10.1.99.04.01*
IV	Oneri notarili	4.10.1.99.05.00
V	*Oneri notarili*	*4.10.1.99.05.01*
IV	Altri oneri della gestione ordinaria	4.10.1.99.99.00
V	*Altri oneri della gestione ordinaria*	*4.10.1.99.99.99*
I	**Oneri finanziari**	**4.11.0.00.00.00**
II	**Interessi su Titoli**	**4.11.1.00.00.00**
III	**Interessi su titoli a breve termine**	**4.11.1.01.00.00**
IV	Interessi su titoli a breve termine	4.11.1.01.01.00
V	*Interessi su titoli a breve termine*	*4.11.1.01.01.01*
III	**Interessi su titoli a medio/lungo termine**	**4.11.1.02.00.00**
IV	Interessi su titoli a medio/lungo termine	4.11.1.02.01.00
V	*Interessi su titoli a medio/lungo termine*	*4.11.1.02.01.01*
II	**Altri interessi passivi con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti**	**4.11.2.00.00.00**
III	**Altri interessi passivi con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti**	**4.11.2.01.00.00**
IV	Altri interessi passivi con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti	4.11.2.01.01.00
V	*Altri interessi passivi con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti*	*4.11.2.01.01.01*
II	**Altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti**	**4.11.3.00.00.00**
III	**Altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti**	**4.11.3.99.00.00**
IV	Altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti	4.11.3.99.01.00
V	*Altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso Soggetti controllati, collegati e controllanti*	*4.11.3.99.01.01*
II	**Perdite su cambi**	**4.11.4.00.00.00**
III	**Perdite su cambi**	**4.11.4.01.00.00**
IV	Perdite su cambi	4.11.4.01.01.00
V	*Perdite su cambi*	*4.11.4.01.01.01*
I	**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**	**4.12.0.00.00.00**
II	**Svalutazioni**	**4.12.1.00.00.00**
III	**Svalutazioni di partecipazioni**	**4.12.1.01.00.00**
IV	Svalutazioni di partecipazioni	4.12.1.01.01.00
V	*Svalutazioni di partecipazioni*	*4.12.1.01.01.01*
III	**Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie**	**4.12.1.02.00.00**
IV	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	4.12.1.02.01.00
V	*Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie*	*4.12.1.02.01.01*
III	**Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante**	**4.12.1.03.00.00**
IV	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	4.12.1.03.01.00
V	*Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante*	*4.12.1.03.01.01*
III	**Svalutazioni di strumenti finanziari derivati**	**4.12.1.04.00.00**
IV	Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	4.12.1.04.01.00
V	*Svalutazioni di strumenti finanziari derivati*	*4.12.1.04.01.01*
II	**Altre rettifiche negative**	**4.12.9.00.00.00**
III	**Altre rettifiche negative**	**4.12.9.99.00.00**
IV	Altre rettifiche negative	4.12.9.99.99.00
V	*Altre rettifiche negative*	*4.12.9.99.99.99*
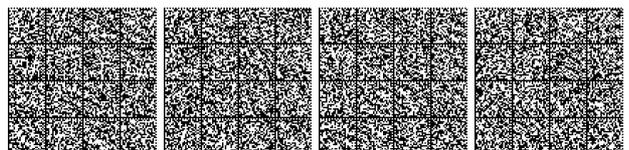
LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	CODICE
I	**Oneri straordinari**	**4.13.0.00.00.00**
II	**Sopravvenienze passive**	**4.13.1.00.00.00**
III	**Rimborsi di imposte incassate**	**4.13.1.01.00.00**
IV	Rimborsi di imposte incassate	4.13.1.01.01.00
V	*Rimborsi di imposte incassate*	*4.13.1.01.01.01*
III	**Altre sopravvenienze passive**	**4.13.1.99.00.00**
IV	Altre sopravvenienze passive	4.13.1.99.99.00
V	*Altre sopravvenienze passive*	*4.13.1.99.99.99*
II	**Minusvalenze**	**4.13.2.00.00.00**
III	**Minusvalenza da alienazione di beni immateriali**	**4.13.2.01.00.00**
IV	Minusvalenza da alienazione di beni immateriali	4.13.2.01.01.00
V	*Minusvalenza da alienazione di beni immateriali*	*4.13.2.01.01.01*
III	**Minusvalenza da alienazione di terreni**	**4.13.2.02.00.00**
IV	Minusvalenza da alienazione di terreni	4.13.2.02.01.00
V	*Minusvalenza da alienazione di terreni*	*4.13.2.02.01.01*
III	**Minusvalenza da alienazione di beni materiali**	**4.13.2.03.00.00**
IV	Minusvalenza da alienazione di beni materiali	4.13.2.03.01.00
V	*Minusvalenza da alienazione di beni materiali*	*4.13.2.03.01.01*
III	**Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale**	**4.13.2.04.00.00**
IV	Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale	4.13.2.04.01.00
V	*Minusvalenze da alienazione di azioni, partecipazioni e conferimenti di capitale*	*4.13.2.04.01.01*
III	**Altre minusvalenze**	**4.13.2.99.00.00**
IV	Altre minusvalenze	4.13.2.99.99.00
V	*Altre minusvalenze*	*4.13.2.99.99.99*
II	**Insussistenze dell'attivo**	**4.13.3.00.00.00**
III	**Insussistenze dell'attivo**	**4.13.3.01.00.00**
IV	Insussistenze dell'attivo	4.13.3.01.01.00
V	*Insussistenze dell'attivo*	*4.13.3.01.01.01*
II	**Altri oneri straordinari**	**4.13.4.00.00.00**
III	**Altri oneri straordinari**	**4.13.4.99.00.00**
IV	Altri oneri straordinari	4.13.4.99.99.00
V	*Altri oneri straordinari*	*4.13.4.99.99.99*
I	**Imposte dell'esercizio**	**4.14.0.00.00.00**
II	**Imposte dell'esercizio**	**4.14.1.00.00.00**
III	**IRES**	**4.14.1.01.00.00**
IV	IRES	4.14.1.01.01.00
V	*IRES*	*4.14.1.01.01.01*
III	**IRAP**	**4.14.1.02.00.00**
IV	IRAP	4.14.1.02.01.00
V	*IRAP*	*4.14.1.02.01.01*

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale
(art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140)

SEZ	Attivo	1.00.0.00.00.00.00
I	**Crediti verso soci e partecipanti al patrimonio/fondo dotazione**	**1.01.0.00.00.00.00**
II	**Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti**	**1.01.1.00.00.00.00**
III	**Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti**	**1.01.1.01.00.00.00**
IV	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	1.01.1.01.01.00.00
V	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	1.01.1.01.01.01.00
VI	*Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti*	*1.01.1.01.01.01.01*
III	**Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti**	**1.01.1.02.00.00.00**
IV	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti	1.01.1.02.01.00.00
V	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti	1.01.1.02.01.01.00
VI	*Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti*	*1.01.1.02.01.01.01*
I	**Immobilizzazioni (con separata indicazione di quelle acquisite o concesse in locazione finanziaria)**	**1.02.0.00.00.00.00**
II	**Immobilizzazioni immateriali**	**1.02.1.00.00.00.00**
III	**Costi di impianto e di ampliamento**	**1.02.1.01.00.00.00**
IV	Costi di impianto	1.02.1.01.01.00.00
V	Costi di impianto	1.02.1.01.01.01.00
VI	*Costi di impianto*	*1.02.1.01.01.01.01*
IV	Costi di ampliamento	1.02.1.01.02.00.00
V	Costi di ampliamento	1.02.1.01.02.01.00
VI	*Costi di ampliamento*	*1.02.1.01.02.01.01*
III	**Costi di sviluppo**	**1.02.1.02.00.00.00**
IV	Costi di sviluppo	1.02.1.02.01.00.00
V	Costi di sviluppo	1.02.1.02.01.01.00
VI	*Costi di sviluppo*	*1.02.1.02.01.01.01*
III	**Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**1.02.1.03.00.00.00**
IV	Brevetti	1.02.1.03.01.00.00
V	Brevetti	1.02.1.03.01.01.00
VI	*Brevetti*	*1.02.1.03.01.01.01*
IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.02.1.03.02.00.00
V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.02.1.03.02.01.00
VI	*Opere dell'ingegno e Diritti d'autore*	*1.02.1.03.02.01.01*
IV	Software	1.02.1.03.03.00.00
V	Software	1.02.1.03.03.01.00
VI	*Software*	*1.02.1.03.03.01.01*
IV	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.02.1.03.04.00.00
V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.02.1.03.04.01.00
VI	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*1.02.1.03.04.01.01*
III	**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**1.02.1.04.00.00.00**
IV	Concessioni	1.02.1.04.01.00.00
V	Concessioni	1.02.1.04.01.01.00
VI	*Concessioni*	*1.02.1.04.01.01.01*
IV	Licenze	1.02.1.04.02.00.00
V	Licenze	1.02.1.04.02.01.00
VI	*Licenze*	*1.02.1.04.02.01.01*
IV	Marchi	1.02.1.04.03.00.00
V	Marchi	1.02.1.04.03.01.00
VI	*Marchi*	*1.02.1.04.03.01.01*
IV	Altri diritti assimilati	1.02.1.04.99.00.00
V	Altri diritti assimilati	1.02.1.04.99.99.00
VI	*Altri diritti assimilati*	*1.02.1.04.99.99.01*
III	**Avviamento**	**1.02.1.05.00.00.00**
IV	Avviamento	1.02.1.05.01.00.00
V	Avviamento	1.02.1.05.01.01.00
VI	*Avviamento*	*1.02.1.05.01.01.01*
III	**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	**1.02.1.06.00.00.00**
IV	Immobilizzazioni immateriali in corso	1.02.1.06.01.00.00
V	Immobilizzazioni immateriali in corso	1.02.1.06.01.01.00

VI	*Immobilizzazioni immateriali in corso*	*1.02.1.06.01.01.01*
IV	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali	1.02.1.06.02.00.00
V	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali	1.02.1.06.02.01.00
VI	*Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali*	*1.02.1.06.02.01.01*
III	**Altre immobilizzazioni immateriali**	**1.02.1.07.00.00.00**
IV	Diritti reali di godimento	1.02.1.07.01.00.00
V	Diritti reali di godimento	1.02.1.07.01.01.00
VI	*Diritti reali di godimento*	*1.02.1.07.01.01.01*
IV	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.02.1.07.02.00.00
V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.02.1.07.02.01.00
VI	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*1.02.1.07.02.01.01*
IV	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.02.1.07.03.00.00
V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.02.1.07.03.01.00
VI	*Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*1.02.1.07.03.01.01*
IV	Altre immobilizzazioni immateriali	1.02.1.07.99.00.00
V	Altre immobilizzazioni immateriali	1.02.1.07.99.99.00
VI	*Altre immobilizzazioni immateriali*	*1.02.1.07.99.99.01*
II	**Immobilizzazioni materiali**	**1.02.2.00.00.00.00**
III	**Terreni demaniali**	**1.02.2.01.00.00.00**
IV	Terreni agricoli demaniali	1.02.2.01.01.00.00
V	Terreni agricoli demaniali	1.02.2.01.01.01.00
VI	*Terreni agricoli demaniali*	*1.02.2.01.01.01.01*
IV	Terreni edificabili demaniali	1.02.2.01.02.00.00
V	Terreni edificabili demaniali	1.02.2.01.02.01.00
VI	*Terreni edificabili demaniali*	*1.02.2.01.02.01.01*
IV	Demanio marittimo	1.02.2.01.03.00.00
V	Demanio marittimo	1.02.2.01.03.01.00
VI	*Demanio marittimo*	*1.02.2.01.03.01.01*
IV	Demanio idrico	1.02.2.01.04.00.00
V	Demanio idrico	1.02.2.01.04.01.00
VI	*Demanio idrico*	*1.02.2.01.04.01.01*
IV	Demanio militare	1.02.2.01.05.00.00
V	Demanio militare	1.02.2.01.05.01.00
VI	*Demanio militare*	*1.02.2.01.05.01.01*
IV	Giacimenti	1.02.2.01.06.00.00
V	Giacimenti	1.02.2.01.06.01.00
VI	*Giacimenti*	*1.02.2.01.06.01.01*
IV	Cimiteri	1.02.2.01.07.00.00
V	Cimiteri	1.02.2.01.07.01.00
VI	*Cimiteri*	*1.02.2.01.07.01.01*
IV	Altri terreni demaniali	1.02.2.01.99.00.00
V	Altri terreni demaniali	1.02.2.01.99.99.00
VI	*Altri terreni demaniali*	*1.02.2.01.99.99.01*
III	**Terreni**	**1.02.2.02.00.00.00**
IV	Terreni agricoli	1.02.2.02.01.00.00
V	Terreni agricoli	1.02.2.02.01.01.00
VI	*Terreni agricoli*	*1.02.2.02.01.01.01*
IV	Terreni edificabili	1.02.2.02.02.00.00
V	Terreni edificabili	1.02.2.02.02.01.00
VI	*Terreni edificabili*	*1.02.2.02.02.01.01*
IV	Altri terreni	1.02.2.02.99.00.00
V	Altri terreni	1.02.2.02.99.99.00
VI	*Altri terreni*	*1.02.2.02.99.99.01*
III	**Fabbricati e Infrastrutture demaniali**	**1.02.2.03.00.00.00**
IV	Fabbricati demaniali	1.02.2.03.01.00.00
V	Fabbricati demaniali	1.02.2.03.01.01.00
VI	*Fabbricati demaniali*	*1.02.2.03.01.01.01*
IV	Infrastrutture demaniali	1.02.2.03.02.00.00

V	Infrastrutture demaniali	1.02.2.03.02.01.00
VI	*Infrastrutture demaniali*	*1.02.2.03.02.01.01*
IV	Altri beni immobili demaniali	1.02.2.03.99.00.00
V	Altri beni immobili demaniali	1.02.2.03.99.99.00
VI	*Altri beni immobili demaniali*	*1.02.2.03.99.99.01*
III	**Fabbricati e Infrastrutture**	**1.02.2.04.00.00.00**
IV	Fabbricati ad uso abitativo	1.02.2.04.01.00.00
V	Fabbricati ad uso abitativo	1.02.2.04.01.01.00
VI	*Fabbricati ad uso abitativo*	*1.02.2.04.01.01.01*
IV	Fabbricati ad uso commerciale	1.02.2.04.02.00.00
V	Fabbricati ad uso commerciale	1.02.2.04.02.01.00
VI	*Fabbricati ad uso commerciale*	*1.02.2.04.02.01.01*
IV	Fabbricati strumentali	1.02.2.04.03.00.00
V	Fabbricati strumentali	1.02.2.04.03.01.00
VI	*Fabbricati strumentali*	*1.02.2.04.03.01.01*
IV	Fabbricati ad uso scolastico	1.02.2.04.04.00.00
V	Fabbricati ad uso scolastico	1.02.2.04.04.01.00
VI	*Fabbricati ad uso scolastico*	*1.02.2.04.04.01.01*
IV	Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.02.2.04.05.00.00
V	Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.02.2.04.05.01.00
VI	*Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*1.02.2.04.05.01.01*
IV	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.02.2.04.06.00.00
V	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.02.2.04.06.01.00
VI	*Fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*1.02.2.04.06.01.01*
IV	Fabbricati rurali	1.02.2.04.07.00.00
V	Fabbricati rurali	1.02.2.04.07.01.00
VI	*Fabbricati rurali*	*1.02.2.04.07.01.01*
IV	Fabbricati militari	1.02.2.04.08.00.00
V	Fabbricati militari	1.02.2.04.08.01.00
VI	*Fabbricati militari*	*1.02.2.04.08.01.01*
IV	Impianti sportivi	1.02.2.04.09.00.00
V	Impianti sportivi	1.02.2.04.09.01.00
VI	*Impianti sportivi*	*1.02.2.04.09.01.01*
IV	Infrastrutture telematiche	1.02.2.04.10.00.00
V	Infrastrutture telematiche	1.02.2.04.10.01.00
VI	*Infrastrutture telematiche*	*1.02.2.04.10.01.01*
IV	Infrastrutture idrauliche	1.02.2.04.11.00.00
V	Infrastrutture idrauliche	1.02.2.04.11.01.00
VI	*Infrastrutture idrauliche*	*1.02.2.04.11.01.01*
IV	Infrastrutture stradali	1.02.2.04.12.00.00
V	Infrastrutture stradali	1.02.2.04.12.01.00
VI	*Infrastrutture stradali*	*1.02.2.04.12.01.01*
IV	Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	1.02.2.04.13.00.00
V	Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	1.02.2.04.13.01.00
VI	*Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)*	*1.02.2.04.13.01.01*
IV	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.02.2.04.14.00.00
V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.02.2.04.14.01.00
VI	*Infrastrutture portuali e aeroportuali*	*1.02.2.04.14.01.01*
IV	Teatri	1.02.2.04.15.00.00
V	Teatri	1.02.2.04.15.01.00
VI	*Teatri*	*1.02.2.04.15.01.01*
IV	Opere destinate al culto	1.02.2.04.16.00.00
V	Opere destinate al culto	1.02.2.04.16.01.00
VI	*Opere destinate al culto*	*1.02.2.04.16.01.01*
IV	Altri beni immobili	1.02.2.04.17.00.00
V	Altri beni immobili	1.02.2.04.17.01.00
VI	*Altri beni immobili*	*1.02.2.04.17.01.01*
IV	Altri fabbricati e infrastrutture	1.02.2.04.99.00.00

V	Altri fabbricati e infrastrutture	1.02.2.04.99.99.00
VI	*Altri fabbricati e infrastrutture*	*1.02.2.04.99.99.01*
III	**Impianti e macchinari**	**1.02.2.05.00.00.00**
IV	Impianti	1.02.2.05.01.00.00
V	Impianti	1.02.2.05.01.01.00
VI	*Impianti*	*1.02.2.05.01.01.01*
IV	Macchinari	1.02.2.05.02.00.00
V	Macchinari	1.02.2.05.02.01.00
VI	*Macchinari*	*1.02.2.05.02.01.01*
III	**Attrezzature**	**1.02.2.06.00.00.00**
IV	Attrezzature scientifiche	1.02.2.06.01.00.00
V	Attrezzature scientifiche	1.02.2.06.01.01.00
VI	*Attrezzature scientifiche*	*1.02.2.06.01.01.01*
IV	Attrezzature sanitarie	1.02.2.06.02.00.00
V	Attrezzature sanitarie	1.02.2.06.02.01.00
VI	*Attrezzature sanitarie*	*1.02.2.06.02.01.01*
IV	Altre attrezzature	1.02.2.06.99.00.00
V	Altre attrezzature	1.02.2.06.99.99.00
VI	*Altre attrezzature*	*1.02.2.06.99.99.01*
III	**Armi e armamenti**	**1.02.2.07.00.00.00**
IV	Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	1.02.2.07.01.00.00
V	Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	1.02.2.07.01.01.00
VI	*Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*1.02.2.07.01.01.01*
IV	Mezzi militari aerei adibiti al trasporto	1.02.2.07.02.00.00
V	Mezzi militari aerei adibiti al trasporto	1.02.2.07.02.01.00
VI	*Mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*1.02.2.07.02.01.01*
IV	Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	1.02.2.07.03.00.00
V	Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	1.02.2.07.03.01.00
VI	*Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*1.02.2.07.03.01.01*
IV	Armamenti e mezzi militari terrestri	1.02.2.07.04.00.00
V	Armamenti e mezzi militari terrestri	1.02.2.07.04.01.00
VI	*Armamenti e mezzi militari terrestri*	*1.02.2.07.04.01.01*
IV	Armamenti e mezzi militari aerei	1.02.2.07.05.00.00
V	Armamenti e mezzi militari aerei	1.02.2.07.05.01.00
VI	*Armamenti e mezzi militari aerei*	*1.02.2.07.05.01.01*
IV	Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	1.02.2.07.06.00.00
V	Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	1.02.2.07.06.01.00
VI	*Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*1.02.2.07.06.01.01*
IV	Altri armamenti e mezzi militari	1.02.2.07.07.00.00
V	Altri armamenti e mezzi militari	1.02.2.07.07.01.00
VI	*Altri armamenti e mezzi militari*	*1.02.2.07.07.01.01*
IV	Scorte militari	1.02.2.07.08.00.00
V	Scorte militari	1.02.2.07.08.01.00
VI	*Scorte militari*	*1.02.2.07.08.01.01*
IV	Altre armi	1.02.2.07.99.00.00
V	Altre armi	1.02.2.07.99.99.00
VI	*Altre armi*	*1.02.2.07.99.99.01*
III	**Beni immobili di valore storico artistico e culturale**	**1.02.2.08.00.00.00**
IV	Beni immobili storici	1.02.2.08.01.00.00
V	Beni immobili storici	1.02.2.08.01.01.00
VI	*Beni immobili storici*	*1.02.2.08.01.01.01*
IV	Beni immobili artistici	1.02.2.08.02.00.00
V	Beni immobili artistici	1.02.2.08.02.01.00
VI	*Beni immobili artistici*	*1.02.2.08.02.01.01*
IV	Beni immobili e siti archeologici	1.02.2.08.03.00.00
V	Beni immobili e siti archeologici	1.02.2.08.03.01.00
VI	*Beni immobili e siti archeologici*	*1.02.2.08.03.01.01*
IV	Beni immobili e siti paleontologici	1.02.2.08.04.00.00
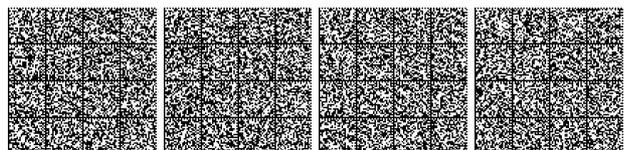
V	Beni immobili e siti paleontologici	1.02.2.08.04.01.00
VI	*Beni immobili e siti paleontologici*	*1.02.2.08.04.01.01*
IV	Opere di restauro di beni immobili	1.02.2.08.05.00.00
V	Opere di restauro di beni immobili	1.02.2.08.05.01.00
VI	*Opere di restauro di beni immobili*	*1.02.2.08.05.01.01*
III	**Beni mobili di valore storico artistico e culturale**	**1.02.2.09.00.00.00**
IV	Beni mobili storici	1.02.2.09.01.00.00
V	Beni mobili storici	1.02.2.09.01.01.00
VI	*Beni mobili storici*	*1.02.2.09.01.01.01*
IV	Beni mobili artistici	1.02.2.09.02.00.00
V	Beni mobili artistici	1.02.2.09.02.01.00
VI	*Beni mobili artistici*	*1.02.2.09.02.01.01*
IV	Beni demo-etno-antropologici	1.02.2.09.03.00.00
V	Beni demo-etno-antropologici	1.02.2.09.03.01.00
VI	*Beni demo-etno-antropologici*	*1.02.2.09.03.01.01*
IV	Beni mobili archeologici	1.02.2.09.04.00.00
V	Beni mobili archeologici	1.02.2.09.04.01.00
VI	*Beni mobili archeologici*	*1.02.2.09.04.01.01*
IV	Beni mobili paleontologici	1.02.2.09.05.00.00
V	Beni mobili paleontologici	1.02.2.09.05.01.00
VI	*Beni mobili paleontologici*	*1.02.2.09.05.01.01*
IV	Beni librari	1.02.2.09.06.00.00
V	Beni librari	1.02.2.09.06.01.00
VI	*Beni librari*	*1.02.2.09.06.01.01*
IV	Beni archivistici	1.02.2.09.07.00.00
V	Beni archivistici	1.02.2.09.07.01.00
VI	*Beni archivistici*	*1.02.2.09.07.01.01*
IV	Opere di restauro di beni mobili	1.02.2.09.08.00.00
V	Opere di restauro di beni mobili	1.02.2.09.08.01.00
VI	*Opere di restauro di beni mobili*	*1.02.2.09.08.01.01*
III	**Altri beni materiali**	**1.02.2.10.00.00.00**
IV	Mezzi di trasporto civile	1.02.2.10.01.00.00
V	Mezzi di trasporto civile	1.02.2.10.01.01.00
VI	*Mezzi di trasporto civile*	*1.02.2.10.01.01.01*
IV	Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	1.02.2.10.02.00.00
V	Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico	1.02.2.10.02.01.00
VI	*Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso specifico*	*1.02.2.10.02.01.01*
IV	Hardware	1.02.2.10.03.00.00
V	Hardware	1.02.2.10.03.01.00
VI	*Hardware*	*1.02.2.10.03.01.01*
IV	Mobili e arredi per ufficio	1.02.2.10.04.00.00
V	Mobili e arredi per ufficio	1.02.2.10.04.01.00
VI	*Mobili e arredi per ufficio*	*1.02.2.10.04.01.01*
IV	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.02.2.10.05.00.00
V	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.02.2.10.05.01.00
VI	*Mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*1.02.2.10.05.01.01*
IV	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.02.2.10.06.00.00
V	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.02.2.10.06.01.00
VI	*Mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*1.02.2.10.06.01.01*
IV	Materiale bibliografico	1.02.2.10.07.00.00
V	Materiale bibliografico	1.02.2.10.07.01.00
VI	*Materiale bibliografico*	*1.02.2.10.07.01.01*
IV	Strumenti musicali	1.02.2.10.08.00.00
V	Strumenti musicali	1.02.2.10.08.01.00
VI	*Strumenti musicali*	*1.02.2.10.08.01.01*
IV	Risorse biologiche	1.02.2.10.09.00.00
V	Risorse biologiche	1.02.2.10.09.01.00
VI	*Risorse biologiche*	*1.02.2.10.09.01.01*
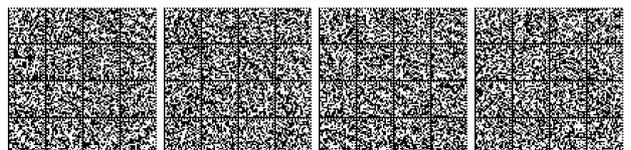
IV	Oggetti di valore	1.02.2.10.10.00.00
V	Oggetti di valore	1.02.2.10.10.01.00
VI	*Oggetti di valore*	*1.02.2.10.10.01.01*
IV	Altri beni materiali	1.02.2.10.99.00.00
V	Altri beni materiali	1.02.2.10.99.99.00
VI	*Altri beni materiali*	*1.02.2.10.99.99.01*
III	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	**1.02.2.11.00.00.00**
IV	Immobilizzazioni materiali in corso	1.02.2.11.01.00.00
V	Immobilizzazioni materiali in corso	1.02.2.11.01.01.00
VI	*Immobilizzazioni materiali in corso*	*1.02.2.11.01.01.01*
IV	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali	1.02.2.11.02.00.00
V	Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali	1.02.2.11.02.01.00
VI	*Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali*	*1.02.2.11.02.01.01*
II	**Immobilizzazioni finanziarie**	**1.02.3.00.00.00.00**
III	**Partecipazioni**	**1.02.3.01.00.00.00**
IV	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.01.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.01.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.01.01.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.01.02.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.01.02.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.01.02.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.03.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.03.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.01.03.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.01.04.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.01.04.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti*	*1.02.3.01.04.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.05.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.05.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.01.05.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.01.06.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.01.06.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.01.06.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.07.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.07.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.01.07.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.01.08.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.01.08.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti*	*1.02.3.01.08.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.09.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.09.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.01.09.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.01.10.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.01.10.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.01.10.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.11.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.11.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.01.11.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.01.12.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.01.12.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.01.12.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.13.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.01.13.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.01.13.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.01.14.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.01.14.01.00
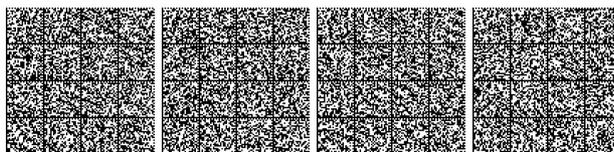
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.01.14.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.15.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.01.15.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.01.15.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.01.16.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.01.16.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.01.16.01.01*
IV	Altre partecipazioni	1.02.3.01.99.00.00
V	Altre partecipazioni	1.02.3.01.99.99.00
VI	*Altre partecipazioni*	*1.02.3.01.99.99.01*
III	**Crediti finanziari**	**1.02.3.02.00.00.00**
IV	Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.01.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.01.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.02.01.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.02.02.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.02.02.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.02.02.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.03.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.03.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.02.03.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.02.04.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.02.04.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllate - Altri Soggetti*	*1.02.3.02.04.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.05.00.00
V	Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.05.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.02.05.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.02.06.00.00
V	Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.02.06.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Collegate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.02.06.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.07.00.00
V	Crediti finanziari verso Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.07.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.02.07.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.02.08.00.00
V	Crediti finanziari verso Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.02.08.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Collegate - Altri Soggetti*	*1.02.3.02.08.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.09.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.09.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.02.09.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.02.10.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.02.10.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.02.10.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.11.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.11.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.02.11.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.02.12.00.00
V	Crediti finanziari verso Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.02.12.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.02.12.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.13.00.00
V	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.02.13.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.02.13.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.02.14.00.00
V	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.02.14.01.00

VI	*Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.02.14.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.15.00.00
V	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.02.15.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.02.15.01.01*
IV	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.02.16.00.00
V	Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.02.16.01.00
VI	*Crediti finanziari verso Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.02.16.01.01*
IV	Altri crediti finanziari	1.02.3.02.99.00.00
V	Altri crediti finanziari	1.02.3.02.99.99.00
VI	*Altri crediti finanziari*	*1.02.3.02.99.99.01*
III	**Altri titoli**	**1.02.3.03.00.00.00**
IV	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.01.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.01.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.03.01.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.03.02.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali	1.02.3.03.02.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.03.02.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.03.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.03.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.03.03.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.03.04.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti	1.02.3.03.04.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti*	*1.02.3.03.04.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.05.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.05.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.03.05.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.03.06.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali	1.02.3.03.06.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali*	*1.02.3.03.06.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.07.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.07.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.03.07.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.03.08.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti	1.02.3.03.08.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti*	*1.02.3.03.08.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.09.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.09.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.03.09.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.03.10.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.03.10.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.03.10.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.11.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.11.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.03.11.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.03.12.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.03.12.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.03.12.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.13.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.02.3.03.13.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.02.3.03.13.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.03.14.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.02.3.03.14.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali*	*1.02.3.03.14.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.15.00.00
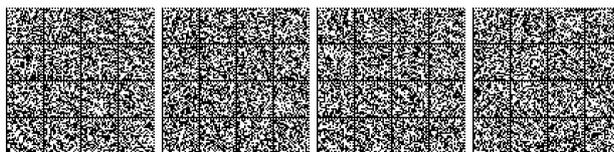
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.02.3.03.15.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.02.3.03.15.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.03.16.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.02.3.03.16.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti*	*1.02.3.03.16.01.01*
IV	Altri titoli che rappresentano immobilizzazioni finanziarie	1.02.3.03.99.00.00
V	Altri titoli che rappresentano immobilizzazioni finanziarie	1.02.3.03.99.99.00
VI	*Altri titoli che rappresentano immobilizzazioni finanziarie*	*1.02.3.03.99.99.01*
III	**Strumenti finanziari derivati**	**1.02.3.04.00.00.00**
IV	Strumenti finanziari derivati	1.02.3.04.01.00.00
V	Strumenti finanziari derivati	1.02.3.04.01.01.00
VI	*Strumenti finanziari derivati*	*1.02.3.04.01.01.01*
I	**Attivo circolante**	**1.03.0.00.00.00.00**
II	**Rimanenze**	**1.03.1.00.00.00.00**
III	**Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**	**1.03.1.01.00.00.00**
IV	Rimanenze di materie prime	1.03.1.01.01.00.00
V	Rimanenze di materie prime	1.03.1.01.01.01.00
VI	*Rimanenze di materie prime*	*1.03.1.01.01.01.01*
IV	Rimanenze di materie sussidiarie	1.03.1.01.02.00.00
V	Rimanenze di materie sussidiarie	1.03.1.01.02.01.00
VI	*Rimanenze di materie sussidiarie*	*1.03.1.01.02.01.01*
IV	Rimanenze di materie di consumo	1.03.1.01.03.00.00
V	Rimanenze di materie di consumo	1.03.1.01.03.01.00
VI	*Rimanenze di materie di consumo*	*1.03.1.01.03.01.01*
III	**Rimanenze in corso di lavorazione e di semilavorati**	**1.03.1.02.00.00.00**
IV	Rimanenze in corso di lavorazione	1.03.1.02.01.00.00
V	Rimanenze in corso di lavorazione	1.03.1.02.01.01.00
VI	*Rimanenze in corso di lavorazione*	*1.03.1.02.01.01.01*
IV	Rimanenze in corso di semilavorati	1.03.1.02.02.00.00
V	Rimanenze in corso di semilavorati	1.03.1.02.02.01.00
VI	*Rimanenze in corso di semilavorati*	*1.03.1.02.02.01.01*
III	**Lavori in corso su ordinazione**	**1.03.1.03.00.00.00**
IV	Lavori in corso su ordinazione	1.03.1.03.01.00.00
V	Lavori in corso su ordinazione	1.03.1.03.01.01.00
VI	*Lavori in corso su ordinazione*	*1.03.1.03.01.01.01*
III	**Rimanenze di prodotti finiti**	**1.03.1.04.00.00.00**
IV	Rimanenze di prodotti finiti	1.03.1.04.01.00.00
V	Rimanenze di prodotti finiti	1.03.1.04.01.01.00
VI	*Rimanenze di prodotti finiti*	*1.03.1.04.01.01.01*
III	**Acconti**	**1.03.1.05.00.00.00**
IV	Acconti	1.03.1.05.01.00.00
V	Acconti	1.03.1.05.01.01.00
VI	*Acconti*	*1.03.1.05.01.01.01*
II	**Crediti**	**1.03.2.00.00.00.00**
III	**Crediti per prestazioni effettuate (clienti e utenti)**	**1.03.2.01.00.00.00**
IV	Crediti verso Amministrazioni Centrali	1.03.2.01.01.00.00
V	Crediti verso Amministrazioni Centrali	1.03.2.01.01.01.00
VI	*Crediti verso Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.01.01.01.01*
IV	Crediti verso Amministrazioni Locali	1.03.2.01.02.00.00
V	Crediti verso Amministrazioni Locali	1.03.2.01.02.01.00
VI	*Crediti verso Amministrazioni Locali*	*1.03.2.01.02.01.01*
IV	Crediti verso Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.01.03.00.00
V	Crediti verso Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.01.03.01.00
VI	*Crediti verso Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.01.03.01.01*
IV	Crediti verso altri Soggetti	1.03.2.01.99.00.00
V	Crediti verso altri Soggetti	1.03.2.01.99.99.00
VI	*Crediti verso altri Soggetti*	*1.03.2.01.99.99.01*

III	**Crediti verso Soggetti controllati**	**1.03.2.02.00.00.00**
IV	Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Centrali	1.03.2.02.01.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Centrali	1.03.2.02.01.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.02.01.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Locali	1.03.2.02.02.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Locali	1.03.2.02.02.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllati - Amministrazioni Locali*	*1.03.2.02.02.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllati - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.02.03.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllati - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.02.03.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllati - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.02.03.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllati - Altri	1.03.2.02.99.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllati - Altri	1.03.2.02.99.99.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllati - Altri*	*1.03.2.02.99.99.01*
III	**Crediti verso Soggetti collegati**	**1.03.2.03.00.00.00**
IV	Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Centrali	1.03.2.03.01.00.00
V	Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Centrali	1.03.2.03.01.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.03.01.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Locali	1.03.2.03.02.00.00
V	Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Locali	1.03.2.03.02.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti collegati - Amministrazioni Locali*	*1.03.2.03.02.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti collegati - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.03.03.00.00
V	Crediti verso Soggetti collegati - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.03.03.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti collegati - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.03.03.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti collegati - Altri	1.03.2.03.99.00.00
V	Crediti verso Soggetti collegati - Altri	1.03.2.03.99.99.00
VI	*Crediti verso Soggetti collegati - Altri*	*1.03.2.03.99.99.01*
III	**Crediti verso Soggetti controllanti**	**1.03.2.04.00.00.00**
IV	Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Centrali	1.03.2.04.01.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Centrali	1.03.2.04.01.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.04.01.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Locali	1.03.2.04.02.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Locali	1.03.2.04.02.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllanti - Amministrazioni Locali*	*1.03.2.04.02.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.04.03.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.04.03.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.04.03.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti controllanti - Altri	1.03.2.04.99.00.00
V	Crediti verso Soggetti controllanti - Altri	1.03.2.04.99.99.00
VI	*Crediti verso Soggetti controllanti - Altri*	*1.03.2.04.99.99.01*
III	**Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti**	**1.03.2.05.00.00.00**
IV	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Centrali	1.03.2.05.01.00.00
V	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Centrali	1.03.2.05.01.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.05.01.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Locali	1.03.2.05.02.00.00
V	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Locali	1.03.2.05.02.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Amministrazioni Locali*	*1.03.2.05.02.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.05.03.00.00
V	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.05.03.01.00
VI	*Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.05.03.01.01*
IV	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Altri	1.03.2.05.99.00.00
V	Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Altri	1.03.2.05.99.99.00
VI	*Crediti verso Soggetti sottoposti al controllo di controllanti - Altri*	*1.03.2.05.99.99.01*
III	**Crediti tributari**	**1.03.2.06.00.00.00**
IV	Crediti verso Erario	1.03.2.06.01.00.00
V	Crediti verso Erario	1.03.2.06.01.01.00
VI	*Crediti verso Erario*	*1.03.2.06.01.01.01*
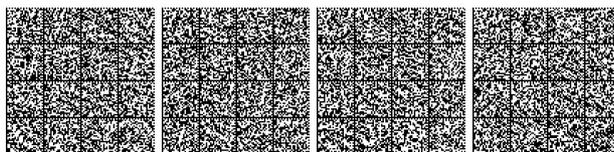
IV	Crediti verso i contribuenti	1.03.2.06.02.00.00
V	Crediti verso i contribuenti	1.03.2.06.02.01.00
VI	*Crediti verso i contribuenti*	*1.03.2.06.02.01.01*
IV	Crediti da compartecipazione di tributi	1.03.2.06.03.00.00
V	Crediti da compartecipazione di tributi	1.03.2.06.03.01.00
VI	*Crediti da compartecipazione di tributi*	*1.03.2.06.03.01.01*
III	**Imposte anticipate**	**1.03.2.07.00.00.00**
IV	Imposte anticipate	1.03.2.07.01.00.00
V	Imposte anticipate	1.03.2.07.01.01.00
VI	*Imposte anticipate*	*1.03.2.07.01.01.01*
III	**Crediti per contributi ottenuti**	**1.03.2.08.00.00.00**
IV	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Centrali	1.03.2.08.01.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Centrali	1.03.2.08.01.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Centrali*	*1.03.2.08.01.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Locali	1.03.2.08.02.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Locali	1.03.2.08.02.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da Amministrazioni Locali*	*1.03.2.08.02.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.08.03.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.2.08.03.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.2.08.03.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti dall'Unione Europea	1.03.2.08.04.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti dall'Unione Europea	1.03.2.08.04.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti dall'Unione Europea*	*1.03.2.08.04.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	1.03.2.08.05.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	1.03.2.08.05.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*1.03.2.08.05.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da famiglie e ISP	1.03.2.08.06.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da famiglie e ISP	1.03.2.08.06.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da famiglie e ISP*	*1.03.2.08.06.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da Imprese	1.03.2.08.07.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da Imprese	1.03.2.08.07.01.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da Imprese*	*1.03.2.08.07.01.01*
IV	Crediti per contributi ottenuti da altri Soggetti	1.03.2.08.99.00.00
V	Crediti per contributi ottenuti da altri Soggetti	1.03.2.08.99.99.00
VI	*Crediti per contributi ottenuti da altri Soggetti*	*1.03.2.08.99.99.01*
III	**Fatture da emettere**	**1.03.2.09.00.00.00**
IV	Fatture da emettere	1.03.2.09.01.00.00
V	Fatture da emettere	1.03.2.09.01.01.00
VI	*Fatture da emettere*	*1.03.2.09.01.01.01*
III	**Altri crediti**	**1.03.2.99.00.00.00**
IV	Altri crediti	1.03.2.99.99.00.00
V	Altri crediti	1.03.2.99.99.99.00
VI	*Altri crediti*	*1.03.2.99.99.99.01*
II	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**1.03.3.00.00.00.00**
III	**Partecipazioni**	**1.03.3.01.00.00.00**
IV	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.01.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.01.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.01.01.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali	1.03.3.01.02.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali	1.03.3.01.02.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Amministrazioni locali*	*1.03.3.01.02.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.03.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.03.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.01.03.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti	1.03.3.01.04.00.00
V	Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti	1.03.3.01.04.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllate - Altri Soggetti*	*1.03.3.01.04.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.05.00.00
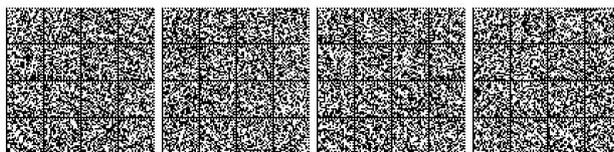
V	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.05.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.01.05.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali	1.03.3.01.06.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali	1.03.3.01.06.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Amministrazioni locali*	*1.03.3.01.06.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.07.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.07.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.01.07.01.01*
IV	Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti	1.03.3.01.08.00.00
V	Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti	1.03.3.01.08.01.00
VI	*Partecipazioni in Collegate - Altri Soggetti*	*1.03.3.01.08.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.09.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.09.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.01.09.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.01.10.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.01.10.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Amministrazioni locali*	*1.03.3.01.10.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.11.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.11.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.01.11.01.01*
IV	Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.01.12.00.00
V	Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.01.12.01.00
VI	*Partecipazioni in Controllanti - Altri Soggetti*	*1.03.3.01.12.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.13.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.01.13.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.01.13.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.01.14.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.01.14.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali*	*1.03.3.01.14.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.15.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.01.15.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.01.15.01.01*
IV	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.01.16.00.00
V	Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.01.16.01.00
VI	*Partecipazioni in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti*	*1.03.3.01.16.01.01*
IV	Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	1.03.3.01.99.00.00
V	Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	1.03.3.01.99.99.00
VI	*Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni*	*1.03.3.01.99.99.01*
III	**Altri titoli**	**1.03.3.02.00.00.00**
IV	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.01.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.01.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.02.01.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali	1.03.3.02.02.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali	1.03.3.02.02.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Amministrazioni locali*	*1.03.3.02.02.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.03.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.03.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.02.03.01.01*
IV	Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti	1.03.3.02.04.00.00
V	Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti	1.03.3.02.04.01.00
VI	*Altri titoli in Controllate - Altri Soggetti*	*1.03.3.02.04.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.05.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.05.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.02.05.01.01*

IV	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali	1.03.3.02.06.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali	1.03.3.02.06.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Amministrazioni locali*	*1.03.3.02.06.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.07.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.07.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.02.07.01.01*
IV	Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti	1.03.3.02.08.00.00
V	Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti	1.03.3.02.08.01.00
VI	*Altri titoli in Collegate - Altri Soggetti*	*1.03.3.02.08.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.09.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.09.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.02.09.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.02.10.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.02.10.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Amministrazioni locali*	*1.03.3.02.10.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.11.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.11.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.02.11.01.01*
IV	Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.02.12.00.00
V	Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.02.12.01.00
VI	*Altri titoli in Controllanti - Altri Soggetti*	*1.03.3.02.12.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.13.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali	1.03.3.02.13.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni centrali*	*1.03.3.02.13.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.02.14.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali	1.03.3.02.14.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Amministrazioni locali*	*1.03.3.02.14.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.15.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza	1.03.3.02.15.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.03.3.02.15.01.01*
IV	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.02.16.00.00
V	Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti	1.03.3.02.16.01.00
VI	*Altri titoli in Entità sottoposte al controllo delle controllanti - Altri Soggetti*	*1.03.3.02.16.01.01*
IV	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	1.03.3.02.99.00.00
V	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	1.03.3.02.99.99.00
VI	*Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni*	*1.03.3.02.99.99.01*
III	**Crediti da strumenti finanziari derivati**	**1.03.3.03.00.00.00**
IV	Crediti da strumenti finanziari derivati	1.03.3.03.01.00.00
V	Crediti da strumenti finanziari derivati	1.03.3.03.01.01.00
VI	*Crediti da strumenti finanziari derivati*	*1.03.3.03.01.01.01*
II	**Disponibilità liquide**	**1.03.4.00.00.00.00**
III	**Conto di tesoreria**	**1.03.4.01.00.00.00**
IV	Istituto tesoriere/cassiere	1.03.4.01.01.00.00
V	Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato	1.03.4.01.01.01.00
VI	*Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato*	*1.03.4.01.01.01.01*
V	Altre disponibilità liquide in tesoreria	1.03.4.01.01.02.00
VI	*Altre disponibilità liquide in tesoreria*	*1.03.4.01.01.02.01*
IV	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	1.03.4.01.02.00.00
V	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	1.03.4.01.02.01.00
VI	*Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)*	*1.03.4.01.02.01.01*
III	**Depositi bancari e postali**	**1.03.4.02.00.00.00**
IV	Depositi bancari	1.03.4.02.01.00.00
V	Depositi bancari	1.03.4.02.01.01.00
VI	*Depositi bancari*	*1.03.4.02.01.01.01*
IV	Depositi postali	1.03.4.02.02.00.00
V	Depositi postali	1.03.4.02.02.01.00

VI	*Depositi postali*	*1.03.4.02.02.01.01*
III	**Assegni**	**1.03.4.03.00.00.00**
IV	Assegni	1.03.4.03.01.00.00
V	Assegni	1.03.4.03.01.01.00
VI	*Assegni*	*1.03.4.03.01.01.01*
III	**Denaro e valori in cassa**	**1.03.4.04.00.00.00**
IV	Denaro	1.03.4.04.01.00.00
V	Denaro	1.03.4.04.01.01.00
VI	*Denaro*	*1.03.4.04.01.01.01*
IV	Valori in cassa	1.03.4.04.02.00.00
V	Valori in cassa	1.03.4.04.02.01.00
VI	*Valori in cassa*	*1.03.4.04.02.01.01*
I	**Ratei e risconti**	**1.04.0.00.00.00.00**
II	**Ratei attivi**	**1.04.1.00.00.00.00**
III	**Ratei attivi**	**1.04.1.01.00.00.00**
IV	Ratei attivi	1.04.1.01.01.00.00
V	Ratei attivi	1.04.1.01.01.01.00
VI	*Ratei attivi*	*1.04.1.01.01.01.01*
II	**Risconti attivi**	**1.04.2.00.00.00.00**
III	**Risconti attivi**	**1.04.2.01.00.00.00**
IV	Risconti attivi	1.04.2.01.01.00.00
V	Risconti attivi	1.04.2.01.01.01.00
VI	*Risconti attivi*	*1.04.2.01.01.01.01*
II	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi**	**1.04.3.00.00.00.00**
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad Amministrazioni Centrali**	**1.04.3.01.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	1.04.3.01.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	1.04.3.01.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministraz*	*1.04.3.01.01.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	1.04.3.01.02.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	1.04.3.01.02.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'att*	*1.04.3.01.02.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	1.04.3.01.03.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	1.04.3.01.03.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali*	*1.04.3.01.03.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di ricerca	1.04.3.01.04.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di ricerca	1.04.3.01.04.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di ricerca*	*1.04.3.01.04.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad Amministrazioni Locali**	**1.04.3.02.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Regioni e province autonome	1.04.3.02.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Regioni e province autonome	1.04.3.02.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Regioni e province autonome*	*1.04.3.02.01.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	1.04.3.02.02.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	1.04.3.02.02.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, C*	*1.04.3.02.02.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi sanitari	1.04.3.02.03.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi sanitari	1.04.3.02.03.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi sanitari*	*1.04.3.02.03.01.01*

IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	1.04.3.02.04.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	1.04.3.02.04.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'att*	*1.04.3.02.04.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	1.04.3.02.05.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	1.04.3.02.05.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali lo*	*1.04.3.02.05.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Altre amministrazioni locali	1.04.3.02.99.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Altre amministrazioni locali	1.04.3.02.99.99.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Altre amministrazioni locali*	*1.04.3.02.99.99.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza**	**1.04.3.03.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza	1.04.3.03.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza	1.04.3.03.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Enti di Previdenza e Assistenza*	*1.04.3.03.01.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea**	**1.04.3.04.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea	1.04.3.04.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea	1.04.3.04.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi all'Unione Europea*	*1.04.3.04.01.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri**	**1.04.3.05.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri	1.04.3.05.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri	1.04.3.05.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri*	*1.04.3.05.01.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP**	**1.04.3.06.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP	1.04.3.06.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP	1.04.3.06.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Famiglie e ISP*	*1.04.3.06.01.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese**	**1.04.3.07.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese pubbliche	1.04.3.07.01.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese pubbliche	1.04.3.07.01.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese pubbliche*	*1.04.3.07.01.01.01*
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese private	1.04.3.07.02.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese private	1.04.3.07.02.01.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi a Imprese private*	*1.04.3.07.02.01.01*
III	**Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti**	**1.04.3.99.00.00.00**
IV	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti	1.04.3.99.99.00.00
V	Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti	1.04.3.99.99.99.00
VI	*Risconti attivi per contributi agli investimenti concessi ad altri Soggetti*	*1.04.3.99.99.99.01*
SEZ	**Passivo**	**2.00.0.00.00.00.00**
I	**Patrimonio netto**	**2.01.0.00.00.00.00**
II	**Capitale sociale/Fondo di dotazione**	**2.01.1.00.00.00.00**
III	**Capitale sociale**	**2.01.1.01.00.00.00**
IV	Capitale sociale	2.01.1.01.01.00.00
V	Capitale sociale	2.01.1.01.01.01.00
VI	*Capitale sociale*	*2.01.1.01.01.01.01*
III	**Fondo di dotazione**	**2.01.1.02.00.00.00**
IV	Fondo di dotazione	2.01.1.02.01.00.00
V	Fondo di dotazione	2.01.1.02.01.01.00
VI	*Fondo di dotazione*	*2.01.1.02.01.01.01*
II	**Altri conferimenti di capitale**	**2.01.2.00.00.00.00**
III	**Lasciti e donazioni**	**2.01.2.01.00.00.00**
IV	Lasciti e donazioni vincolati	2.01.2.01.01.00.00
V	Lasciti e donazioni vincolati	2.01.2.01.01.01.00

VI	*Lasciti e donazioni vincolati*	*2.01.2.01.01.01.01*
IV	Lasciti e donazioni non vincolati	2.01.2.01.02.00.00
V	Lasciti e donazioni non vincolati	2.01.2.01.02.01.00
VI	*Lasciti e donazioni non vincolati*	*2.01.2.01.02.01.01*
III	**Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti per devoluzione**	**2.01.2.02.00.00.00**
IV	Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti per devoluzione	2.01.2.02.01.00.00
V	Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti per devoluzione	2.01.2.02.01.01.00
VI	*Conferimenti di beni patrimoniali acquisiti per devoluzione*	*2.01.2.02.01.01.01*
III	**Conferimenti di capitale da Pubbliche Amministrazioni**	**2.01.2.03.00.00.00**
IV	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Centrali	2.01.2.03.01.00.00
V	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Centrali	2.01.2.03.01.01.00
VI	*Conferimenti di capitale da Amministrazioni Centrali*	*2.01.2.03.01.01.01*
IV	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Locali	2.01.2.03.02.00.00
V	Conferimenti di capitale da Amministrazioni Locali	2.01.2.03.02.01.00
VI	*Conferimenti di capitale da Amministrazioni Locali*	*2.01.2.03.02.01.01*
IV	Conferimenti di capitale da Enti di Previdenza e Assistenza	2.01.2.03.03.00.00
V	Conferimenti di capitale da Enti di Previdenza e Assistenza	2.01.2.03.03.01.00
VI	*Conferimenti di capitale da Enti di Previdenza e Assistenza*	*2.01.2.03.03.01.01*
IV	Conferimenti di capitale da altri Soggetti	2.01.2.03.99.00.00
V	Conferimenti di capitale da altri Soggetti	2.01.2.03.99.99.00
VI	*Conferimenti di capitale da altri Soggetti*	*2.01.2.03.99.99.01*
III	**Contributi per ripiano disavanzi**	**2.01.2.04.00.00.00**
IV	Contributi per ripiano disavanzi	2.01.2.04.01.00.00
V	Contributi per ripiano disavanzi	2.01.2.04.01.01.00
VI	*Contributi per ripiano disavanzi*	*2.01.2.04.01.01.01*
III	**Altri conferimenti di capitale**	**2.01.2.99.00.00.00**
IV	Altri conferimenti di capitale	2.01.2.99.99.00.00
V	Altri conferimenti di capitale	2.01.2.99.99.99.00
VI	*Altri conferimenti di capitale*	*2.01.2.99.99.99.01*
II	**Riserve di capitale**	**2.01.3.00.00.00.00**
III	**Riserve da rivalutazione**	**2.01.3.01.00.00.00**
IV	Riserve da rivalutazione	2.01.3.01.01.00.00
V	Riserve da rivalutazione	2.01.3.01.01.01.00
VI	*Riserve da rivalutazione*	*2.01.3.01.01.01.01*
III	**Riserve da sovrapprezzo azioni**	**2.01.3.02.00.00.00**
IV	Riserve da sovrapprezzo azioni	2.01.3.02.01.00.00
V	Riserve da sovrapprezzo azioni	2.01.3.02.01.01.00
VI	*Riserve da sovrapprezzo azioni*	*2.01.3.02.01.01.01*
III	**Riserve vincolate per beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni culturali**	**2.01.3.03.00.00.00**
IV	Riserve vincolate per beni demaniali	2.01.3.03.01.00.00
V	Riserve vincolate per beni demaniali	2.01.3.03.01.01.00
VI	*Riserve vincolate per beni demaniali*	*2.01.3.03.01.01.01*
IV	Riserve vincolate per beni beni patrimoniali indisponibili	2.01.3.03.02.00.00
V	Riserve vincolate per beni beni patrimoniali indisponibili	2.01.3.03.02.01.00
VI	*Riserve vincolate per beni beni patrimoniali indisponibili*	*2.01.3.03.02.01.01*
IV	Riserve vincolate per beni culturali	2.01.3.03.03.00.00
V	Riserve vincolate per beni culturali	2.01.3.03.03.01.00
VI	*Riserve vincolate per beni culturali*	*2.01.3.03.03.01.01*
III	**Altre riserve di capitale**	**2.01.3.99.00.00.00**
IV	Altre riserve di capitale	2.01.3.99.01.00.00
V	Altre riserve di capitale	2.01.3.99.01.01.00
VI	*Altre riserve di capitale*	*2.01.3.99.01.01.01*
II	**Riserve da avanzi economici**	**2.01.4.00.00.00.00**
III	**Riserve derivanti da leggi o obbligatorie**	**2.01.4.01.00.00.00**
IV	Riserve derivanti da leggi o obbligatorie	2.01.4.01.01.00.00
V	Riserve derivanti da leggi o obbligatorie	2.01.4.01.01.01.00
VI	*Riserve derivanti da leggi o obbligatorie*	*2.01.4.01.01.01.01*
III	**Riserve statutarie**	**2.01.4.02.00.00.00**

IV	Riserve statutarie	2.01.4.02.01.00.00
V	Riserve statutarie	2.01.4.02.01.01.00
VI	*Riserve statutarie*	*2.01.4.02.01.01.01*
III	**Altre riserve da avanzi economici**	**2.01.4.99.00.00.00**
IV	Altre riserve da avanzi economici	2.01.4.99.01.00.00
V	Altre riserve da avanzi economici	2.01.4.99.01.01.00
VI	*Altre riserve da avanzi economici*	*2.01.4.99.01.01.01*
II	**Riserve distintamente indicate**	**2.01.5.00.00.00.00**
III	**Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali**	**2.01.5.01.00.00.00**
IV	Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali	2.01.5.01.01.00.00
V	Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali	2.01.5.01.01.01.00
VI	*Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali*	*2.01.5.01.01.01.01*
III	**Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**	**2.01.5.02.00.00.00**
IV	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	2.01.5.02.01.00.00
V	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	2.01.5.02.01.01.00
VI	*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*	*2.01.5.02.01.01.01*
III	**Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**	**2.01.5.03.00.00.00**
IV	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	2.01.5.03.01.00.00
V	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	2.01.5.03.01.01.00
VI	*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*	*2.01.5.03.01.01.01*
III	**Altre riserve distintamente indicate**	**2.01.5.99.00.00.00**
IV	Altre riserve distintamente indicate	2.01.5.99.99.00.00
V	Altre riserve distintamente indicate	2.01.5.99.99.99.00
VI	*Altre riserve distintamente indicate*	*2.01.5.99.99.99.01*
II	**Risultati economici portati a nuovo**	**2.01.6.00.00.00.00**
III	**Risultati economici portati a nuovo**	**2.01.6.01.00.00.00**
IV	Risultati economici portati a nuovo	2.01.6.01.01.00.00
V	Risultati economici portati a nuovo	2.01.6.01.01.01.00
VI	*Risultati economici portati a nuovo*	*2.01.6.01.01.01.01*
II	**Risultato economico dell'esercizio**	**2.01.7.00.00.00.00**
III	**Risultato economico dell'esercizio**	**2.01.7.01.00.00.00**
IV	Risultato economico dell'esercizio	2.01.7.01.01.00.00
V	Risultato economico dell'esercizio	2.01.7.01.01.01.00
VI	*Risultato economico dell'esercizio*	*2.01.7.01.01.01.01*
I	**Fondi per rischi e oneri**	**2.02.0.00.00.00.00**
II	**Fondi per trattamento di quiescenza e simili**	**2.02.1.00.00.00.00**
III	**Fondi per trattamento di quiescenza e simili**	**2.02.1.01.00.00.00**
IV	Fondi per trattamento di quiescenza e simili	2.02.1.01.01.00.00
V	Fondi per trattamento di quiescenza e simili	2.02.1.01.01.01.00
VI	*Fondi per trattamento di quiescenza e simili*	*2.02.1.01.01.01.01*
II	**Fondi per imposte**	**2.02.2.00.00.00.00**
III	**Fondi per imposte**	**2.02.2.01.00.00.00**
IV	Fondi per imposte	2.02.2.01.01.00.00
V	Fondi per imposte	2.02.2.01.01.01.00
VI	*Fondi per imposte*	*2.02.2.01.01.01.01*
II	**Fondo per rinnovi contrattuali**	**2.02.3.00.00.00.00**
III	**Fondo per rinnovi contrattuali**	**2.02.3.01.00.00.00**
IV	Fondo per rinnovi contrattuali	2.02.3.01.01.00.00
V	Fondo per rinnovi contrattuali	2.02.3.01.01.01.00
VI	*Fondo per rinnovi contrattuali*	*2.02.3.01.01.01.01*
II	**Fondo svalutazione partecipazioni**	**2.02.4.00.00.00.00**
III	**Fondo svalutazione partecipazioni**	**2.02.4.01.00.00.00**
IV	Fondo svalutazione partecipazioni	2.02.4.01.01.00.00
V	Fondo svalutazione partecipazioni	2.02.4.01.01.01.00
VI	*Fondo svalutazione partecipazioni*	*2.02.4.01.01.01.01*
II	**Fondo per svalutazione crediti**	**2.02.5.00.00.00.00**
III	**Fondo per svalutazione crediti**	**2.02.5.01.00.00.00**
IV	Fondo per svalutazione crediti	2.02.5.01.01.00.00

V	Fondo per svalutazione crediti	2.02.5.01.01.01.00
VI	*Fondo per svalutazione crediti*	*2.02.5.01.01.01.01*
II	**Fondo per altri rischi e oneri**	**2.02.9.00.00.00.00**
III	**Fondo per altri rischi e oneri**	**2.02.9.99.00.00.00**
IV	Fondo per altri rischi e oneri	2.02.9.99.99.00.00
V	Fondo per altri rischi e oneri	2.02.9.99.99.99.00
VI	*Fondo per altri rischi e oneri*	*2.02.9.99.99.99.01*
I	**Fondi ammortamento**	**2.03.0.00.00.00.00**
II	**Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali**	**2.03.1.00.00.00.00**
III	**Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento**	**2.03.1.01.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento costi di impianto	2.03.1.01.01.00.00
V	Fondo ammortamento costi di impianto	2.03.1.01.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento costi di impianto*	*2.03.1.01.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento costi di ampliamento	2.03.1.01.02.00.00
V	Fondo ammortamento costi di ampliamento	2.03.1.01.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento costi di ampliamento*	*2.03.1.01.02.01.01*
III	**Fondo ammortamento costi di sviluppo**	**2.03.1.02.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento costi di sviluppo	2.03.1.02.01.00.00
V	Fondo ammortamento costi di sviluppo	2.03.1.02.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento costi di sviluppo*	*2.03.1.02.01.01.01*
III	**Fondo ammortamento diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software**	**2.03.1.03.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento brevetti	2.03.1.03.01.00.00
V	Fondo ammortamento brevetti	2.03.1.03.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento brevetti*	*2.03.1.03.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore	2.03.1.03.02.00.00
V	Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore	2.03.1.03.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore*	*2.03.1.03.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento software	2.03.1.03.03.00.00
V	Fondo ammortamento software	2.03.1.03.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento software*	*2.03.1.03.03.01.01*
IV	Fondo ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.03.1.03.04.00.00
V	Fondo ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.03.1.03.04.01.00
VI	*Fondo ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*2.03.1.03.04.01.01*
III	**Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**2.03.1.04.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento concessioni	2.03.1.04.01.00.00
V	Fondo ammortamento concessioni	2.03.1.04.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento concessioni*	*2.03.1.04.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento licenze	2.03.1.04.02.00.00
V	Fondo ammortamento licenze	2.03.1.04.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento licenze*	*2.03.1.04.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento marchi	2.03.1.04.03.00.00
V	Fondo ammortamento marchi	2.03.1.04.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento marchi*	*2.03.1.04.03.01.01*
IV	Fondo ammortamento di altri diritti assimilati	2.03.1.04.99.00.00
V	Fondo ammortamento di altri diritti assimilati	2.03.1.04.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento di altri diritti assimilati*	*2.03.1.04.99.99.01*
III	**Fondo ammortamento avviamento**	**2.03.1.05.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento avviamento	2.03.1.05.01.00.00
V	Fondo ammortamento avviamento	2.03.1.05.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento avviamento*	*2.03.1.05.01.01.01*
III	**Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**	**2.03.1.06.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento di diritti reali di godimento	2.03.1.06.01.00.00
V	Fondo ammortamento di diritti reali di godimento	2.03.1.06.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento di diritti reali di godimento*	*2.03.1.06.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.03.1.06.02.00.00
V	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.03.1.06.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*2.03.1.06.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2.03.1.06.03.00.00

V	Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	2.03.1.06.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*	*2.03.1.06.03.01.01*
IV	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	2.03.1.06.99.00.00
V	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	2.03.1.06.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali*	*2.03.1.06.99.99.01*
II	**Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali**	**2.03.2.00.00.00.00**
III	**Fondo ammortamento fabbricati e infrastrutture**	**2.03.2.01.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo	2.03.2.01.01.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo	2.03.2.01.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso abitativo*	*2.03.2.01.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale	2.03.2.01.02.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale	2.03.2.01.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso commerciale*	*2.03.2.01.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati strumentali	2.03.2.01.03.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati strumentali	2.03.2.01.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati strumentali*	*2.03.2.01.03.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico	2.03.2.01.04.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico	2.03.2.01.04.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati ad uso scolastico*	*2.03.2.01.04.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2.03.2.01.05.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2.03.2.01.05.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie*	*2.03.2.01.05.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	2.03.2.01.06.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	2.03.2.01.06.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere*	*2.03.2.01.06.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati rurali	2.03.2.01.07.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati rurali	2.03.2.01.07.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati rurali*	*2.03.2.01.07.01.01*
IV	Fondo ammortamento fabbricati militari	2.03.2.01.08.00.00
V	Fondo ammortamento fabbricati militari	2.03.2.01.08.01.00
VI	*Fondo ammortamento fabbricati militari*	*2.03.2.01.08.01.01*
IV	Fondo ammortamento impianti sportivi	2.03.2.01.09.00.00
V	Fondo ammortamento impianti sportivi	2.03.2.01.09.01.00
VI	*Fondo ammortamento impianti sportivi*	*2.03.2.01.09.01.01*
IV	Fondo ammortamento infrastrutture telematiche	2.03.2.01.10.00.00
V	Fondo ammortamento infrastrutture telematiche	2.03.2.01.10.01.00
VI	*Fondo ammortamento infrastrutture telematiche*	*2.03.2.01.10.01.01*
IV	Fondo ammortamento infrastrutture idrauliche	2.03.2.01.11.00.00
V	Fondo ammortamento infrastrutture idrauliche	2.03.2.01.11.01.00
VI	*Fondo ammortamento infrastrutture idrauliche*	*2.03.2.01.11.01.01*
IV	Fondo ammortamento infrastrutture stradali	2.03.2.01.12.00.00
V	Fondo ammortamento infrastrutture stradali	2.03.2.01.12.01.00
VI	*Fondo ammortamento infrastrutture stradali*	*2.03.2.01.12.01.01*
IV	Fondo ammortamento altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	2.03.2.01.13.00.00
V	Fondo ammortamento altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)	2.03.2.01.13.01.00
VI	*Fondo ammortamento altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)*	*2.03.2.01.13.01.01*
IV	Fondo ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali	2.03.2.01.14.00.00
V	Fondo ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali	2.03.2.01.14.01.00
VI	*Fondo ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali*	*2.03.2.01.14.01.01*
IV	Fondo ammortamento teatri	2.03.2.01.15.00.00
V	Fondo ammortamento teatri	2.03.2.01.15.01.00
VI	*Fondo ammortamento teatri*	*2.03.2.01.15.01.01*
IV	Fondo ammortamento opere destinate al culto	2.03.2.01.16.00.00
V	Fondo ammortamento opere destinate al culto	2.03.2.01.16.01.00
VI	*Fondo ammortamento opere destinate al culto*	*2.03.2.01.16.01.01*
IV	Fondo ammortamento beni immobili	2.03.2.01.17.00.00
V	Fondo ammortamento beni immobili	2.03.2.01.17.01.00
VI	*Fondo ammortamento beni immobili*	*2.03.2.01.17.01.01*

IV	Fondo ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	2.03.2.01.99.00.00
V	Fondo ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	2.03.2.01.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento altri fabbricati e infrastrutture*	*2.03.2.01.99.99.01*
III	**Fondo ammortamento impianti e macchinari**	**2.03.2.02.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento impianti	2.03.2.02.01.00.00
V	Fondo ammortamento impianti	2.03.2.02.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento impianti*	*2.03.2.02.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento macchinari	2.03.2.02.02.00.00
V	Fondo ammortamento macchinari	2.03.2.02.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento macchinari*	*2.03.2.02.02.01.01*
III	**Fondo ammortamento attrezzature**	**2.03.2.03.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	2.03.2.03.01.00.00
V	Fondo ammortamento attrezzature scientifiche	2.03.2.03.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento attrezzature scientifiche*	*2.03.2.03.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	2.03.2.03.02.00.00
V	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	2.03.2.03.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento attrezzature sanitarie*	*2.03.2.03.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento altre attrezzature	2.03.2.03.99.00.00
V	Fondo ammortamento altre attrezzature	2.03.2.03.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento altre attrezzature*	*2.03.2.03.99.99.01*
III	**Fondo ammortamento armi e armamenti**	**2.03.2.04.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	2.03.2.04.01.00.00
V	Fondo ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	2.03.2.04.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto*	*2.03.2.04.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	2.03.2.04.02.00.00
V	Fondo ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	2.03.2.04.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto*	*2.03.2.04.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	2.03.2.04.03.00.00
V	Fondo ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	2.03.2.04.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto*	*2.03.2.04.03.01.01*
IV	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	2.03.2.04.04.00.00
V	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	2.03.2.04.04.01.00
VI	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri*	*2.03.2.04.04.01.01*
IV	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	2.03.2.04.05.00.00
V	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	2.03.2.04.05.01.00
VI	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari aerei*	*2.03.2.04.05.01.01*
IV	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	2.03.2.04.06.00.00
V	Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	2.03.2.04.06.01.00
VI	*Fondo ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*	*2.03.2.04.06.01.01*
IV	Fondo ammortamento altri armamenti e mezzi militari	2.03.2.04.07.00.00
V	Fondo ammortamento altri armamenti e mezzi militari	2.03.2.04.07.01.00
VI	*Fondo ammortamento altri armamenti e mezzi militari*	*2.03.2.04.07.01.01*
IV	Fondo ammortamento scorte militari	2.03.2.04.08.00.00
V	Fondo ammortamento scorte militari	2.03.2.04.08.01.00
VI	*Fondo ammortamento scorte militari*	*2.03.2.04.08.01.01*
IV	Fondo ammortamento altre armi	2.03.2.04.99.00.00
V	Fondo ammortamento altre armi	2.03.2.04.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento altre armi*	*2.03.2.04.99.99.01*
III	**Fondo ammortamento altri beni materiali**	**2.03.2.05.00.00.00**
IV	Fondo ammortamento mezzi di trasporto civile	2.03.2.05.01.00.00
V	Fondo ammortamento mezzi di trasporto civile	2.03.2.05.01.01.00
VI	*Fondo ammortamento mezzi di trasporto civile*	*2.03.2.05.01.01.01*
IV	Fondo ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	2.03.2.05.02.00.00
V	Fondo ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	2.03.2.05.02.01.00
VI	*Fondo ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico*	*2.03.2.05.02.01.01*
IV	Fondo ammortamento hardware	2.03.2.05.03.00.00
V	Fondo ammortamento hardware	2.03.2.05.03.01.00
VI	*Fondo ammortamento hardware*	*2.03.2.05.03.01.01*
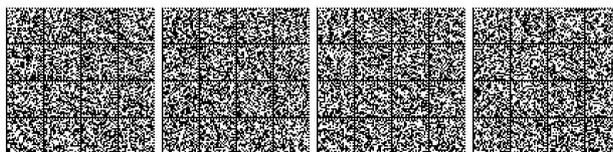
IV	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	2.03.2.05.04.00.00
V	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	2.03.2.05.04.01.00
VI	*Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio*	*2.03.2.05.04.01.01*
IV	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.03.2.05.05.00.00
V	Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.03.2.05.05.01.00
VI	*Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze*	*2.03.2.05.05.01.01*
IV	Fondo ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.03.2.05.06.00.00
V	Fondo ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.03.2.05.06.01.00
VI	*Fondo ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico*	*2.03.2.05.06.01.01*
IV	Fondo ammortamento materiale bibliografico	2.03.2.05.07.00.00
V	Fondo ammortamento materiale bibliografico	2.03.2.05.07.01.00
VI	*Fondo ammortamento materiale bibliografico*	*2.03.2.05.07.01.01*
IV	Fondo ammortamento strumenti musicali	2.03.2.05.08.00.00
V	Fondo ammortamento strumenti musicali	2.03.2.05.08.01.00
VI	*Fondo ammortamento strumenti musicali*	*2.03.2.05.08.01.01*
IV	Fondo ammortamento risorse biologiche	2.03.2.05.09.00.00
V	Fondo ammortamento risorse biologiche	2.03.2.05.09.01.00
VI	*Fondo ammortamento risorse biologiche*	*2.03.2.05.09.01.01*
IV	Fondo ammortamento altri beni materiali	2.03.2.05.99.00.00
V	Fondo ammortamento altri beni materiali	2.03.2.05.99.99.00
VI	*Fondo ammortamento altri beni materiali*	*2.03.2.05.99.99.01*
I	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**2.04.0.00.00.00.00**
II	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**2.04.1.00.00.00.00**
III	**Trattamento di fine rapporto di lavoro**	**2.04.1.01.00.00.00**
IV	Trattamento di fine rapporto di lavoro	2.04.1.01.01.00.00
V	Trattamento di fine rapporto di lavoro	2.04.1.01.01.01.00
VI	*Trattamento di fine rapporto di lavoro*	*2.04.1.01.01.01.01*
I	**Debiti**	**2.05.0.00.00.00.00**
II	**Debiti da finanziamento**	**2.05.1.00.00.00.00**
III	**Titoli**	**2.05.1.01.00.00.00**
IV	Titoli di Stato a breve termine	2.05.1.01.01.00.00
V	Titoli di Stato a breve termine	2.05.1.01.01.01.00
VI	*Titoli di Stato a breve termine*	*2.05.1.01.01.01.01*
IV	Titoli di Stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.00.00
V	Titoli di Stato a medio/lungo termine	2.05.1.01.02.01.00
VI	*Titoli di Stato a medio/lungo termine*	*2.05.1.01.02.01.01*
IV	Titoli delle Amministrazioni locali a breve termine	2.05.1.01.03.00.00
V	Titoli delle Amministrazioni locali a breve termine	2.05.1.01.03.01.00
VI	*Titoli delle Amministrazioni locali a breve termine*	*2.05.1.01.03.01.01*
IV	Titoli delle Amministrazioni locali a medio/lungo termine	2.05.1.01.04.00.00
V	Titoli delle Amministrazioni locali a medio/lungo termine	2.05.1.01.04.01.00
VI	*Titoli delle Amministrazioni locali a medio/lungo termine*	*2.05.1.01.04.01.01*
IV	Titoli delle altre Amministrazioni a breve termine	2.05.1.01.05.00.00
V	Titoli delle altre Amministrazioni a breve termine	2.05.1.01.05.01.00
VI	*Titoli delle altre Amministrazioni a breve termine*	*2.05.1.01.05.01.01*
IV	Titoli delle altre Amministrazioni a medio/lungo termine	2.05.1.01.06.00.00
V	Titoli delle altre Amministrazioni a medio/lungo termine	2.05.1.01.06.01.00
VI	*Titoli delle altre Amministrazioni a medio/lungo termine*	*2.05.1.01.06.01.01*
III	**Obbligazioni**	**2.05.1.02.00.00.00**
IV	Obbligazioni	2.05.1.02.01.00.00
V	Obbligazioni	2.05.1.02.01.01.00
VI	*Obbligazioni*	*2.05.1.02.01.01.01*
III	**Obbligazioni convertibili**	**2.05.1.03.00.00.00**
IV	Obbligazioni convertibili	2.05.1.03.01.00.00
V	Obbligazioni convertibili	2.05.1.03.01.01.00
VI	*Obbligazioni convertibili*	*2.05.1.03.01.01.01*
III	**Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti**	**2.05.1.04.00.00.00**
IV	Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti	2.05.1.04.01.00.00

V	Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti	2.05.1.04.01.01.00
VI	*Debiti verso soci e partecipanti per finanziamenti*	*2.05.1.04.01.01.01*
III	**Debiti verso banche**	**2.05.1.05.00.00.00**
IV	Debiti per anticipazioni	2.05.1.05.01.00.00
V	Debiti per anticipazioni	2.05.1.05.01.01.00
VI	*Debiti per anticipazioni*	*2.05.1.05.01.01.01*
IV	Debiti per finanziamenti a breve termine	2.05.1.05.02.00.00
V	Debiti per finanziamenti a breve termine	2.05.1.05.02.01.00
VI	*Debiti per finanziamenti a breve termine*	*2.05.1.05.02.01.01*
IV	Debiti per finanziamenti a lungo termine	2.05.1.05.03.00.00
V	Debiti per finanziamenti a lungo termine	2.05.1.05.03.01.00
VI	*Debiti per finanziamenti a lungo termine*	*2.05.1.05.03.01.01*
IV	Altri debiti verso banche	2.05.1.05.99.00.00
V	Altri debiti verso banche	2.05.1.05.99.99.00
VI	*Altri debiti verso banche*	*2.05.1.05.99.99.01*
III	**Debiti verso altri finanziatori**	**2.05.1.06.00.00.00**
IV	Debiti verso imprese	2.05.1.06.01.00.00
V	Debiti verso imprese	2.05.1.06.01.01.00
VI	*Debiti verso imprese*	*2.05.1.06.01.01.01*
IV	Debiti verso altri soggetti	2.05.1.06.99.00.00
V	Debiti verso altri soggetti	2.05.1.06.99.99.00
VI	*Debiti verso altri soggetti*	*2.05.1.06.99.99.01*
III	**Debiti rappresentati da titoli di credito**	**2.05.1.07.00.00.00**
IV	Debiti rappresentati da titoli di credito	2.05.1.07.01.00.00
V	Debiti rappresentati da titoli di credito	2.05.1.07.01.01.00
VI	*Debiti rappresentati da titoli di credito*	*2.05.1.07.01.01.01*
III	**Acconti ricevuti**	**2.05.1.08.00.00.00**
IV	Acconti ricevuti	2.05.1.08.01.00.00
V	Acconti ricevuti	2.05.1.08.01.01.00
VI	*Acconti ricevuti*	*2.05.1.08.01.01.01*
II	**Debiti di funzionamento**	**2.05.2.00.00.00.00**
III	**Debiti per prestazioni ricevute (fornitori)**	**2.05.2.01.00.00.00**
IV	Debiti verso Amministrazioni Centrali	2.05.2.01.01.00.00
V	Debiti verso Amministrazioni Centrali	2.05.2.01.01.01.00
VI	*Debiti verso Amministrazioni Centrali*	*2.05.2.01.01.01.01*
IV	Debiti verso Amministrazioni Locali	2.05.2.01.02.00.00
V	Debiti verso Amministrazioni Locali	2.05.2.01.02.01.00
VI	*Debiti verso Amministrazioni Locali*	*2.05.2.01.02.01.01*
IV	Debiti verso Enti di Previdenza e Assistenza	2.05.2.01.03.00.00
V	Debiti verso Enti di Previdenza e Assistenza	2.05.2.01.03.01.00
VI	*Debiti verso Enti di Previdenza e Assistenza*	*2.05.2.01.03.01.01*
IV	Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute	2.05.2.01.99.00.00
V	Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute	2.05.2.01.99.99.00
VI	*Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute*	*2.05.2.01.99.99.01*
III	**Debiti verso Soggetti controllati (fornitori)**	**2.05.2.02.00.00.00**
IV	Debiti verso Soggetti controllati (fornitori)	2.05.2.02.01.00.00
V	Debiti verso Soggetti controllati (fornitori)	2.05.2.02.01.01.00
VI	*Debiti verso Soggetti controllati (fornitori)*	*2.05.2.02.01.01.01*
III	**Debiti verso Soggetti collegati (fornitori)**	**2.05.2.03.00.00.00**
IV	Debiti verso Soggetti collegati (fornitori)	2.05.2.03.01.00.00
V	Debiti verso Soggetti collegati (fornitori)	2.05.2.03.01.01.00
VI	*Debiti verso Soggetti collegati (fornitori)*	*2.05.2.03.01.01.01*
III	**Debiti verso Soggetti controllanti (fornitori)**	**2.05.2.04.00.00.00**
IV	Debiti verso Soggetti controllanti (fornitorii)	2.05.2.04.01.00.00
V	Debiti verso Soggetti controllanti (fornitorii)	2.05.2.04.01.01.00
VI	*Debiti verso Soggetti controllanti (fornitorii)*	*2.05.2.04.01.01.01*
III	**Debiti verso Soggetti (fornitori) sottoposti al controllo delle controllanti**	**2.05.2.05.00.00.00**
IV	Debiti verso Soggetti (fornitori) sottoposti al controllo delle controllanti	2.05.2.05.01.00.00
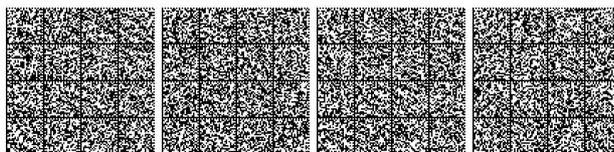
V	Debiti verso Soggetti (fornitori) sottoposti al controllo delle controllanti	2.05.2.05.01.01.00
VI	*Debiti verso Soggetti (fornitori) sottoposti al controllo delle controllanti*	*2.05.2.05.01.01.01*
III	**Debiti tributari**	**2.05.2.06.00.00.00**
IV	Erario c/Iva da split payment	2.05.2.06.01.00.00
V	Erario c/Iva da split payment	2.05.2.06.01.01.00
VI	*Erario c/Iva da split payment*	*2.05.2.06.01.01.01*
V	Debiti per versamenti Iva da split payment	2.05.2.06.01.02.00
VI	*Debiti per versamenti Iva da split payment*	*2.05.2.06.01.02.01*
V	Erario c/ritenute	2.05.2.06.01.03.00
VI	*Erario c/ritenute*	*2.05.2.06.01.03.01*
V	Debiti per versamenti ritenute erariali	2.05.2.06.01.04.00
VI	*Debiti per versamenti ritenute erariali*	*2.05.2.06.01.04.01*
V	Altri debiti tributari	2.05.2.06.01.05.00
VI	*Altri debiti tributari*	*2.05.2.06.01.05.01*
IV	Debiti per rimborso di imposte	2.05.2.06.02.00.00
V	Debiti per rimborso di imposte	2.05.2.06.02.01.00
VI	*Debiti per rimborso di imposte*	*2.05.2.06.02.01.01*
III	**Debiti verso Enti di previdenza e di sicurezza sociale**	**2.05.2.07.00.00.00**
IV	Enti di previdenza c/ritenute previdenziali	2.05.2.07.01.00.00
V	Enti di previdenza c/ritenute previdenziali	2.05.2.07.01.01.00
VI	*Enti di previdenza c/ritenute previdenziali*	*2.05.2.07.01.01.01*
V	Debiti per versamenti di ritenute previdenziali	2.05.2.07.01.02.00
VI	*Debiti per versamenti di ritenute previdenziali*	*2.05.2.07.01.02.01*
V	Altri debiti verso enti di previdenza e sicurezza sociale	2.05.2.07.01.03.00
VI	*Altri debiti verso enti di previdenza e sicurezza sociale*	*2.05.2.07.01.03.01*
III	**Debiti per contributi concessi**	**2.05.2.08.00.00.00**
IV	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni centrali	2.05.2.08.01.00.00
V	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni centrali	2.05.2.08.01.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni centrali*	*2.05.2.08.01.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni locali	2.05.2.08.02.00.00
V	Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni locali	2.05.2.08.02.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi ad Amministrazioni locali*	*2.05.2.08.02.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi ad Enti di previdenza ed assistenza	2.05.2.08.03.00.00
V	Debiti per contributi concessi ad Enti di previdenza ed assistenza	2.05.2.08.03.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi ad Enti di previdenza ed assistenza*	*2.05.2.08.03.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi all'Unione Europea	2.05.2.08.04.00.00
V	Debiti per contributi concessi all'Unione Europea	2.05.2.08.04.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi all'Unione Europea*	*2.05.2.08.04.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri e Stati esteri	2.05.2.08.05.00.00
V	Debiti per contributi concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri e Stati esteri	2.05.2.08.05.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi a Organismi Internazionali e Stati esteri e Stati esteri*	*2.05.2.08.05.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi a Famiglie e ISP	2.05.2.08.06.00.00
V	Debiti per contributi concessi a Famiglie e ISP	2.05.2.08.06.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi a Famiglie e ISP*	*2.05.2.08.06.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi a Imprese	2.05.2.08.07.00.00
V	Debiti per contributi concessi a Imprese	2.05.2.08.07.01.00
VI	*Debiti per contributi concessi a Imprese*	*2.05.2.08.07.01.01*
IV	Debiti per contributi concessi ad altri Soggetti	2.05.2.08.99.00.00
V	Debiti per contributi concessi ad altri Soggetti	2.05.2.08.99.99.00
VI	*Debiti per contributi concessi ad altri Soggetti*	*2.05.2.08.99.99.01*
III	**Fatture da ricevere**	**2.05.2.09.00.00.00**
IV	Fatture da ricevere	2.05.2.09.01.00.00
V	Fatture da ricevere	2.05.2.09.01.01.00
VI	*Fatture da ricevere*	*2.05.2.09.01.01.01*
III	**Debiti verso dipendenti**	**2.05.2.10.00.00.00**
IV	Debiti verso dipendenti	2.05.2.10.01.00.00
V	Debiti verso dipendenti	2.05.2.10.01.01.00
VI	*Debiti verso dipendenti*	*2.05.2.10.01.01.01*

III	**Altri debiti**	**2.05.2.99.00.00.00**
IV	Altri debiti	2.05.2.99.99.00.00
V	Altri debiti	2.05.2.99.99.99.00
VI	*Altri debiti*	*2.05.2.99.99.99.01*
I	**Ratei e risconti**	**2.06.0.00.00.00.00**
II	**Ratei passivi**	**2.06.1.00.00.00.00**
III	**Ratei passivi**	**2.06.1.01.00.00.00**
IV	Ratei passivi	2.06.1.01.01.00.00
V	Ratei passivi	2.06.1.01.01.01.00
VI	*Ratei passivi*	*2.06.1.01.01.01.01*
II	**Risconti passivi**	**2.06.2.00.00.00.00**
III	**Risconti passivi**	**2.06.2.01.00.00.00**
IV	Risconti passivi	2.06.2.01.01.00.00
V	Risconti passivi	2.06.2.01.01.01.00
VI	*Risconti passivi*	*2.06.2.01.01.01.01*
II	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti**	**2.06.3.00.00.00.00**
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Amministrazioni Centrali**	**2.06.3.01.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	2.06.3.01.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amministrazioni centrali dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali	2.06.3.01.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organi costituzionali, di rilievo costituzionale, Amminist*	*2.06.3.01.01.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.06.3.01.02.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	2.06.3.01.02.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'a*	*2.06.3.01.02.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.06.3.01.03.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.06.3.01.03.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e cultural*	*2.06.3.01.03.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di ricerca	2.06.3.01.04.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di ricerca	2.06.3.01.04.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di ricerca*	*2.06.3.01.04.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Amministrazioni Locali**	**2.06.3.02.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Regioni e province autonome	2.06.3.02.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Regioni e province autonome	2.06.3.02.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Regioni e province autonome*	*2.06.3.02.01.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	2.06.3.02.02.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	2.06.3.02.02.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni*	*2.06.3.02.02.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi sanitari	2.06.3.02.03.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi sanitari	2.06.3.02.03.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi sanitari*	*2.06.3.02.03.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	2.06.3.02.04.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali	2.06.3.02.04.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'a*	*2.06.3.02.04.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	2.06.3.02.05.00.00

V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali	2.06.3.02.05.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e cultural*	*2.06.3.02.05.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Altre amministrazioni locali	2.06.3.02.99.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Altre amministrazioni locali	2.06.3.02.99.99.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Altre amministrazioni locali*	*2.06.3.02.99.99.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza**	**2.06.3.03.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	2.06.3.03.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza	2.06.3.03.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Enti di Previdenza e Assistenza*	*2.06.3.03.01.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea**	**2.06.3.04.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea	2.06.3.04.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea	2.06.3.04.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti dall'Unione Europea*	*2.06.3.04.01.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri**	**2.06.3.05.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	2.06.3.05.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri	2.06.3.05.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Organismi Internazionali e Stati esteri*	*2.06.3.05.01.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP**	**2.06.3.06.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP	2.06.3.06.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP	2.06.3.06.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Famiglie e ISP*	*2.06.3.06.01.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da Imprese**	**2.06.3.07.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese pubbliche	2.06.3.07.01.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese pubbliche	2.06.3.07.01.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese pubbliche*	*2.06.3.07.01.01.01*
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese private	2.06.3.07.02.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese private	2.06.3.07.02.01.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da imprese private*	*2.06.3.07.02.01.01*
III	**Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti**	**2.06.3.99.00.00.00**
IV	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti	2.06.3.99.99.00.00
V	Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti	2.06.3.99.99.99.00
VI	*Risconti passivi per contributi agli investimenti ottenuti da altri Soggetti*	*2.06.3.99.99.99.01*
II	**Riserve tecniche**	**2.06.4.00.00.00.00**
III	**Riserve tecniche**	**2.06.4.01.00.00.00**
IV	Riserve tecniche	2.06.4.01.01.00.00
V	Riserve tecniche	2.06.4.01.01.01.00
VI	*Riserve tecniche*	*2.06.4.01.01.01.01*
SEZ	**Conti d'ordine**	**5.00.0.00.00.00.00**
I	**Impegni**	**5.01.0.00.00.00.00**
II	**Impegni finanziari**	**5.01.1.00.00.00.00**
III	**Impegni finanziari per fondi**	**5.01.1.01.00.00.00**
IV	Impegni finanziari per fondi	5.01.1.01.01.00.00
V	Impegni finanziari per fondi	5.01.1.01.01.01.00
VI	*Impegni finanziari per fondi*	*5.01.1.01.01.01.01*
III	**Impegni finanziari per costi anno futuro**	**5.01.1.02.00.00.00**
IV	Impegni finanziari per costi anno futuro	5.01.1.02.01.00.00
V	Impegni finanziari per costi anno futuro	5.01.1.02.01.01.00
VI	*Impegni finanziari per costi anno futuro*	*5.01.1.02.01.01.01*
III	**Impegni finanziari per investimenti da effettuare**	**5.01.1.03.00.00.00**
IV	Impegni finanziari per investimenti da effettuare	5.01.1.03.01.00.00

V	Impegni finanziari per investimenti da effettuare	5.01.1.03.01.01.00
VI	*Impegni finanziari per investimenti da effettuare*	*5.01.1.03.01.01.01*
III	**Creditori per impegni finanziari**	**5.01.1.04.00.00.00**
IV	Creditori per impegni finanziari	5.01.1.04.01.00.00
V	Creditori per impegni finanziari	5.01.1.04.01.01.00
VI	*Creditori per impegni finanziari*	*5.01.1.04.01.01.01*
III	**Impegni finanziari per canoni leasing a scadere**	**5.01.1.05.00.00.00**
IV	Impegni finanziari per canoni leasing a scadere	5.01.1.05.01.00.00
V	Impegni finanziari per canoni leasing a scadere	5.01.1.05.01.01.00
VI	*Impegni finanziari per canoni leasing a scadere*	*5.01.1.05.01.01.01*
III	**Creditori c/leasing**	**5.01.1.06.00.00.00**
IV	Creditori c/leasing	5.01.1.06.01.00.00
V	Creditori c/leasing	5.01.1.06.01.01.00
VI	*Creditori c/leasing*	*5.01.1.06.01.01.01*
III	**Impegni su esercizi futuri**	**5.01.1.07.00.00.00**
IV	Impegni su esercizi futuri	5.01.1.07.01.00.00
V	Impegni su esercizi futuri	5.01.1.07.01.01.00
VI	*Impegni su esercizi futuri*	*5.01.1.07.01.01.01*
III	**Creditori per impegni su esercizi futuri**	**5.01.1.08.00.00.00**
IV	Creditori per impegni su esercizi futuri	5.01.1.08.01.00.00
V	Creditori per impegni su esercizi futuri	5.01.1.08.01.01.00
VI	*Creditori per impegni su esercizi futuri*	*5.01.1.08.01.01.01*
II	**Altri impegni**	**5.01.2.00.00.00**
III	**Beni di terzi presso di noi**	**5.01.2.00.00.00**
IV	Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.01.00.00
V	Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.01.01.00
VI	*Contributi agli investimenti da effettuare*	*5.01.2.01.01.01*
IV	Beni di terzi in uso	5.01.2.01.00.00
V	Beni di terzi in uso	5.01.2.01.01.00
VI	*Beni di terzi in uso*	*5.01.2.01.01.01*
IV	Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.02.00.00
V	Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.02.01.00
VI	*Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare*	*5.01.2.02.01.01*
IV	Depositanti di beni	5.01.2.02.00.00
V	Depositanti di beni	5.01.2.02.01.00
VI	*Depositanti di beni*	*5.01.2.02.01.01*
III	**Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare**	**5.01.2.02.00.00.00**
III	**Depositanti di beni**	**5.01.2.02.00.00.00**
IV	**Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare**	**5.01.2.02.01.00.00**
IV	Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.02.01.00.00
IV	**Depositanti di beni**	**5.01.2.02.01.00.00**
IV	Depositanti di beni	5.01.2.02.01.00.00
V	Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare	5.01.2.02.01.01.00
V	Depositanti di beni	5.01.2.02.01.01.00
VI	*Creditori per Contributi agli investimenti da effettuare*	*5.01.2.02.01.01.01*
VI	*Depositanti di beni*	*5.01.2.02.01.01.01*
I	**Beni**	**5.02.0.00.00.00.00**
II	**Beni propri presso terzi**	**5.02.1.00.00.00.00**
III	**Beni dati in uso a terzi**	**5.02.1.01.00.00.00**
IV	Beni dati in uso a terzi	5.02.1.01.01.00.00
V	Beni dati in uso a terzi	5.02.1.01.01.01.00
VI	*Beni dati in uso a terzi*	*5.02.1.01.01.01.01*
III	**Depositari di beni propri**	**5.02.1.02.00.00.00**
IV	Depositari di beni propri	5.02.1.02.01.00.00
V	Depositari di beni propri	5.02.1.02.01.01.00
VI	*Depositari di beni propri*	*5.02.1.02.01.01.01*
I	**Garanzie**	**5.03.0.00.00.00.00**
II	**Garanzie prestate ad Amministrazioni Pubbliche**	**5.03.1.00.00.00.00**
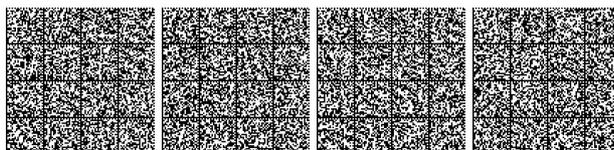
III	**Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche**	**5.03.1.01.00.00.00**
IV	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.01.01.00.00
V	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.01.01.01.00
VI	*Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche*	*5.03.1.01.01.01.01*
III	**Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche**	**5.03.1.02.00.00.00**
IV	Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.02.01.00.00
V	Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.02.01.01.00
VI	*Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche*	*5.03.1.02.01.01.01*
III	**Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche**	**5.03.1.03.00.00.00**
IV	Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.03.01.00.00
V	Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.03.01.01.00
VI	*Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche*	*5.03.1.03.01.01.01*
III	**Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche**	**5.03.1.04.00.00.00**
IV	Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.04.01.00.00
V	Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.03.1.04.01.01.00
VI	*Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche*	*5.03.1.04.01.01.01*
II	**Garanzie prestate a Soggetti controllati**	**5.03.2.00.00.00.00**
III	**Fidejussioni per conto di Soggetti controllati**	**5.03.2.01.00.00.00**
IV	Fidejussioni per conto di Soggetti controllati	5.03.2.01.01.00.00
V	Fidejussioni per conto di Soggetti controllati	5.03.2.01.01.01.00
VI	*Fidejussioni per conto di Soggetti controllati*	*5.03.2.01.01.01.01*
III	**Debitori per fideussioni a favore di Soggetti controllati**	**5.03.2.02.00.00.00**
IV	Debitori per fideussioni a favore di Soggetti controllati	5.03.2.02.01.00.00
V	Debitori per fideussioni a favore di Soggetti controllati	5.03.2.02.01.01.00
VI	*Debitori per fideussioni a favore di Soggetti controllati*	*5.03.2.02.01.01.01*
III	**Altre garanzie per conto di Soggetti controllati**	**5.03.2.03.00.00.00**
IV	Altre garanzie per conto di Soggetti controllati	5.03.2.03.01.00.00
V	Altre garanzie per conto di Soggetti controllati	5.03.2.03.01.01.00
VI	*Altre garanzie per conto di Soggetti controllati*	*5.03.2.03.01.01.01*
III	**Debitori per altre garanzie a favore di Soggetti controllati**	**5.03.2.04.00.00.00**
IV	Debitori per altre garanzie a favore di Soggetti controllati	5.03.2.04.01.00.00
V	Debitori per altre garanzie a favore di Soggetti controllati	5.03.2.04.01.01.00
VI	*Debitori per altre garanzie a favore di Soggetti controllati*	*5.03.2.04.01.01.01*
II	**Garanzie prestate a Soggetti collegati**	**5.03.3.00.00.00.00**
III	**Fidejussioni per conto di Soggetti collegati**	**5.03.3.01.00.00.00**
IV	Fidejussioni per conto di Soggetti collegati	5.03.3.01.01.00.00
V	Fidejussioni per conto di Soggetti collegati	5.03.3.01.01.01.00
VI	*Fidejussioni per conto di Soggetti collegati*	*5.03.3.01.01.01.01*
III	**Debitori per fideussioni a favore di Soggetti collegati**	**5.03.3.02.00.00.00**
IV	Debitori per fideussioni a favore di Soggetti collegati	5.03.3.02.01.00.00
V	Debitori per fideussioni a favore di Soggetti collegati	5.03.3.02.01.01.00
VI	*Debitori per fideussioni a favore di Soggetti collegati*	*5.03.3.02.01.01.01*
III	**Altre garanzie per conto di Soggetti collegati**	**5.03.3.03.00.00.00**
IV	Altre garanzie per conto di Soggetti collegati	5.03.3.03.01.00.00
V	Altre garanzie per conto di Soggetti collegati	5.03.3.03.01.01.00
VI	*Altre garanzie per conto di Soggetti collegati*	*5.03.3.03.01.01.01*
III	**Debitori per altre garanzie a favore di Soggetti collegati**	**5.03.3.04.00.00.00**
II	**Garanzie prestate ad altri Soggetti**	**5.03.4.00.00.00.00**
III	**Fidejussioni per conto di altri Soggetti**	**5.03.4.01.00.00.00**
IV	Fidejussioni per conto di altri Soggetti	5.03.4.01.01.00.00
V	Fidejussioni per conto di altri Soggetti	5.03.4.01.01.01.00
VI	*Fidejussioni per conto di altri Soggetti*	*5.03.4.01.01.01.01*
III	**Debitori per fideussioni a favore altri Soggetti**	**5.03.4.02.00.00.00**
IV	Debitori per fideussioni a favore altri Soggetti	5.03.4.02.01.00.00
V	Debitori per fideussioni a favore altri Soggetti	5.03.4.02.01.01.00
VI	*Debitori per fideussioni a favore altri Soggetti*	*5.03.4.02.01.01.01*
III	**Altre garanzie per conto di altri Soggetti**	**5.03.4.03.00.00.00**
IV	Altre garanzie per conto di altri Soggetti	5.03.4.03.01.00.00
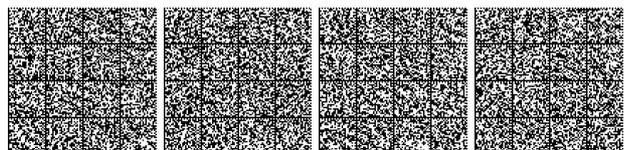
V	Altre garanzie per conto di altri Soggetti	5.03.4.03.01.01.00
VI	*Altre garanzie per conto di altri Soggetti*	*5.03.4.03.01.01.01*
III	**Debitori per altre garanzie a favore di altri Soggetti**	**5.03.4.04.00.00.00**
IV	Debitori per altre garanzie a favore di altri Soggetti	5.03.4.04.01.00.00
V	Debitori per altre garanzie a favore di altri Soggetti	5.03.4.04.01.01.00
VI	*Debitori per altre garanzie a favore di altri Soggetti*	*5.03.4.04.01.01.01*

ALLEGATO 2
Aliquote annuali di ammortamento, con riferimento alle voci di V livello di ammortamento del Piano dei conti integrato - Piano Economico (art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140)

LIVELLO	DESCRIZIONE COMPLETA	Aliquote annuali di ammortamento
I	**Ammortamenti e svalutazioni**	
II	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**	
V	Ammortamento costi di impianto	20%
V	Ammortamento costi di ampliamento	20%
V	Ammortamento costi di sviluppo	20%
V	Ammortamento brevetti	20%
V	Ammortamento opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20%
V	Ammortamento software	20%
V	Ammortamento sviluppo software e manutenzione evolutiva	20%
V	Ammortamento concessioni	20%
V	Ammortamento licenze	20%
V	Ammortamento marchi	20%
V	Ammortamento altri diritti assimilati a concessioni, licenze, marchi	20%
V	Ammortamento avviamento	20%
V	Ammortamento diritti reali di godimento	20%
V	Ammortamento manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5%
V	Ammortamento manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5%
V	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	20%
II	**Ammortamento di immobilizzazioni materiali**	
V	Ammortamento fabbricati ad uso abitativo	2%
V	Ammortamento fabbricati ad uso commerciale	2%
V	Ammortamento fabbricati strumentali	2%
V	Ammortamento fabbricati ad uso scolastico	2%
V	Ammortamento fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	2%
V	Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
V	Ammortamento fabbricati rurali	2%
V	Ammortamento fabbricati militari	2%
V	Ammortamento impianti sportivi	2%
V	Ammortamento infrastrutture telematiche	2%
V	Ammortamento infrastrutture idrauliche	2%
V	Ammortamento infrastrutture stradali e altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc)	2%
V	Ammortamento infrastrutture portuali e aeroportuali	2%
V	Ammortamento teatri	2%
V	Ammortamento opere destinate al culto	2%
V	Ammortamento altri fabbricati e infrastrutture	2%
V	Ammortamento altri beni immobili	2%
V	Ammortamento impianti	5%
V	Ammortamento macchinari	20%
V	Ammortamento attrezzature scientifiche	10%
V	Ammortamento attrezzature sanitarie	10%
V	Ammortamento altre attrezzature	10%
V	Ammortamento mezzi militari terrestri adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento mezzi militari aerei adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari terrestri	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari aerei	5%
V	Ammortamento armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua	5%
V	Ammortamento altri armamenti e mezzi militari	10%
V	Ammortamento scorte militari	20%
V	Ammortamento altre armi	20%
V	Ammortamento mezzi di trasporto civile	20%
V	Ammortamento mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico e ad uso specifico	10%
V	Ammortamento postazioni di lavoro	25%
V	Ammortamento periferiche	25%
V	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	25%
V	Ammortamento di tablet e di dispositivi di telefonia fissa e mobile	25%
V	Ammortamento di altro hardware	25%
V	Ammortamento mobili e arredi per ufficio	10%
V	Ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
V	Ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
V	Ammortamento materiale bibliografico	5%
V	Ammortamento strumenti musicali	20%
V	Ammortamento risorse biologiche	20%
V	Ammortamento altri beni materiali	10%

20A07344

DECRETO 28 dicembre 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, a norma dell'art. 21, comma 11-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 4 gennaio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centosettantasette giorni con scadenza 30 giugno 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
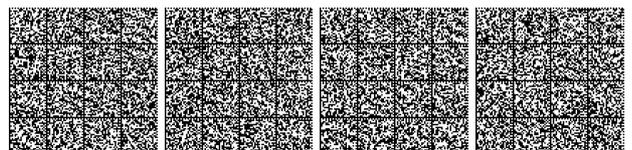
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 dicembre 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento

massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A00050

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2020.

Rettifica del decreto di ammissione n. 300 dell'8 febbraio 2017, relativo al finanziamento del progetto di ricerca e formazione PON04a2 00381 dal titolo «Cagliari 2020», a valere sull'ADP «Valorizzazione del sistema universitario e della ricerca in Sardegna». (Decreto n. 1909/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
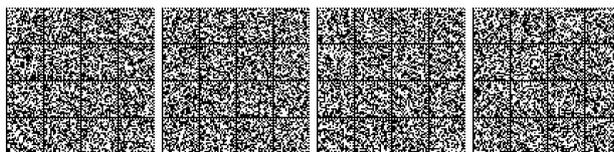
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. GAB/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2008, n. 119;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale n. 593/2016 recante «Disposizioni transitorie e finali» che al comma 3 prevede che «Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse»;

Considerato che i regimi di aiuto di cui al decreto ministeriale n. 593/2000 e decreto ministeriale n. 115/2013 facevano riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, mentre il vigente regime decreto ministeriale n. 593/2016 è tenuto a rispettare le condizioni previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER), adottato dalla Commissione europea il 21 maggio 2014, entrato in vigore a partire dal 1º luglio 2014;

Considerato che, per consentire la decretazione di interventi che fanno riferimento ai regimi decreto ministeriale n. 593/2000 e decreto ministeriale n. 115/2013 e/o la sanatoria dei provvedimenti non conformi già emanati, si rende necessario armonizzare alle previsioni del regolamento (UE) n. 651/2014 gli elementi che erano precedentemente determinati in ottemperanza al regolamento (UE) n. 800/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, n. 140, (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il Nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto l'Accordo di programma «Valorizzazione del sistema universitario e della ricerca in Sardegna» sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Sardegna che ha per oggetto la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca volte ad incentivare il comune utilizzo delle infrastrutture e delle competenze di ricerca del sistema scientifico regionale nei settori di interesse strategico e nelle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dal contesto territoriale sardo;

Visto l'Avviso pubblicato con decreto direttoriale n. 84/Ric. del 2 marzo 2012 sui temi «*Smart cities and communities and social innovation*» a valere sul Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013, che, all'art. 3, comma 2, ha previsto che i soggetti aventi sedi operative nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise potessero presentare idee progettuali per progetti afferenti le stesse regioni, condizionandone il finanziamento alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite accordi specifici tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte;

Vista la domanda di finanziamento PON04a200381 «Cagliari 2020» presentata da Vitrociset Spa, Space Spa, CRS4, Istituto nazionale di fisica nucleare e Università degli studi di Cagliari;

Visto il decreto direttoriale n. 255/Ric. del 30 maggio 2012 con il quale le idee progettuali presentate a valere sul sopra citato avviso sono state ammesse alla fase successiva, consistente nella presentazione dei progetti esecutivi entro il termine stabilito del 28 giugno 2012, prorogato successivamente al 31 luglio 2012;

Visto il decreto direttoriale 936/Ric. del 12 dicembre 2012 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo «Cagliari 2020» PON04a2_00381 con costi pari a euro 25.000.000,00 di cui euro 22.025.189,00 di ricerca industriale, euro 1.924.811,00 per lo sviluppo sperimentale ed euro 1.000.000,00 per la formazione;

Vista la nota del 5 marzo 2013, prot. n. 4419 con cui i proponenti hanno richiesto la rimodulazione dei costi ammessi del progetto in argomento;

Visto il parere dell'Esperto tecnico-scientifico pervenuto al MIUR in data 9 aprile 2013, prot. n. 7678 sulla rimodulazione del progetto;

Visto il successivo decreto n. 736/Ric. del 22 aprile 2013 con cui è stato rettificato l'importo dei costi ammissibili del predetto progetto con le seguenti determinazioni: con costi pari a euro 24.344.378,67 di cui euro 21.496.270,41 di ricerca industriale, euro 1.874.333,11 per sviluppo sperimentale ed euro 973.775,15;

Visto l'Accordo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma della Sardegna nel quale il MIUR ha stanziato euro 32.000.000,00 a valere sui riparti FAR 2007-2008 e 2010-2011 ripartiti in euro 20.000.000,00 in contributo nella spesa ed euro 12.000.000,00 in credito agevolato;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2191 del 30 settembre 2015 registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016, reg. n. 129 che ha approvato e resi esecutivi i sopra menzionati accordi dell'11 novembre 2011 e del 4 agosto 2015;

Viste le note del 10 giugno 2016, prot. n. 11211 e 11212 con cui il Ministero ha richiesto all'Esperto tecnico-scientifico e all'Istituto Convenzionato un approfondimento istruttorio per il progetto PON04a2_00381 mirante ad integrare la valutazione *ex ante*;

Acquisite le risultanze positive delle attività istruttorie pervenute da parte dell'Esperto e dell'Istituto Convenzionato in data 13 dicembre 2016, prot. n. 24557;

Visto il decreto direttoriale di ripartizione delle disponibilità del FAR per l'anno 2007-2008 n. 560/Ric del 2 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale di ripartizione delle disponibilità del FAR per l'anno 2010-2011 n. 332/Ric. del 10 giugno 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 300 dell'8 febbraio 2017 con cui il progetto PON04a2_00381 dal titolo «Cagliari 2020» presentato da Vitrociset Spa, Space Spa, CRS4, Istituto nazionale di fisica nucleare, Università degli studi di Cagliari - Dip. ing. elettrica ed elettronica, è stato ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al decreto per un totale risorse pari complessivamente a euro 20.008.678,80 di cui euro 12.755.716,56 nella forma di contributo nella spesa ed euro 7.252.962,25 in credito agevolato;

Visto il contratto di finanziamento stipulato tramite l'ente convenzionato Invitalia S.p.a. registrato in data 26 luglio 2018;

Vista la comunicazione del 30 aprile 2020, prot. n. 6911 e 6912 con cui il soggetto capofila Vitrociset Spa ha trasmesso al MUR la richiesta di proroga e di rimodulazione delle attività e la conseguente ridistribuzione dei costi tra i proponenti, corroborata dalla successiva integrazione del 5 agosto 2020, prot. n. 12553;

Viste le positive valutazioni dell'Esperto tecnico-scientifico, nonché quella dell'ente convenzionato trasmesse al MUR rispettivamente in data 29 settembre 2020, prot. n. 14411 ed in data 2 novembre 2020, prot. n. 16534;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto in argomento ma, unicamente, una redistribuzione delle attività tra i proponenti e tra le aree geografiche nazionali;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto direttoriale n. 300 Ric. dell'8 febbraio 2017 successivamente alla richiesta di rimodulazione, nonché alla proroga delle attività di formazione al 31 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti originariamente contraenti, Vitrociset Spa, Space Spa, CRS4, Istituto nazionale di fisica nucleare, Università degli studi di Cagliari - Dip. ing. elettrica ed elettronica, sono autorizzati, nell'ambito del progetto, PON04a2_00381 dal titolo «Cagliari 2020» presentato ai sensi dell'art. 13, secondo quanto in istruttoria in premessa, e per le motivazioni esposte, relativamente:

alla proroga delle attività di formazione, con ultimazione delle attività al 31 dicembre 2021, in linea con le attività di ricerca;

alla ripartizione delle attività progettuali tra i soggetti proponenti succitati, secondo quanto richiesto dal soggetto capofila Vitrociset Spa, nelle comunicazioni al MUR del 30 aprile 2020, prot. n. 6911 e 6912 e nella successiva integrazione del 5 agosto 2020, prot. n. 12553, nonché come confermato dal supplemento istruttorio dell'Esperto tecnico-scientifico e dell'Istituto Convenzionato, con le note indicate nei precedenti punti;

forme misure e modalità e condizioni di ripartizione delle attività tra i partecipanti sono quelle riportate nelle medesime schede allegate al presente decreto di rettifica; le agevolazioni concesse, come conseguenza della riarticolazione tra diverse aree geografiche, alcune con percentuali di incentivazione più basse rispetto a quanto previsto nel decreto originario, ammontano ad euro 18.804.124,94 per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed euro 973.775,15 per la formazione, per un totale generale pari ad euro 19.777.900,09 di cui euro 12.524.937,85 in contributo nella spesa ed euro 7.252.962,25 in credito agevolato.

Art. 2.

1. Per effetto del presente decreto, in relazione alla richiesta di riallocazione delle attività tra differenti aree geografiche, l'impegno di spesa viene rideterminato in coerenza, nella misura di cui all'articolo precedente.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 300 dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2407

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A07266

DECRETO 20 novembre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CURBATHERI» nell'ambito del programma JPI *Cultural Heritage*, Call 2019. (Decreto n. 1937/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il Nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (GURI n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di Cooperazione internazionale elencate;

Visto il *Memorandum of Understanding* tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i doveri delle parti;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI *Cultural Heritage* (JPICH) «*Conservation, Protection and Use*» Call 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo 2019;

Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Curating Sustainable URBAn Transformation through HERItage CURBATHERI*» avente come obiettivo di sviluppare un *Tool-Box* di gestione che consideri la trasformazione urbana storica come fonte di valori e concettualizzazione del patrimonio culturale. Lo sviluppo di questo *toolkit* si basa su una ricerca trasversale per analisi comparabili in Norvegia, Regno Unito, Italia e Spagna che integra soluzioni concettuali definite da approcci partecipativi basati sul consenso e modelli innovativi del patrimonio digitale riferibili al settore di ricerca dell'Archeologia pubblica/*Public archaeology* e con un costo complessivo pari ad euro 179.857,00;

Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Curating Sustainable URBAn Transformation through HERItage CURBATHERI*»;
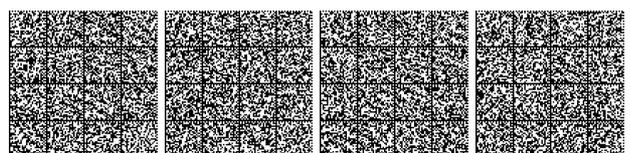
Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1082 del 16 luglio 2020 reg UCB n. 1513 dell'8 settembre 2020, di nomina dell'Esperto tecnico scientifico prof.ssa Iuso Anna Maria e di eventuali sostituti;

Atteso che l'Esperto prof.ssa Iuso Anna Maria ha approvato il Capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Curating Sustainable URBAn Transformation through HERItage CURBATHERI*» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Firenze;

Vista la DSAN pervenuta in data 9 novembre 2020 prot. MUR n. 17007, con la quale il proponente dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è fissata al 1° luglio 2020, come concordata dal partenariato trasnazionale;

Attesa la comunicazione e mail del 25 luglio 2020, trasmessa da parte dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla Call;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione COR n. 3529571 del 17 novembre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 8788139 del 17 novembre 2020;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*Curating Sustainable URBAn Transformation through HERItage CURBATHERI*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2020 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 125.899,90 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2016, di cui al decreto ministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2343

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A07267

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2020.

Modifica del decreto 30 dicembre 2019, concernente la determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2019.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi

allo *stage* una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 marzo 2019, n. 288, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per l'anno accademico 2019/2020;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2020, n. 50, concernente l'attribuzione di borse di studio per tirocini formativi presso gli uffici giudiziari per l'anno 2019;

Ritenuto necessario apportare le opportune modificazioni e integrazioni al citato decreto interministeriale 30 dicembre 2019 al fine di ricomprendere nell'ambito delle risorse già individuate per il finanziamento delle borse di studio per l'anno 2019, gli importi da destinare ai laureati che hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici della giustizia amministrativa per l'anno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019.

1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 4, dopo le parole «giustizia ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «o amministrativa»;

b) all'art. 4, comma 2, dopo le parole «Corti di appello» sono aggiunte le seguenti: «nonché il Segretariato generale della giustizia amministrativa».

Art. 2.

Termini di presentazione delle domande, di trasmissione dei dati e di formazione delle graduatorie per i laureati che hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici della giustizia amministrativa per l'anno 2019.

1. Per i laureati che hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici della giustizia amministrativa per l'anno 2019, i termini di presentazione della domanda previsti dall'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande così determinato, il Segretariato generale della giustizia amministrativa provvede alla trasmissione dei dati di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019.

3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019.

Art. 3.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2880

20A07385
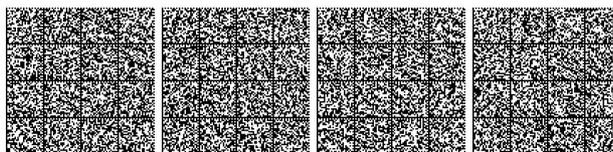
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2020.

Modifica della data di decorrenza della concessione del diritto a esercitare il servizio aereo di linea, in oneri di servizio pubblico, sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 31 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, a far data dal 1° agosto 2020, sulle sole rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa e Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2020, n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 9 giugno 2020, così come rettificato con decreto ministeriale del 24 giugno 2020, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, con il quale, in ragione delle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, delle disposte limitazioni degli spostamenti e dei collegamenti aerei, si differisce al 1° novembre 2020 la data dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 69/2020 sui servizi aerei di linea relativi alle rotte anzidette;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 69 del 3 marzo 2020, concernente l'informativa d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo di Comiso e gli anzidetti scali nazionali;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti sulle rotte anzidette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla gara per le rotte sopraindicate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 82 del 12 marzo 2020, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento(CE) n. 1008/2008, così come aggiornata con nota informativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Vista la nota prot. n. 102979-P del 22 ottobre 2020 con la quale l'ENAC ha comunicato gli esiti della selezione delle offerte relative al bando di gara per l'affidamento in esclusiva dei collegamenti aerei tra l'aeroporto di Comiso e i richiamati scali nazionali, evidenziando che il vettore Alitalia Sai in A.S. è risultato aggiudicatario dei servizi onerati sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa e Comiso- Milano Linate e viceversa;

Considerate le persistenti difficoltà organizzative e tecniche connesse alla perdurante situazione di emergenza pandemica, che hanno reso necessario prevedere, per l'atto convenzionale tra l'ENAC e il vettore aggiudicatario, il posticipo al 18 dicembre 2020 della decorrenza dei servizi da esso disciplinati, con termine il 31 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La concessione del diritto a esercitare il servizio aereo di linea, in esclusiva e con compensazione finanziaria, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69 e successive modifiche e al paragrafo 6 del relativo allegato tecnico, su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, è prevista con decorrenza dal 18 dicembre 2020 e termine il 31 ottobre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 16 dicembre 2020

Il Ministro: DE MICHELI

20A07264

DECRETO 16 dicembre 2020.

Modifica della data di decorrenza della concessione del diritto a esercitare il servizio aereo di linea, in oneri di servizio pubblico, sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2020, avente ad oggetto la nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, a far data dal 15 luglio 2020, sulle sole rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa;
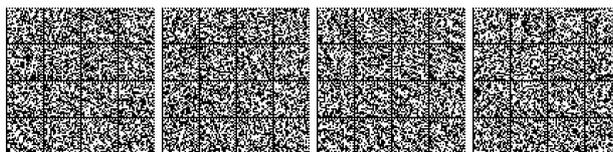
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2020, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 10 giugno 2020, con il quale, in ragione delle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, delle disposte limitazioni degli spostamenti e dei collegamenti aerei, si differisce al 1° novembre 2020 la data dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 2/2020 sui servizi aerei di linea relativi alle rotte anzidette;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 29 del 28 gennaio 2020, concernente l'informativa d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo di Trapani e gli anzidetti scali nazionali;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti sulle rotte anzidette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Viste le comunicazioni della Commissione europea relative alle gare per le rotte sopra indicate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 49 del 13 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento(CE) n. 1008/2008, così come aggiornate con note informative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Vista la nota prot. n. 104133-P del 26 ottobre 2020 con la quale l'ENAC ha comunicato gli esiti della selezione delle offerte relative ai bandi di gara per l'affidamento in esclusiva dei collegamenti aerei tra l'aeroporto di Trapani e i richiamati scali nazionali, evidenziando che il vettore *Tajaran Jet* è risultato aggiudicatario dei servizi onerati sulle rotte Trapani - Ancona, Trapani - Perugia, Trapani - Trieste e viceversa per ciascuna delle stesse e che il vettore Alba *Star* è risultato aggiudicatario dei servizi onerati sulle rotte Trapani - Brindisi, Trapani - Parma, Trapani - Napoli e viceversa per ciascuna delle stesse;

Considerate le persistenti difficoltà organizzative e tecniche connesse alla perdurante situazione di emergenza pandemica, che hanno reso necessario prevedere, per l'atto convenzionale tra l'ENAC e ciascuno dei vettori aggiudicatari, il posticipo al 18 dicembre 2020 della decorrenza dei servizi da esso disciplinati, con termine il 31 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La concessione del diritto a esercitare il servizio aereo di linea, in esclusiva e con compensazione finanziaria, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2 e successive modifiche e al paragrafo 5 del relativo allegato tecnico, su ciascuna delle rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa, è prevista con decorrenza dal 18 dicembre 2020 e termine il 31 ottobre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 16 dicembre 2020

Il Ministro: DE MICHELI

20A07265

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2020.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei Patti territoriali e contratti d'area»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai Patti territoriali - nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive);
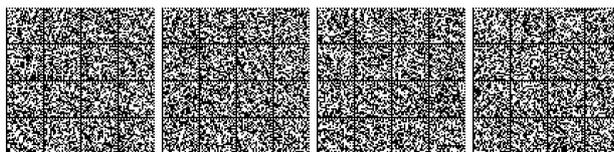
Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del Contratto d'area e del soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000;

Vista la delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei Patti territoriali;

Vista la Convenzione per la gestione in *service* relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulata tra il Ministero della attività produttive e la Regione Campania in data 5 agosto 2005;

Vista la delibera di giunta regionale n. 450 del 27 settembre 2019 con la quale la Regione Calabria ha approvato lo schema di Convenzione per la gestione *in service* relativa alla regionalizzazione dei Patti territoriali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;

Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Visti i decreti di approvazione dei Patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato;

Considerato che le imprese di cui all'Allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'Allegato *A)*;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza

1. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'Allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 11.694.692,02.

2. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituiscono risorse residue dei Patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Art. 2.

Condizioni di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: BRONZINO

ALLEGATO *A)*

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
1	CAMPANIA	AGRO NOCERINO SARNESE	2535 del 23/05/2001	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO SPA	ALFANO F.LLI S.r.l.	01223800655	201.418,19	181.276,38	20.141,81
2	CAMPANIA	AGROIRPINIA	65 del 20/12/2001	SOCIETA' CONSONTILE A R.L. AGROIRPINIA	APPOI ASS.NE PRODUTTORI	00530310648	259.674,53	129.837,26	129.837,27
3	CAMPANIA	CASERTA (PROVINCIA DI)	2532 del 23/05/2001	INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA S.C.P.A	FALODE SOC. COOP. A R.L.	01182430619	387.549,26	348.794,33	38.754,93
4	CAMPANIA	CASERTA (PROVINCIA DI)	2532 del 23/05/2001	INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI CASERTA S.C.P.A	BARRA GIOVANNI D.I.	BRRGNN43M01B759I	247.124,63	123.562,32	123.562,31
5	CAMPANIA	COMPRENSORIO DEL MIGLIO D'ORO	738 del 13/02/1998	TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.	ZORBA S.r.l.	07298760633	735.837,46	662.253,71	73.583,75

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
6	CAMPANIA	COMPRENSORIO DEL MIGLIO D'ORO	738 del 13/02/1998	TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.	OFFICE B&P S.r.l.	07167270631	156.780,00	141.102,00	15.678,00
7	CAMPANIA	COSTA D'AMALFI, AGEROLA, CAVA TIRRENI	2435 del 01/03/2001	SVILUPPO COSTA D'AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	IL CASTELLO S.A.S. DI MICCIO MARIA	03676141215	214.174,68	0,00	214.174,68
8	CAMPANIA	COSTA D'AMALFI, AGEROLA, CAVA TIRRENI	2435 del 01/03/2001	SVILUPPO COSTA D'AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LA MARGHERITA VILLA GIUSEPPINA S.R.L.	03550160653	482.628,97	361.971,74	120.657,23
9	CAMPANIA	COSTA D'AMALFI, AGEROLA, CAVA TIRRENI	2435 del 01/03/2001	SVILUPPO COSTA D AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	VOCE DEL MARE S.r.l.	03094110651	1.498.706,28	1.348.835,65	149.870,63
10	CAMPANIA	DEL CILENTO	2564 del 07/08/2001	SISTEMA CILENTO S.C.P.A	AZ. AGR. SAN MARTINO DI BIASI M.PIA D.I.	DBSMRP58L46C676I	266.879,10	240.191,19	26.687,91
11	CAMPANIA	DEL FORTORE SANNITA	2229 del 27/02/2004	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	BAR UMBERTO DI CALLISTO MARIA C. & C. S.A.S. ORA BORRILLO & CO.	01001260627	198.213,49	178.392,14	19.821,35
12	CAMPANIA	DEL FORTORE SANNITA	2229 del 27/02/2004	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	C.B.M. S.R.L. ORA INDUSTRIA ALIMENTARE PAOLETTA s.r.l.	01113760621	473.989,52	426.590,57	47.398,95
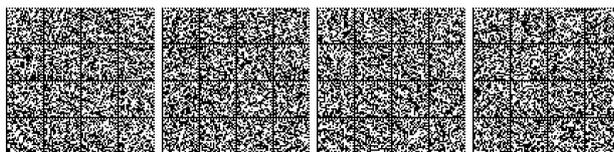
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
13	CAMPANIA	DEL FORTORE SANNITA	2229 del 27/02/2004	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	CASAMASSA DONATO & C. S.a.s.	00664400629	632.247,84	569.011,05	63.236,79
14	CAMPANIA	DEL FORTORE SANNITA	2229 del 27/02/2004	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	PAOLETTA GIOVANNI PIETRO PASQUALE ora MOLINO PAOLETTA s.r.l.	01406940625	480.597,49	432.537,74	48.059,75
15	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	ICOMET COSTRUZIONI METALLICHE DI PELUSO GIUSEPPE	PLSGPP65R31A489P	152.984,86	137.686,38	15.298,48
16	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	LA LEGNOPLASTA S.r.l.	00081820649	405.625,25	365.062,73	40.562,52
17	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE	CABLOIRPINIA DI DE FAZIO GIULIO	DFZGLI77M25F839C	500.498,38	375.120,00	125.378,38
18	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO	CARUSO FERNANDA	CRSFNN43R46A228H	121.047,17	108.942,45	12.104,72

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
19	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO	GARGANO DOLCIARIA DI GARGANO PASQUALE	GRGPQL48L05G165I	279.150,12	186.100,08	93.050,04
20	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO	SILVESTRO VINCENZO ORA EREDI SILVESTRO VINCENZO DI SILVESTRO CARMINE	LVVCN41M05G165I	395.678,29	263.785,52	131.892,77
21	CAMPANIA	DEL PARTENIO	57 del 20/12/2001	COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO	PANETTERIA VERRUSO S.N.C. ORA PANETTERIA VERRUSO S.A.S. DI VERRUSO ORLANDO E FRATELLI	01822230643	262.349,78	236.114,80	26.234,98
22	CAMPANIA	ESPERIA FELIX	2538 del 23/05/2001	MAGNA GRECIA SVILUPPO S.c.r.l.	IULIANO MARIA	LNIMRA70E47H394F	431.241,51	388.117,36	43.124,15
23	CAMPANIA	ESPERIA FELIX	2538 del 23/05/2001	MAGNA GRECIA SVILUPPO S.c.r.l.	FORRISI GIUSEPPE	FRRGPP56L10G538Y	126.537,10	113.878,75	12.658,35

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
24	CAMPANIA	ESPERIA FELIX	2538 del 23/05/2001	MAGNA GRECIA SVILUPPO S.c.r.l.	GIULIANI CARLA MARIA ORA AZIENDA AGRICOLA TENUTA GIULIANI DI CARLA MARIA GIULIANI	GLNCLM63A62H394W	243.819,30	219.437,37	24.381,93
25	CAMPANIA	MONTI PICENTINI E VALLI LIMITROFE	2533 del 23/05/2001	SOCIETA' MONTEVALLI S.r.l.	ROMANO SALVATORE D.I.	RMNSVT37L15E448Z	51.490,75	46.341,16	5.149,59
26	CAMPANIA	MONTI PICENTINI E VALLI LIMITROFE	2533 del 23/05/2001	SOCIETA' MONTEVALLI S.r.l.	MOSCARIELLO ANGELO D.I. ORA AZ. AGR. FLOR. DI MOSCARIELLO ANGELO	MSCNGL60L19F546C	128.391,19	115.552,08	12.839,11
27	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	3489 del 21/12/2004	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	HOTEL CRISTINA DI AGOSTINO COLONNA S.a.s.	01275971214	90.546,22	81.491,60	9.054,62

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
28	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	3489 del 21/12/2004	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	FUCCI RENATO	FCCRNT48D19F030C	45.885,24	0,00	45.885,24
29	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	3489 del 21/12/2004	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	LUBRATUOR IN ITALY S.n.c. ora LUBRATOUR WECONGRESS S.A.S. DI MARIAGRAZIA DE MARTINO & Co.	01289851212	51.702,92	0,00	51.702,92
30	CAMPANIA	PROVINCIA DI BENEVENTO	2542 del 25/05/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SERVIZIO AL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI SANNITI ora ATAS S.C.A. a R.L.	00720200625	291.798,15	262.618,34	29.179,81
31	CAMPANIA	PROVINCIA DI BENEVENTO	2542 del 25/05/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SERVIZIO AL TERRITORIO	COOP.AGR. S. LUCIA A R.L. ORA COOP AGRI. S. LUCIA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	00618080626	304.709,57	274.232,31	30.477,26

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
32	CAMPANIA	PROVINCIA DI BENEVENTO	2542 del 25/05/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SERVIZIO AL TERRITORIO	CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SCRL	00066260621	289.215,86	260.294,27	28.921,59
33	CAMPANIA	PROVINCIA DI BENEVENTO	2542 del 25/05/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO SERVIZIO AL TERRITORIO	A.PRO.LAT. CAMPANO-MOLISANA	05567610638	264.048,92	237.644,02	26.404,90
34	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	ALBURNI SOCIETA DI SERVIZI S.A.S. di FORLANO PIETRO & C.	03540820655	112.071,15	100.864,04	11.207,11
35	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	INDUSTRIA PRODOTTI RECUPERO EDILIZI di SCANNAPIECO ROSALBA & C. S.a.s.	03526040658	273.205,70	245.885,13	27.320,57
36	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	SPLEA S.R.L.	03420710653	3.821.781,05	3.439.602,94	382.178,11

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
37	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	SERICOMI DEI F.LLI CORRADO & C. S.n.c.	03225960651	193.671,34	174.304,21	19.367,13
38	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	VILLECCO S.R.L.	03048860658	386.826,22	348.113,60	38.712,62
39	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	COQ D'OR DI ANTONIO E CARMINE MARRANDINO S.n.c. ora COQ D'OR di MARIA TAGLIANETTI e CARMINE MARRANDINO	03508860651	258.744,91	232.870,41	25.874,50
40	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	MEGA DI ESPOSITO IVANO	SPSVNI75L18H703J	544.862,03	490.375,83	54.486,20
41	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	LOGISTICA S.R.L. in Liquidazione	03380220651	3.373.031,65	3.035.775,57	337.256,08
42	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D'ELIA & C. S.n.c.	02328770652	624.912,85	562.421,57	62.491,28
43	CAMPANIA	SELE PICENTINO	2436 del 01/03/2001	SVILUPPO SELE PICENTINO S.P.A	SICOPER S.r.l.	01838510657	690.502,87	621.452,59	69.050,28

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
44	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	METAL COSTRUZIONI S.R.L.	03772320655	170.430,78	113.620,62	56.810,16
45	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	MIRRA ROSA D.I.	MRRRSO53L43B492L	79.017,91	71.116,12	7.901,79
46	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	CARNI DI CAMPAGNA DI ADELIZZI GENNARO D.I.	DLZGNR64R02B492K	954.515,64	859.064,07	95.451,57
47	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	AUTOVIP DI MAGLIANO GERARDO D.I. ora SELEPACK DI MAGLIANO GERARDO	MGLGRD63M21B492D	960.041,73	863.991,07	96.050,66
48	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	CASINA ELEFANTE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE	03142210651	620.987,78	558.889,01	62.098,77
49	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	GUARNIERI LIBERATO D.I.	GRNLRT61A27B492U	259.829,47	233.846,53	25.982,94
50	CAMPANIA	SELE – TANAGRO	977 del 29/01/1999	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	EUROMARMI DI STIUSO ANGELO	02689850655	274.530,00	137.265,00	137.265,00

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
51	CAMPANIA	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO	56 del 20/12/2001	PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO S.C.A.R.L.	HABITAT G.L. S.r.l.	01180560623	614.222,19	390.008,14	224.214,05
52	CAMPANIA	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO	56 del 20/12/2001	PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO S.C.A.R.L.	CIARDIELLO ANDREA D.I.	01943240646	283.586,48	255.227,83	28.358,65
53	CAMPANIA	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO	56 del 20/12/2001	PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO S.C.A.R.L.	C.I.F.A. S.r.l.	00944700624	328.569,88	219.046,60	109.523,28
54	CAMPANIA	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO	56 del 20/12/2001	PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO S.C.A.R.L.	PUSICA DI MUCCIO ROBERTA & C. S.A.S. ORA PUSICA DI PUZIO RITA &C. S.A.S.	01114020629	454.378,78	0,00	454.378,78

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
55	CAMPANIA	SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO	56 del 20/12/2001	PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO S.C.A.R.L.	ULTIMEDIA DATA PROCESS 2000 S.r.l. ora MULTIMEDIA DATA PROCESS S.r.l.	05783001000	3.559.369,31	3.203.432,37	355.936,94
56	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	A.T. SYSTEM DI DE ROSA GIUSEPPE D.I.	DRSGPP59A24H834C	548.006,66	493.206,00	54.800,66
57	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	CALCESTRUZZI S. VINCENZO S.r.l.	0980210629	1.339.674,50	655.427,89	684.246,61
58	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SOC COOP ARL	0066260621	1.076.878,75	969.190,88	107.687,87
59	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	I.P.R.S. CONSULTING DI RAFFAELE BRACALENTI S.a.s.	01194000624	216.296,10	194.666,49	21.629,61
60	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	FARAONE MARIO D.I.	FRNMRA58E11F636J	324.176,35	291.758,71	32.417,64
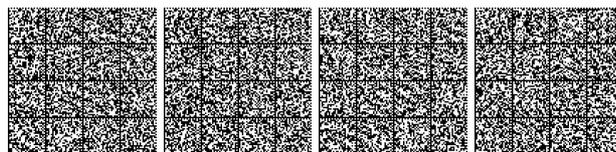
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
61	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	TECNO SER DI TANCREDI FILOMENA D.I.	TNGFMN66D49C557F	91.062,18	81.955,97	9.106,21
62	CAMPANIA	TABURNO	2227 del 21/12/2004	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	FIDIA PROGETTI S.a.s. DI BARBATO F. ANTONIO & C.	01193340625	175.322,14	157.789,93	17.532,21
63	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	2228 del 27/02/2004	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.P.A.	ASSEMBLING FA-RO. S.r.l.	01834220640	882.964,27	794.667,84	88.296,43
64	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	2228 del 27/02/2004	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.P.A.	MARTIGNETTI DI MARTINETTI GIANPIERO. & C. S.n.c.	02078980642	523.342,53	471.008,28	52.334,25
65	CAMPANIA	VALLO DI DIANO - BUSSENTO	2543 del 25/05/2001	COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO	SERVICE & ENGINEERING S.r.l.	03406250658	516.405,25	464.764,72	51.640,53
66	CAMPANIA	VALLO DI DIANO	2390 del 27/11/2000	COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO	MARCHETTO LUCIA D.I.	MRCLCU40T51H143S	19.780,30	17.802,27	1.978,03
67	CAMPANIA	VALLO DI DIANO	2390 del 27/11/2000	COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO	CASEIFICIO F.LLI GALLO S.n.c. ora Campolongo S.r.l.	00668350655	445.082,56	400.574,30	44.508,26
68	CAMPANIA	VALLO DI DIANO	2390 del 27/11/2000	COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO	D'ONZA ANTONIA D.I.	DNZNTN24E62I451E	13.789,40	12.410,46	1.378,94
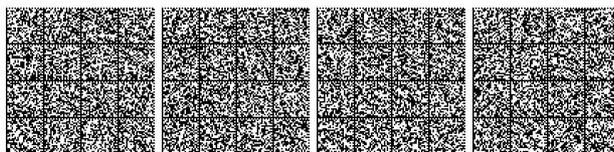
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
69	CAMPANIA	VERDE MONTI LATTARI	208 del 14/05/2002	SVILUPPO COSTA D'AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	DI RISO ALDO D.I.	DRSLDA67A10H198K	132.419,55	44.139,85	88.279,70
70	CAMPANIA	VERDE MONTI LATTARI	208 del 14/05/2002	SVILUPPO COSTA D'AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	CANTINE SANMARCO DI SANMARCO RAFFAELE & C. S.n.c.	02241630652	217.400,00	195.660,00	21.740,00
71	CAMPANIA	VERDE MONTI LATTARI	208 del 14/05/2002	SVILUPPO COSTA D'AMALFI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	CAMPANILE ANTONIO D.I.	CMPNTN65C22L323P	108.094,43	97.284,99	10.809,44
72	CALABRIA	AGROLAMETINO	2544 del 25/05/2001	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	CONSORZIO CASTAGNE CALABRESI	02232270799	691.019,33	621.917,94	69.101,39
73	CALABRIA	AGROLAMETINO	2544 del 25/05/2001	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	CONSORZIO OLIVICOLO TERRITORIO LAMETINO	02286650797	435.631,39	392.058,95	43.572,44
74	CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE	54 del 20/12/2001	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	AMEDEO MICHELE D.I.	MDAMHL70A07I639O	499.413,82	332.944,35	166.469,47
75	CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE	54 del 20/12/2001	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	CORSARO ANTONIO NAZZARENO D.I.	CRSNNN44H06D453T	193.671,34	174.304,20	19.367,14
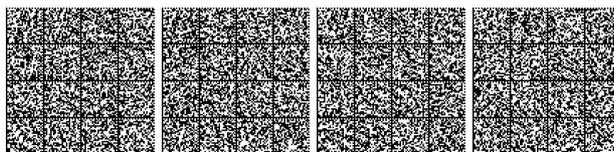
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
76	CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE	54 del 20/12/2001	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	RAFFAELE ANTONIO D.I.	RFFNTN65M01I854P	249.965,14	124.982,57	124.982,57
77	CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE	54 del 20/12/2001	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	SOCIETA' BOSCHIVA MERIDIONALE S.R.L.	00100620798	1.030.331,51	343.443,83	686.887,68
78	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	A. DA. GEL S.N.C. DI ARCIGLIONE ANTONIO E C.	01504310788	477.206,17	429.485,55	47.720,62
79	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	C.M.M. S.N.C. DI ANNA MARIA MAURO	01122010802	715.292,81	643.763,53	71.529,28
80	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	ELIOGRAFICA S.R.L. ORA LA COMMERCIALE S.R.L.	02204820787	324.334,93	291.901,43	32.433,50
81	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	EURO BRUTIA S.R.L.	02100090782	1.696.560,91	1.526.904,82	169.656,09
82	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	MARCHESE NINO	MRCNNI72P03A053T	522.137,92	394.782,23	127.355,69
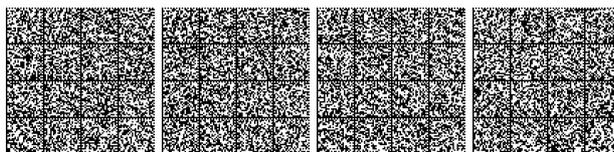
N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
83	CALABRIA	COSENTINO	986 del 29/01/1999	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	ROGA GROUP S.R.L.	01976880789	828.913,32	679.716,00	149.197,32
84	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	ANTICO BORGO DI BEVILACQUA GIANPAOLO	BVLGPL68C12F888A	280.668,50	205.864,88	74.803,62
85	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	BIOLGAM S.R.L	GDCGPP63M07H742 D	655.874,44	590.287,00	65.587,44
86	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	CHIELLINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE	CHLGNN53A28B790R	1.089.414,18	980.472,76	108.941,42
87	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	CIMINO AURELIO	CMNRLA53E08H976 W	267.839,71	216.945,98	50.893,73
88	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	CIMINO MARIO	CMNMRA58B06I874 G	701.363,96	631.227,56	70.136,40
89	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	COSENTINO COSTRUZIONI S.A.S.	01563380797	2.065.827,60	1.116.810,85	949.016,75
90	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	IRIT DI BONADDIO GIUSEPPE E SALADINO S.N.C.	01880210792	543.761,98	489.385,78	54.376,20
91	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	MALVAGGIO BRUNO	MLVBRN71L22D476U	389.821,67	350.839,51	38.982,16

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
92	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	PROVENZANO NICOLA	PRVNCL62P26I093R	665.325,60	598.793,04	66.532,56
93	CALABRIA	LAMETINO	3987 del 22/04/2005	LAMEZIAEUROPA S.P.A.	UNIVERSAL GRONDE JOE DE LUCA	DLCPPN51C09H742X	664.525,09	588.072,58	76.452,51
94	CALABRIA	LITITORALE SUD COSENTINO E VALLE DELL'ESARO	2389 del 27/11/2000	PROMOTIR S.R.L.	HOTEL PICCOLO MONDO DI GIORFANELLI FLORA E C. S.A.S.	02074260783	564.487,39	282.243,70	282.243,69
95	CALABRIA	LITITORALE SUD COSENTINO E VALLE DELL'ESARO	2389 del 27/11/2000	PROMOTIR S.R.L.	MANSUETO G. & C. S.N.C.	01084730785	1.678.484,92	1.441.157,84	237.327,08
96	CALABRIA	LITITORALE SUD COSENTINO E VALLE DELL'ESARO	2389 del 27/11/2000	PROMOTIR S.R.L.	NUOVA BATURE S.R.L.	01973180787	1.515.801,00	1.364.220,90	151.580,10
97	CALABRIA	LOCRIDE	982 del 29/01/1999	LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE	AZ. AGR. DI ZAMPARELLI MICHELANGELO	ZMPMHL49A01E044L	301.610,83	247.077,01	54.533,82

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
98	CALABRIA	LOCRIDE	982 del 29/01/1999	LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE	CAMPING CALIPSO DI MACRI MAURILIO	MCRMRL51L17D742U	343.443,84	171.721,92	171.721,92
99	CALABRIA	LOCRIDE	982 del 29/01/1999	LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE	SERVIZI INNOVATIVI DI COLUCCIO SILVIO & C. S.A.S.	01503700807	136.861,08	91.240,72	45.620,36
100	CALABRIA	LOCRIDE	982 del 29/01/1999	LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE	SUPERMEDIA PICCOLA SOC. COOP A R.L.	01502500802	36.668,44	28.656,00	8.012,44
101	CALABRIA	PER LO SVILUPPO DI CATANZARO E DEL SUO COMPRENSORIO	1059 del 31/05/1999	COMUNE DI CATANZARO	S.I.A.M. (SOCIETA' ITALIANA ALBERGHI MERIDIONALI) S.R.L.	00285240792	992.113,70	330.686,06	661.427,64
102	CALABRIA	PER LO SVILUPPO DI CATANZARO E DEL SUO COMPRENSORIO	1059 del 31/05/1999	COMUNE DI CATANZARO	VALLE USITO S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	01740080799	117.235,72	105.512,15	11.723,57

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
103	CALABRIA	PER LO SVILUPPO DI CATANZARO E DEL SUO COMPRENSORIO	1059 del 31/05/1999	COMUNE DI CATANZARO	VILLAGGIO CAMPING LE PAGODE DI COREA & C. S.A.S.IN LIQUIDAZIONE	00904270790	772.103,06	514.735,37	257.367,69
104	CALABRIA	PROTEKOS-EUSYBARIS	2570 del 12/09/2001	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	BOSCARELLI PASQUALE D.I.	BSCPQL19L02F839R	15.338,77	13.804,89	1.533,88
105	CALABRIA	PROTEKOS-EUSYBARIS	2570 del 12/09/2001	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	CACCURI BAFFA FRANCESCO D.I.	CCFFNC33P25A053C	100.864,03	90.777,63	10.086,40
106	CALABRIA	PROTEKOS-EUSYBARIS	2570 del 12/09/2001	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	MAIURI FABIO D.I.	MRAFBA71D28A887B	137.713,23	68.856,62	68.856,61
107	CALABRIA	PROTEKOS-EUSYBARIS	2570 del 12/09/2001	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	MERINGOLO COSMO DAMIANO D.I.	MRNCMD34P29H818F	88.856,41	79.970,76	8.885,65
108	CALABRIA	PROTEKOS-EUSYBARIS	2570 del 12/09/2001	PROTEKOS S.P.A. – SOGGETTO CESSATO	PRINCIPE PATRIZIO D.I.	PRNPRZ48B16H235T	277.104,95	249.394,45	27.710,50
109	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AGRICOLO	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	FURLANO NAZZERNO OTTAVIANO D.I.	02321370799	68.714,59	49.681,50	19.033,09

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
110	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AGRICOLO	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	GAETANO MICHELE D.I. ORA GAETANO MICHELE COMUNIONE EREDITARIA	01339130799	170.859,44	153.773,49	17.085,95
111	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AGRICOLO	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	GENTILE GIULIANA D.I.	01269090807	247.641,08	222.876,98	24.764,10
112	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	PIPERNO MICHELE D.I.	02210100794	147.618,88	132.857,00	14.761,88
113	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AGRICOLO	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	PONTORIERO AGOSTINO D.I.	PNTGTN45T02I905I	99.009,95	89.108,96	9.900,99
114	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AGRICOLO	2569 del 12/09/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	PUGLIESE ANNUZIATA D.I.	01335960793	118.041,39	106.237,25	11.804,14
115	CALABRIA	SILANO	62 del 20/12/2001	SILA SVILUPPO S.C.A.R.L.	DE GRAZIA ALFREDO E FRANCESCO S.S.	02079750796	104.324,29	93.891,86	10.432,43

N.	Regione Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
116	CALABRIA	SILANO	62 del 20/12/2001	SILA SVILUPPO S.C.A.R.L.	F.LLI PETRONE S.N.C. DI PETRONE GIUSEPPE & C.	01512620780	632.453,12	569.207,81	63.245,31
117	CALABRIA	SVILUPPO DEL VERSANTE JONICO DELLE SERRE E DEL SOVERATESE	2379 del 27/11/2000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	FRIGOR CARNI DI VISCOMI ARMANDO & C. S.A.S.	01622900791	321.463,43	289.317,09	32.146,34
118	CALABRIA	SVILUPPO DEL VERSANTE JONICO DELLE SERRE E DEL SOVERATESE	2379 del 27/11/2000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	EREDI DI GUARNA ASSANTI TERESA D.I.	01444460792	718.551,65	479.034,44	239.517,21
119	CALABRIA	VIBO VALENTIA SPECIALIZZATO TURISMO	2425 del 19/01/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	COSTA DEGLI DEI S.R.L.	02090460797	42.349,47	38.114,53	4.234,94
120	CALABRIA	VIBO VALENTIA SPECIALIZZATO TURISMO	2425 del 19/01/2001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	T. & C. TURISMO E CULTURA SUD S.R.L.	02447650231	318.137,45	159.068,72	159.068,73
						TOTALE	**61.199.080,14**	**49.504.388,12**	**11.694.692,02**

20A07263
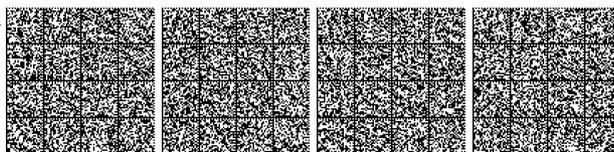
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 dicembre 2020.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Apis-Homaccord». (Determina n. 178/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 274 del 24 marzo 2020 con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali con decorrenza dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2023;

Vista la determina n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante una proroga del termine delle disposizioni legislative sui medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente ai medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, di essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25 aprile 2016, prot. n. 42913 del 25 aprile 2016, con la quale la società Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed intgrazioni, del medicinale omeopatico «Apis-Homaccord» nella forma e confezione: «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1,1 ml, a cui è stato attribuito A.I.C. n. 049188;

Vista la richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco di integrazione di documentazione trasmessa alla società Biologische Heilmittel Heel GmbH il 5 agosto 2016 prot. n. 83321 relativa al dossier presentato nel formato CTD alla quale l'azienda risponde parzialmente in data 3 novembre 2016 prot. n. 111688;

Vista la successiva richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco di ulteriore documentazione integrativa del 28 luglio 2017 prot. n. 83234, relativa al dossier presentato nel formato CTD alla quale l'azienda risponde parzialmente ad alcune richieste in data 20 novembre 2017 prot. n. 124289.

Vista la richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco di chiarimenti ed ulteriore documentazione integrativa relativa al dossier in data 23 aprile 2018 prot. n. 45973, alla quale l'azienda risponde parzialmente ad alcune richieste in data 7 maggio 2018 prot. n. 50520;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-*bis*;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 9 luglio 2020, prot. n. 77110, con la quale alla predetta società sono state comunicate le motivazioni del preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale «Apis-Homaccord»;

Considerato che la società Biologische Heilmittel Heel GmbH non ha presentato alcuna osservazione all'atto di preavviso di diniego succitato;

Preso atto altresì che la società Biologische Heilmittel Heel GmbH con nota del 20 luglio 2020 prot. n. 81066, ha comunicato di voler ritirare la domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del medicinale «Apis-Homaccord»;

Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Apis-Homaccord», espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 11, 12 e 13 novembre 2020, verbale CTS n. 34, nel quale si afferma che, considerate le carenze ed il loro impatto sulla e sicurezza del prodotto, si rileva la necessità di concludere formalmente il procedimento con esito non favorevole;

Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto altresì, che la permanenza del medicinale «Apis-Homaccord» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura più idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;

Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

Determina:

Art. 1.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale APIS-HOMACCORD nella forma e confezione:

A.I.C. n. 049188 - «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1,1 ml.

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH (codice SIS: 3718).

Art. 2.

Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determina il medicinale «Apis-Homaccord», relativamente alla confezione di cui all'art. 1, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Art. 3.

Opposizione al diniego

Avverso la presente determina di diniego, la società Biologische Heilmittel Heel GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Roma, 23 dicembre 2020

Il dirigente: MARTA

20A07316

DETERMINA 7 gennaio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Moderna». (Determina n. Rep. 1/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: "Conferma dei provvedimenti di delega" per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189", già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del Covid-19;

Vista la circolare del Ministero della salute del 4 giugno 2020: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 giugno 2020, n. 147;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

Visto il decreto-legge «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il quale nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la approvazione del documento EMA/603909/2020 del 10 novembre 2020: «*Health Threats and Vaccines Strategy COVID-pandemic Task Force (ETF) recommendation on the start of rolling review for mRNA-1273 injection*», con la quale è stata autorizzata la procedura di valutazione «*Rolling review*» (revisione ciclica) per il vaccino Covid-19 Moderna a mRNA;

Vista la domanda presentata dalla società Moderna Biotech Spain, S.L. titolare del vaccino COVID-19 Vaccine Moderna (Vaccino a mRNA anti Covid-19 - modificato a livello dei nucleosidi) in data 16 novembre 2020 all'EMA, con la quale è stata richiesta la procedura di «*Rolling review*» sui dati non clinici procedura EMEA/H/C/005791/RR;
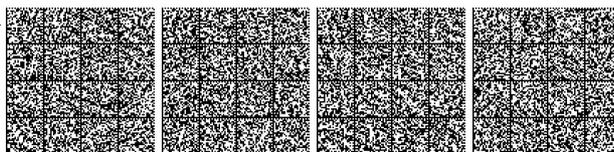
Vista la domanda presentata all'EMA dalla società titolare Moderna Biotech Spain, S.L. in data 30 novembre 2020 di formale richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni del vaccino denominato COVID-19 Vaccine Moderna (Vaccino a mRNA anti Covid-19 - modificato a livello dei nucleosidi);

Vista la decisione della Commissione europea n. (2021)94 del 6 gennaio 2021 che autorizza l'immissione in commercio subordinata a condizioni del vaccino denominato COVID-19 Vaccine Moderna (Vaccino a mRNA anti Covid-19 - modificato a livello dei nucleosidi);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA nella seduta straordinaria tenutasi in data 7 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea n. (2021)94 del 6 gennaio 2021, la confezione del seguente vaccino per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. n. e classificazione ai fini della fornitura:

COVID-19 Vaccine Moderna

descritta in dettaglio nell'Allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C(nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o alle limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente determina entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

COVID-19 VACCINE MODERNA;

codice ATC - J07BX principio attivo: (nucleoside modificato);

vaccino a mRNA anti COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi);

titolare: Moderna Biotech Spain, S.L.;

cod. procedura EMEA/H/C/005791/0000.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

COVID-19 Vaccine Moderna è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

Soggetti di età pari o superiore a 18 anni

COVID-19 Vaccine Moderna è somministrato come ciclo di due dosi (da 0,5 ml ciascuna).

Si raccomanda di somministrare la seconda dose ventotto giorni dopo la prima.

Non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità di COVID-19 Vaccine Moderna con altri vaccini anti-COVID-19 per completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di COVID-19 Vaccine Moderna devono ricevere la seconda dose di COVID-19 Vaccine Moderna per completare il ciclo di vaccinazione.

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di COVID-19 Vaccine Moderna nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Popolazione anziana

Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età ≥ 65 anni.

Il vaccino deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito preferito è la regione deltoidea del braccio.

Non iniettare questo vaccino per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative a scongelamento, manipolazione e smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1507/001 A.I.C.: 049283017 /E in base 32: 1GZZY9 - 0,5 ml - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5 *ml)* - 10 flaconcini multidose (100 dosi).
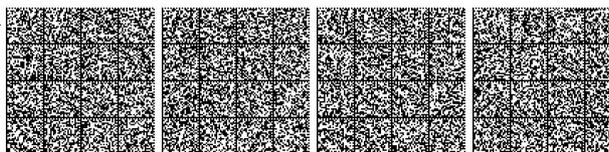
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

E. *Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.*

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14 a del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di completare la caratterizzazione del principio attivo e dei processi di produzione del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire dati aggiuntivi.	Gennaio 2021
Al fine di confermare la coerenza del principio attivo e del processo di produzione del prodotto finito (scale iniziali e finali), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire dati aggiuntivi di comparabilità e validazione.	Aprile 2021 I rapporti *ad interim* saranno forniti su base mensile prima di tale data.
Al fine di garantire una qualità costante del prodotto, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive sulla stabilità del principio attivo e del prodotto finito, ed esaminare il principio attivo e le specifiche del prodotto finito a seguito di ulteriori esperienze di produzione.	Giugno 2021
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di COVID-19 Vaccine Moderna, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la relazione finale dello studio clinico per lo studio mRNA- 1273-P301 randomizzato, controllato con placebo, in cieco per l'osservatore.	Dicembre 2022

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

21A00073

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2020.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento Ivass n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 105).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo
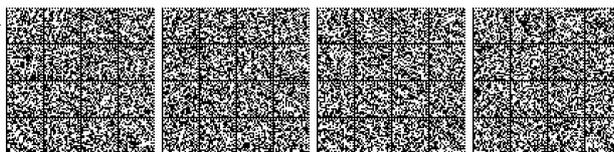
7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, recante misure temporanee di deroga al provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2021 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,655563250 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente antifrode;

b) 0,000089933 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z1;

c) 0,000096737 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z2;

d) 0,000100472 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z3;

e) 0,000067855 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo persone;

f) 0,694564741 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente dinamica;

g) 0,130995328 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente velocità di liquidazione;

h) 0,000025664 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» nella componente costo persone;

i) 0,071575619 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» nella componente velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Roma, 29 dicembre 2020

Il consigliere: CESARI

21A00038
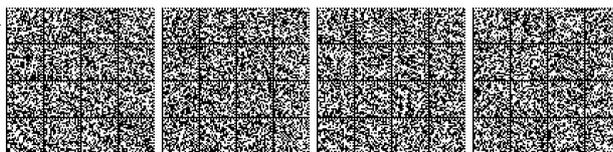
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC

DECRETO 15 dicembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione in materia di norme e di conferimento di poteri al presidente;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 giugno 2020 con la quale è stata approvata la proposta del nuovo Statuto;

Vista la nota prot. 1723/2020 del 25 giugno 2020 con cui la proposta del nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui alla legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale del 31 luglio 2020, prot. n. 0008902 contenente le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 2020 con la quale sono state approvate le proposte di adeguamento del nuovo statuto alle osservazioni suggerite dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota del 14 ottobre 2020, prot. n. 1729/2020 con cui la proposta del nuovo statuto, con le modifiche approvate, è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che è spirato il termine perentorio di sessanta giorni dall'invio della nota del 14 ottobre 2020, n. 1729/2020, dopo il quale, in assenza di rilievi, come disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, statuti e regolamenti d'Ateneo sono emanati dal rettore;

Decreta:

l'emanazione, ai sensi delle disposizioni di legge in premessa, del nuovo statuto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Castellanza, 15 dicembre 2020

Il presidente: COMERIO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Carattere e finalità

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC (già Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), di seguito anche denominata Università, appartiene alla categoria degli enti previsti dall'art. 1 n. 2 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

Essa è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, per quanto attiene in specie alla didattica, alla ricerca scientifica e alla sua complessiva organizzazione, in conformità all'ordinamento universitario e allo statuto. L'Università non ha scopi di lucro.

L'Università, per il perseguimento e l'assolvimento dei propri fini, sviluppa e supporta una progettualità tesa a produrre qualificati e innovativi risultati sul piano dell'alta formazione e della ricerca scientifica, da indirizzare al sistema socio-economico, nelle sue ampie articolazioni istituzionali, settoriali, territoriali. I contenuti rilevanti del progetto universitario fanno riferimento a: gli obiettivi, i programmi e le metodologie di erogazione dell'offerta formativa; la promozione e l'organizzazione della ricerca; la diffusione della cultura di impresa; lo sviluppo dell'innovazione.

L'Università si propone di formare giovani e altre persone affinché siano in grado di assumere ruoli di gestione nelle imprese private e pubbliche, nonché di svolgere attività imprenditoriali e professionali.

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC è una Università inclusiva che promuove il valore della persona e favorisce la partecipazione alle attività didattiche e l'apprendimento degli studenti diversamente abili.

L'Università si propone inoltre, anche attraverso le attività di terza missione e in particolare della LIUC *Business School*, di sviluppare, quale comunità aperta, continue relazioni con gli *stakeholders* esterni, favorendo la conoscenza in ogni sua forma e promuovendo la crescita della società civile e il costante rapporto con le realtà economiche.

Art. 2.
«Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»

L'istituzione dell'Università Carlo Cattaneo è promossa dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo», che ha conferito in origine un fondo di dotazione di Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) e ne assicura il sostegno.

Al mantenimento dell'Università sono altresì destinati tasse e contributi universitari versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che, a qualunque titolo, saranno ad essa devoluti da enti pubblici o privati.

Art. 3.
Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università e sono altresì tenuti ad osservare le norme del presente statuto, del Codice etico e dei regolamenti dell'Università nonché ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione. Il Codice etico, che comprende i principi di comportamento e regolamenta le procedure disciplinari, è approvato dal Consiglio di amministrazione ed emanato dal presidente. Il Codice etico prevede anche le sanzioni da irrogare per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e delle norme del Codice stesso.
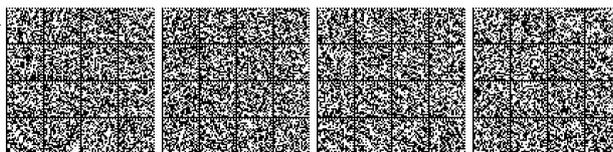
TITOLO SECONDO: AUTONOMIA SANITARIA REGOLAMENTARE

Art. 4.

statuto

Lo statuto, che regola l'autonomia dell'Università, è adottato con delibera del Consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dalla legge 168/1989. Le eventuali modifiche sono deliberate con la medesima procedura.

Lo statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Regolamento generale d'Ateneo

Il regolamento generale d'Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 6, le norme di attuazione dei principi stabiliti nello statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per la parte riguardante il funzionamento degli organi didattici e di ricerca. Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge 168/1989.

Il regolamento viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 6.

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato con delibera dal Consiglio di amministrazione con le maggioranze previste dalla legge 168/1989.

Il regolamento viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 7.

Regolamento didattico di Ateneo

Il regolamento didattico d'Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi in base al quale l'Università rilascia titoli aventi valore legale.

Il regolamento didattico è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico. Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge 168/1989.

Esso viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia

Art. 8.

Regolamento per il tutorato

Il regolamento istitutivo del tutorato è approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

Art. 9.

Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

I regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Università, con esclusione delle norme riguardanti l'attività didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello in corso.

Ai suddetti regolamenti verrà data pubblicità nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal Consiglio di amministrazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Università e nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO TERZO: ORGANI DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO

Art. 10.

Organi

Sono organi dell'Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente e il vice presidente e l'amministratore delegato;

c) il Comitato esecutivo;

d) il rettore;

e) il Consiglio di dipartimento;

f) il Consiglio accademico;

g) il direttore generale;

h) il Nucleo di valutazione di Ateneo

TITOLO QUARTO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

b) dodici consiglieri nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

c) il rettore;

d) quattro rappresentanti dei docenti di ruolo, fra cui di diritto i direttori delle scuole e i restanti nominati dal Consiglio accademico;

e) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

g) un rappresentante della Regione Lombardia;

h) il presidente della Provincia di Varese o suo delegato;

i) il sindaco di Castellanza o suo delegato.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a tredici. I rappresentanti nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di amministrazione ne entrano a far parte dal momento in cui il Consiglio stesso riceve l'atto di nomina. Tali componenti rimangono in carica per il tempo per il quale rimangono in carica gli altri componenti del Consiglio.

Il presidente e il rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Art. 12.

Durata in carica

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (compreso il presidente) rimangono in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo e comunque non oltre il trenta aprile del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» e il rettore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
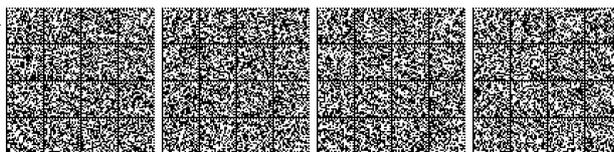
Art. 13.

Validità delle delibere e convocazione del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 14.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 del presente statuto, cura la gestione economica dell'Università e assicura lo svolgimento delle attività. Può pertanto dare indicazioni agli organi della didattica, della ricerca e della terza missione sulle finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi.

Il Consiglio di amministrazione può delegare l'adozione di determinate categorie di delibere o di atti di sua competenza, al Comitato esecutivo, al presidente o a uno o più Consiglieri, fatta eccezione per le delibere di cui al comma successivo.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) nomina il rettore, e può revocarlo prima della scadenza del suo mandato solo per gravi motivi;

b) può nominare, sentito il parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal componente del Consiglio accademico più anziano di età;

c) nomina, su proposta del rettore, i direttori e gli eventuali vicedirettori delle scuole, il direttore della LIUC Business School e il coordinatore del dottorato di ricerca;

d) su proposta congiunta del rettore e del direttore generale per le parti di loro specifica competenza, approva il piano strategico dell'Università e segue le fasi di attuazione; può inoltre istituire eventuali sedi distaccate in Italia o all'estero;

e) approva lo statuto e le modifiche dello stesso;

f) approva i regolamenti dell'Università previsti dallo statuto e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza di altri organi;

g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Università;

h) delibera, su proposta del Consiglio del dipartimento, in ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, e sulla nomina dei professori e dei ricercatori;

i) delibera l'istituzione, nonché l'attivazione o la disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato e di master, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

j) delibera, su proposta del Consiglio accademico, l'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani;

k) delibera, sentito il Consiglio accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

l) delibera, su proposta del Comitato esecutivo, sull'ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero;

m) nomina i membri del Nucleo di valutazione d'Ateneo;

n) provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico per le quali sia prevista una sanzione superiore alla censura, previo parere vincolante del Collegio di disciplina;

o) delibera le linee di indirizzo per l'istituzione di assegni di ricerca, di premi e borse di studio;

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni corso di laurea e di laurea magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Ove il Consiglio di amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Art. 15.

Presidente

Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente fra i componenti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» o il presidente della stessa.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Università ed esercita le competenze attribuitegli dallo statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i necessari provvedimenti di cui all''art. 16 relativamente alle lettere *b)*, *d)* e *f)*. Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

Su proposta del presidente, il Consiglio di amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo», un vice presidente e un amministratore delegato e provvede a conferire agli stessi i più opportuni poteri; le cariche di vice presidente e di amministratore delegato possono essere cumulate dalla stessa persona. Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in ogni caso di suo impedimento.

Art. 16.

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal rettore e da tre componenti del Consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso e scelti fra i rappresentanti della "Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo".

Il Comitato esecutivo:

a) nomina il direttore generale e, ove lo ritenga opportuno, su proposta di quest'ultimo, nomina il direttore amministrativo;

b) nomina i professori a contratto e approva le convenzioni ai fini dell'impiego dei collaboratori linguistici e tecnici, su proposta del Consiglio accademico;

c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

d) assume, nell'ambito delle linee guida determinate dal Consiglio di amministrazione, i necessari provvedimenti per la gestione ordinaria dell'Università;

e) delibera, secondo le linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione, sul bando di assegni di ricerca e di premi o borse di studio;

f) sentito il Consiglio accademico o su proposta dello stesso, autorizza o ratifica la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; approva inoltre la partecipazione a consorzi o a società od altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, la promozione e la realizzazione e/o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o strumentali alle attività didattiche ovvero comunque utili per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Università;

g) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

h) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati;
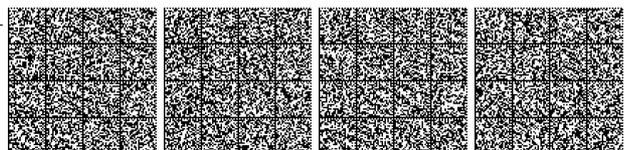
Al Comitato esecutivo competono inoltre l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione, nonché la trattazione delle questioni urgenti e l'adozione dei relativi provvedimenti. In quest'ultimo caso le deliberazioni del Comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione.

Ove il Comitato esecutivo debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta;

decorso tale termine, il Comitato esecutivo potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Per la validità delle riunioni del Comitato esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il presidente e il rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 17.

Rettore

Il rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il rettore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato una sola volta.

Il rettore ha la direzione dell'offerta didattica, della ricerca scientifica e delle attività di terza missione dell'Università, e ha potestà regolamentare in tali materie, ferme restando le attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

b) convoca e presiede il Consiglio del dipartimento e il Consiglio accademico;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

e) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento didattico universitario;

f) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico che non diano luogo a provvedimenti superiori alla censura nei confronti del personale docente, ivi compresi gli assegnisti di ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli studenti, previste dal regolamento relativo al funzionamento del Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del Codice etico. Per fatti che danno luogo a provvedimenti superiori alla censura, avvia il procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Collegio;

g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza;

h) nell'ambito delle sue competenze, può impartire direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche dell'Università; e può nominare, fra il personale docente, suoi delegati per particolari materie;

i) nella sua qualità di presidente del Consiglio accademico dà attuazione alla pianificazione delle attività didattiche ed all'organizzazione di quelle scientifiche.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Art. 18.

Il Consiglio di dipartimento

Il Consiglio di dipartimento in gestione integrata d'impresa è presieduto dal rettore (o, in sua mancanza, dal professore di prima fascia che vanti il più prolungato periodo di servizio nell'Ateneo) ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell'Università. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di dipartimento propone al Consiglio di amministrazione l'emanazione di bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Università, e la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Il Consiglio di Dipartimento svolge altresì le funzioni assegnate dall'ordinamento universitario al gruppo di ricerca, e in specie:

a) programma, organizza e valuta l'attività di ricerca, anche ai fini della partecipazione ai fondi di ricerca, secondo i criteri di validazione nazionale proposti dal rettore o dal prorettore o dal delegato alla ricerca, il quale si avvale dell'ausilio di un docente di ruolo referente per ogni settore scientifico-disciplinare, nominato dallo stesso Consiglio di Dipartimento su proposta del rettore;

b) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, nonché l'attivazione o la disattivazione del corso di dottorato di Ricerca, nonché gli insegnamenti da istituire, per ogni anno accademico.

La convocazione del Consiglio di dipartimento è disposta dal rettore, almeno due volte l'anno, mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata tre giorni prima.

Il rettore può chiamare a partecipare alla riunione, su particolari materie all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche i coordinatori degli eventuali centri di ricerca o di competenza, o altri soggetti non di ruolo che collaborano all'attività di ricerca dell'Università.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 19.

Il Consiglio accademico

Il Consiglio accademico è costituito dal rettore, che lo presiede, dal prorettore, dai direttori e vicedirettori delle scuole, dal direttore della LIUC Business School, dal delegato per la ricerca, se diverso dai precedenti, da un docente nominato dal Consiglio di dipartimento per la durata di un triennio, e da un rappresentante degli studenti. Alle sedute del Consiglio accademico partecipa anche il direttore generale con voto consultivo. Le funzioni di Segretario sono assunte dal dirigente della divisione didattica.

Al Consiglio accademico spettano tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario al Senato accademico, fatte salve, se di tratta di norme derogabili, le attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il Consiglio accademico:

a) assicura il coordinamento tra le scuole Universitarie;

b) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

c) fornisce al Comitato esecutivo le proposte in ordine al reclutamento dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua straniera, entro i limiti temporali stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

d) formula pareri e proposte al Comitato esecutivo in ordine alle convenzioni con altre università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte relativa alla didattica e alla ricerca;

e) propone al Consiglio di amministrazione il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo;

f) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
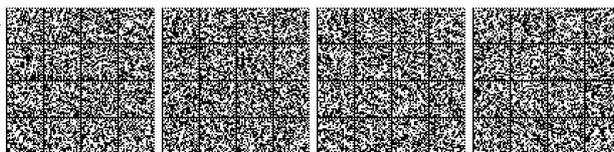
g) formula al Consiglio di amministrazione proposte in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

h) proclama, a esito delle procedure stabilite dalla legge o dalla regolamentazione interna, l'attribuzione degli assegni di ricerca banditi dal Comitato esecutivo secondo le linee guida tracciate dal Consiglio di amministrazione;

i) esamina e può formulare osservazioni sul piano strategico predisposto dal rettore e dal direttore generale per le parti di loro specifica competenza, prima che esso sia sottoposto al Consiglio di amministrazione

Il Consiglio accademico si riunisce almeno sei volte all'anno e viene convocato dal rettore. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il rettore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio altri docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all'ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Art. 20.

Direttore generale

L'incarico di direttore generale è attribuito dal Comitato esecutivo; all'atto del conferimento dell'incarico il Comitato esecutivo può determinare anche la durata dello stesso.

Al direttore generale vengono affidati, nell'ambito delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di amministrazione, i compiti di gestione coordinata di tutte le attività dell'Università, esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant'altro statutariamente riservato al rettore.

Competono in particolare al direttore generale:

a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale non docente, che da lui dipende gerarchicamente;

b) la predisposizione, con la collaborazione del direttore amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato esecutivo;

c) la valutazione dell'operato dei responsabili delle attività dell'Università, nei limiti di quanto previsto dal secondo comma;

d) l'effettuazione di spese entro i limiti d'importo fissati da apposita delibera del Consiglio di amministrazione;

e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente statuto;

f) la responsabilità, nei limiti delle sue competenze, dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari;

g) l'esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al direttore amministrativo.

Il direttore generale ha altresì la facoltà di delegare funzioni specifiche a personale dell'Università con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al direttore amministrativo, se nominato.

Art. 21.

Il Nucleo di valutazione di Ateneo

Il Nucleo di valutazione di Ateneo procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, ed espleta gli altri compiti ad esso assegnati dalla legislazione universitaria. La sua composizione è determinata dal Consiglio di amministrazione, che procede anche alla nomina dei componenti, in maggioranza esterni all'Università. L'Università provvede ai servizi di supporto all'attività del Nucleo stesso.

TITOLO QUINTO: STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 22.

Le scuole universitarie

Nell'ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche denominate scuole universitarie il cui numero e denominazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Il Consiglio di ogni scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori dell'Università e da tutti i titolari di insegnamento dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola.

Il Consiglio della scuola è competente esclusivamente per gli argomenti collegati alla didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalla scuola.

In particolare il Consiglio della scuola:

a) delibera, nell'osservanza della legge e dello statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio e dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio accademico;

b) programma e organizza l'attività didattica, anche mediante modalità a distanza; verifica il regolare svolgimento della stessa; monitora l'avanzamento della carriera degli studenti al fine di attivare le necessarie azioni di miglioramento;

c) formula al Consiglio accademico proposte in ordine alla titolarità e alla copertura degli insegnamenti attivati;

d) segnala al Consiglio accademico eventuali criticità in ordine all'andamento della didattica nei corsi ricadenti nella sua competenza

e) riconosce con validità annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori titolari dei singoli insegnamenti;

f) concorre all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

La convocazione del Consiglio è disposta dal direttore mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato di norma una volta al mese.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Per la validità delle riunioni del Consiglio della scuola è richiesta la presenza della maggioranza dei docenti di ruolo dell'Università. Le deliberazioni del Consiglio della scuola sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fra i docenti di ruolo. In caso di parità dei voti espressi dai docenti di ruolo, si computano i voti degli altri componenti del Consiglio di scuola; in caso di ulteriore parità, prevale il voto del direttore.

Il direttore della scuola viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla scuola. Rimane in carica due anni e può essere riconfermato al massimo per altri due mandati.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del direttore sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo o dal vicedirettore, se nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti con gli organi dell'Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo statuto.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) cura l'ordinato svolgimento dell'attività didattica e ne riferisce al Consiglio accademico.

Al direttore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal direttore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianità di ruolo presso l'Ateneo.

Al fine di coordinare le attività didattiche i direttori delle scuole possono prevedere modalità di consultazione tra le scuole o tra componenti delle stesse aventi interessi comuni con particolare riguardo alle tematiche relative agli insegnamenti fruibili da studenti di corsi appartenenti a scuole diverse.

Art. 23.

Il Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori o ricercatori, secondo le regole di procedura previste nell'apposito regolamento, approvato dal Comitato esecutivo; per le sanzioni superiori alla censura, esprime parere vincolante per la successiva delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

Il Collegio è presieduto dal professore ordinario membro effettivo il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalità definite dall'apposito regolamento. Gli altri componenti sono designati dal Consiglio accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altre università. Qualora nessuno dei docenti dell'Ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di emolumenti.

Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di procedimenti avviati a carico di professori ordinari il Collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti; nel caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal decano dell'Ateneo, che svolge le funzioni attribuite al primo in ogni altro caso.

Art. 24.

LIUC Business School

Presso l'Università è istituita la LIUC Business School, che offre percorsi formativi per soddisfare le esigenze di aggiornamento continuo post laurea e svolge attività di ricerca e di *advisory* in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico con l'obiettivo di fornire supporto, strumenti e soluzioni alle imprese, alle organizzazioni pubbliche e alla comunità. LIUC Business School coordina le attività dei centri di ricerca e dei centri di competenza, nonché le attività relative alla progettazione ed erogazione della formazione non istituzionale, dei corsi di perfezionamento e *master* universitari.

Il Consiglio di amministrazione:

a) su proposta del rettore, nomina il direttore della LIUC Business School, per una durata di due anni; il mandato è rinnovabile altre due volte;

b) su proposta del Consiglio accademico, approva l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o *master* universitario, o la sua rinnovazione, su proposta del Consiglio accademico;

c) approva il regolamento per la LIUC Business School, che ne indica le linee di attività, l'organizzazione generale, le modalità di coordinamento e il funzionamento operativo.

Il Consiglio accademico:

a) approva annualmente, in coerenza con il piano strategico e gli indirizzi dell'Università, le linee di sviluppo delle attività e l'offerta formativa della LIUC Business School, su proposta del suo direttore;

b) propone, su relazione del direttore, l'attivazione di un nuovo corso di perfezionamento o *master* universitario, o la sua rinnovazione.

Presso l'Università possono istituirsi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, centri di ricerca ovvero centri di competenza ovvero osservatori su specifiche tematiche, i quali possono svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, verso il pagamento di un corrispettivo.

La LIUC Business School, i centri di ricerca, i centri di competenza e gli osservatori non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle loro attività devono essere stipulati dall'Università.

Art. 25.

Dottorati di ricerca

Ogni corso di dottorato di ricerca, istituito in ottemperanza della normativa in vigore, è coordinato da un docente nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, che può essere confermato per i cicli successivi, fino a un numero massimo di sei cicli.

L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione, e l'offerta formativa del corso, per ogni anno accademico, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

La struttura e le attività del corso, i compiti e la composizione del Collegio dei docenti, e le procedure di accesso al dottorato sono disciplinati da apposito regolamento d'Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Progetti speciali

Il rettore, sentito il Consiglio accademico, può sottoporre al Consiglio di amministrazione progetti speciali, relativi allo sviluppo di attività formative e/o di ricerca e/o di supporto alle imprese, a contenuto innovativo o interdisciplinare, anche in *partnership* con enti privati o pubblici. Il Consiglio di amministrazione, nell'approvare il progetto, determina il budget per esso stanziato.

Art. 27.

Altre attività di terza missione

L'Università istituisce e promuove, anche attraverso la LIUC Business School, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni, particolarmente rivolte alla comunità del territorio in cui ha sede.

In particolare l'Università:

a) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

c) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni e enti esterni;

d) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;

e) promuove corsi di specializzazione tecnica post diploma, anche in collaborazione con gli istituti tecnici superiori e con gli istituti di formazione tecnica superiore;

f) promuove attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado.

TITOLO SESTO: PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

Art. 28.

Professori di prima e di seconda fascia

Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia (associati).

La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell'Università è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14 lett. *h)* dello statuto.

Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l'Università attiva tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, può procedere all'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'art. 14, lett. *j)* dello statuto. La copertura dei posti avviene secondo le procedure di valutazione comparativa previste dalla legge o dalla regolamentazione esterna. La nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Consiglio di dipartimento.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

Ai professori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.

Art. 29.

Ricercatori universitari

I ricercatori, anche a tempo determinato, collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche.

La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia a tempo determinato, dell'Università è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, lett. *h)* dello statuto.

La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai ricercatori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le condizioni economiche determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.

Art. 30.

Professori a contratto

Per l'insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti possono essere stipulati con:

a) docenti e ricercatori di altre Università italiane oppure in congedo, o con esperti di alta qualificazione in possesso di un *curriculum* scientifico o professionale di cui all'art. 23 comma 1, legge 240/2010;

b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali *ex* art. 23, comma 2, n. legge 240/2010, sempreché iscritti a un apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dei direttori delle scuole, che si avvalgono di apposite Commissioni di valutazione;

c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ex art. 23, comma 3, legge n. 240/2010

Trova per ogni altro aspetto applicazione il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione dei docenti a contratto, approvato dal Consiglio di amministrazione.

I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l'esclusione di un potere gerarchico nei confronti del docente, che è tuttavia tenuto a osservare puntualmente le disposizioni sulla didattica stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e nelle deliberazioni dalla scuola di afferenza, rispondendone al direttore della stessa;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la fissazione della durata del contratto correlata allo sviluppo dell'attività didattica, anche a distanza, compresi gli esami;

d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita.

Art. 31.

Contratti di docenza, formazione o ricerca a tempo determinato

In conformità alle regole previste nell'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, l'Ateneo può bandire incarichi di *lecturer*, anche di durata biennale o triennale, per lo svolgimento di attività prevalentemente di docenza, distinti per settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa.

Al fine di implementare la formazione e il perfezionamento dei propri docenti, l'Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera.

Al fine di sviluppare le attività di ricerca l'Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione.

Le linee guida per tutti gli incarichi che precedono sono fissate dal Consiglio di amministrazione; i singoli bandi, con la precisazione delle regole procedurali, dell'impegno richiesto e di ogni altro elemento relativo allo svolgimento dell'attività, sono approvati dal Comitato esecutivo; gli esiti delle procedure di selezione sono validate dal Consiglio accademico. I correlativi contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 32.

Collaboratori linguistici e tecnici

Per le esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, provvede, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Università le competenze di esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

Per le esigenze di apprendimento dell'informatica di base o di altre materie tecniche di supporto, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, può provvedere, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell'Università le competenze di esperti in informatica o in altre materie tecniche, in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

TITOLO SETTIMO: ALTRE ATTIVITÀ
E DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 33.

Rapporti con il mondo del lavoro

L'Università promuove e favorisce, a beneficio degli studenti, «*stage*» in aziende e scambi con università straniere.

L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che abbiano terminato il loro corso di studi; a tale scopo, si dota degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza dell'evoluzione delle figure professionali e delle esigenze della società e organizza attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra Università e mondo del lavoro.

L'Università sostiene l'attività della Associazione LIUC Alumni, della quale possono entrare a far parte tutti coloro che presso l'Ateneo abbiano conseguito una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un dottorato di ricerca o un *master*, ovvero abbiano frequentato corsi *Executive* o *Business School*, o ancora abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell'Associazione, se interessati a partecipare allo sviluppo di una rete di relazioni capace di diffondere nel mondo del lavoro i valori perseguiti dall'Università.
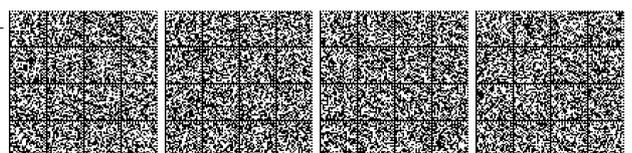
Art. 34.

Attività a favore della comunità universitaria

L'Ateneo promuove accordi con enti pubblici e privati, o altre soluzioni atte a favorire il soddisfacimento delle esigenze di alloggio e di trasporto degli studenti.

L'Ateneo promuove attività culturali e ricreative per gli studenti e il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse.

L'Ateneo può aderire o convenzionarsi con enti ed associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 35.

Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo

L'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogati, remunerate a carico del bilancio universitario; sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Le norme relative alle collaborazioni degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Associazioni studentesche

L'Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di incontro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche; sono altresì erogati servizi di connessione alla rete internet.

Art. 37.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Università può svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sarà effettuata sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Attività di supporto allo studio e di inclusione

L'Università promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato, nonché cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio.

In conformità a quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17 e dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170, l'Università attiva una struttura dedicata al fine di assicurare agli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento una esperienza di apprendimento proficua, una valida partecipazione alla vita accademica, e una preparazione adeguata ad affrontare la relazione con il mercato del lavoro.

Art. 39.

Garante degli studenti

Su proposta del Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i docenti di ruolo o fra i docenti in congedo che hanno fatto parte dell'Università, un Garante degli studenti, per la durata di un triennio.

Fermo restando il ruolo dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell'Università, al Garante gli studenti possono rivolgere con immediatezza istanze o doglianze circostanziate relative al miglioramento della didattica, alle procedure per gli esami di profitto e a ogni altro servizio erogato dall'Università; il Garante ne vaglia sommariamente la fondatezza e, se le ritiene meritevoli di considerazione, riferisce in proposito al direttore della scuola competente o al direttore generale per gli opportuni provvedimenti.

Le modalità con cui contattare il Garante e gli elementi essenziali della procedura conseguente, previa approvazione del Comitato esecutivo su proposta del Consiglio accademico, saranno resi pubblici sul sito internet dell'Università.

Non è prevista un'indennità di funzione o altra forma di retribuzione.

Art. 40.

Personale non docente

L'Università, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.

Il rapporto di lavoro del personale non docente, per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione, è disciplinato dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione. Agli oneri previdenziali e assistenziali a favore del personale non docente si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto concerne le violazioni di legge, di contratto o del Codice etico i provvedimenti disciplinari sono assunti dal direttore generale o, per quanto riguarda i dirigenti, dal Comitato esecutivo.

TITOLO OTTAVO: ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 41.

Titoli di studio ed attestati

L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dalla legislazione universitaria in vigore e pertanto:

- diploma di laurea;
- diploma di laurea magistrale;
- diplomi di *master* universitario;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- altri titoli previsti dalla normativa in vigore.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto è disposto dalle leggi vigenti.

L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 42.

Corsi di diploma e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma sono dichiarati strettamente affini ai corsi di laurea delle stesse scuole.

Le norme riguardanti il riconoscimento degli insegnamenti sono stabilite nel regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 43.

Esami

Le norme riguardanti le prove di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, e gli esami di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Le norme riguardanti le prove e gli esami da sostenere per l'accesso al dottorato di ricerca e ai *master* universitari, e per le prove e gli esami da sostenere nel corso degli stessi, sono contenute nel regolamento didattico d'Ateneo e, in via suppletiva, nei regolamenti menzionati negli articoli 24 e 26 dello statuto.
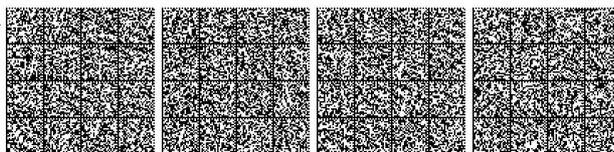
Art. 44.

Tasse, contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d'iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese.

L'importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione con delibera da adottarsi prima dell'inizio dell'anno accademico.

TITOLO NONO: NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell'Università sono indette, di norma in un'unica tornata, dal rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati.

Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Art. 46.

Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Art. 47.

Disposizioni applicabili in via transitoria

Le modifiche alla composizione di organi e strutture dell'Università e alla durata in carica dei loro componenti si applicano all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Ai fini del rispetto dei limiti di mandato non si tiene conto delle cariche rivestite nel periodo antecedente a tale rinnovo.

Le modifiche relative alle competenze di organi dell'Università si applicano con efficacia immediata.

Art. 48.

Devoluzione del patrimonio

Quando l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro Ente dalla stessa indicato.

Art. 49.

Norma abrogativa

Devono intendersi soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il testo vigente dello statuto e dei regolamenti dallo stesso previsti.

20A07200

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 18 novembre 2020.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio decreto 8 dicembre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 6, comma 1, «Autonomia delle università»;

Vista la delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 2020 di modifica dello statuto dell'università;

Decreta:

È approvata la modifica allo statuto vigente dell'università, così come da allegato documento che ne è parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 novembre 2020

Il rettore: D'ALESSANDRO

ALLEGATO

STATUTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (già Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Magistero fondato nel 1895 da Adelaide del Balzo e pareggiato nel 1902) è promossa e sostenuta dall'Ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed è governata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria.

Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della società civile attraverso una formazione umanistica, scientifica e tecnica di alto profilo, l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con i suoi dipartimenti e con i suoi centri di ricerca e di alta formazione, l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche ed economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni.
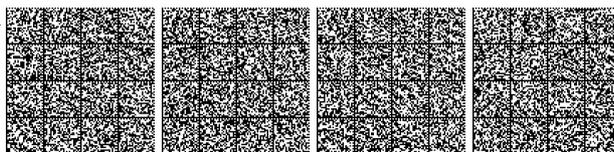
2. L'Ateneo, laico e non avente fini di lucro in quanto perseguente solo fini pubblici, ha la propria sede principale nel complesso monumentale della Cittadella Monastica, fondata nell'anno 1582 da Orsola Benincasa, di cui conserva il nome anche nella consapevolezza della lezione storica e dell'azione di governo che Benedetto Croce vi esercitò.

Art. 2.

L'Università considera prioritaria l'attività di ricerca scientifica, di base e applicata. A tal fine:

a) garantisce autonomia di ricerca e pari opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca;

b) assicura l'uso di attrezzature e di servizi nel rispetto delle esigenze dei singoli e dei gruppi di ricerca, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari;

c) considera indispensabile premessa di ogni attività di ricerca il suo solido inquadramento culturale nell'ambito della originaria vocazione dell'ateneo per il sostegno e la promozione degli studi umanistici in senso ampio;

d) si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di corsi di dottorato;

e) promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;

f) promuove attività di riflessione sui risvolti sociali ed etici della ricerca;

g) favorisce, anche attraverso specifiche strutture, la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo nei circuiti della comunità scientifica internazionale, e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 3.

L'università include tra i propri fini istituzionali l'internazionalizzazione, sotto il profilo sia della didattica sia della ricerca scientifica, con riguardo particolare all'Europa e al bacino del Mediterraneo quali luoghi propri delle sue origini e del suo continuo sviluppo culturale. A tal fine:

a) stipula accordi con atenei e qualificate istituzioni europee ed extraeuropee per promuovere la partecipazione a reti internazionali;

b) promuove e incentiva la mobilità internazionale dei ricercatori, dei professori e degli studenti, garantendo il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero;

c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;

d) tende alla dimensione internazionale della formazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca, per irrobustirne la preparazione e accrescerne le prospettive occupazionali;

e) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 4.

1. L'università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.

2. L'università cura i rapporti con associazioni ed enti pubblici o privati, con le aziende, le imprese e le altre forze produttive, al fine di programmare o aggiornare i *curricula* formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. Riconosce tra le proprie missioni, accanto alla didattica, alla ricerca, al contributo alla crescita culturale del territorio, anche la promozione di attività innovative nella formazione continua, nel trasferimento tecnologico, nello sviluppo dell'imprenditorialità dei giovani laureati, anche attraverso *spin off* e *start up* universitari. Le infrastrutture, le strutture e i servizi gestiti dall'università possono essere utilizzati da soggetti terzi attraverso convenzioni e appositi regolamenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

Capo II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Sono organi dell'università:

il consiglio di amministrazione;

la giunta del consiglio di amministrazione;

il presidente del consiglio di amministrazione;

il rettore;

il senato accademico;

il corpo accademico;

il consiglio degli studenti.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;

b) da tre rappresentanti designati dallo stesso Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;

c) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione A. M. Pagliara;

d) dal rettore dell'università;

e) da un rappresentante dei professori ordinari;

f) da un rappresentante dei professori associati;

g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;

h) da un rappresentante del personale dell'amministrazione;

i) da un rappresentante della Regione Campania;

l) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) dal direttore amministrativo;

n) sulla base di apposita convenzione, dai rappresentanti legali di enti/fondazioni/istituti che contribuiscano stabilmente al bilancio di ateneo, ovvero almeno per un triennio, con un contributo minimo annuo di almeno euro 200.000,00. In sede di prima applicazione, ed in caso di istituzioni di eccezionale valore culturale, il contributo può essere ridotto fino al 25%. La rappresentanza di detti enti può essere delegata previo gradimento del rappresentante da parte dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili per una sola volta, fatte salve le figure che ne fanno parte di diritto.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) esercita compiti di indirizzo strategico dell'università, detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'università;

b) nomina il rettore scegliendolo tra professori universitari ordinari di chiara fama, o tra personalità del mondo accademico, nazionale ed internazionale, di riconosciuto valore e qualificazione scientifica e culturale, che si siano comunque distinte anche nella gestione delle università;

c) delibera, secondo i principi della contabilità pubblica applicabili alle università non statali, il bilancio di previsione, il bilancio unico di ateneo e le variazioni di bilancio nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) nomina i direttori dei dipartimenti su proposta dei rispettivi consigli di dipartimento, sentito il senato accademico;

e) delibera, su proposta dei consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire e/o attivare in ciascun anno accademico, sentito il *manager* didattico e il senato accademico;

f) delibera l'attribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e dei posti di ricercatore a tempo determinato ad ogni dipartimento e nomina i professori di ruolo e i ricercatori;

g) nomina il direttore amministrativo;

h) delibera l'indennità di funzione aggiuntiva del *manager* didattico, se nominato;

i) delibera l'indennità di carica dei direttori di dipartimento;

l) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale dell'amministrazione;

m) approva i regolamenti dell'università che non siano di competenza del senato accademico, a norma di legge o disposizioni del presente statuto;

n) definisce l'offerta formativa dell'università;

o) adotta i principali provvedimenti organizzativi e disciplinari nei confronti del personale dell'amministrazione;

p) può delegare il presidente o la giunta all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;

q) nomina, sentito il senato accademico, il Nucleo di valutazione dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di ateneo occorre la maggioranza assoluta.

3. Ogni componente del consiglio di amministrazione è tenuto, pena la decadenza, agli obblighi di riservatezza, ossia a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento della sua funzione.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'università;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) adotta provvedimenti di spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il presidente può designare tra i membri del consiglio (art. 6, lettere da *b)* ad *e)*) un vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Art. 9.

1. La giunta del consiglio di amministrazione è composta:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede;

b) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa, o da un suo delegato individuato tra i rappresentanti designati dall'ente in seno al consiglio di amministrazione dell'università;

c) dal rettore dell'università, o da altro membro da lui designato tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'università;

d) da un membro designato dal consiglio stesso tra i suoi membri (art. 6, lettere da *b)* a *g)*);

e) dal direttore amministrativo.

2. La giunta è convocata dal presidente e svolge attività di istruttoria per le pratiche di particolare complessità di competenza del consiglio. Segue e monitora costantemente, riferendone se del caso al consiglio, l'andamento delle attività dell'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare alla giunta ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.

1. Il rettore dura in carica sei anni accademici.

2. Il rettore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'università e sull'attività del personale docente;

b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica svolta e programmata nell'università;

c) convoca e presiede il corpo accademico ed il senato accademico;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il rettore può nominare prorettore uno dei professori ordinari dell'università con funzione di supplenza del rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Il rettore può altresì delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'università.

4. Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

5. Il rettore può essere coadiuvato da un *manager* didattico di ateneo scelto dal rettore stesso tra i professori di ruolo dell'università. Il *manager* supporta il rettore nella progettazione e nell'azione di implementazione ed organizzazione della vita didattica, e può essere delegato a tenere i rapporti con i dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche attività. Il *manager*, inoltre, può ricevere di volta in volta dal rettore ulteriori deleghe relative all'attuazione della programmazione e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 11.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dai direttori di dipartimento, dal *manager* didattico se nominato e da un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalità stabilite da apposito regolamento di ateneo.

La perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentra il primo dei non eletti. I rappresentanti degli studenti non esprimono parere in tema di procedimenti disciplinari e non partecipano alle sedute nelle quali il senato accademico è chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

4. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal presente statuto, dai regolamenti di ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario, applicabili alle libere università.

In particolare il senato accademico:

a) contribuisce, con pareri e proposte, alla definizione dei piani strategici e dei piani di sviluppo dell'ateneo;

b) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture di didattica e/o di ricerca dell'università;

c) esprime parere in ordine all'attribuzione, ad ogni dipartimento, dei posti di professore di ruolo, di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione;

d) approva, su proposta delle competenti strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo, nonché i regolamenti di ateneo riguardanti la didattica e la ricerca;

e) valida e rende operative le deliberazioni dei consigli di dipartimento circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno all'attività didattica nell'ambito dei *budget* a tal fine assegnati ai dipartimenti dal consiglio di amministrazione;
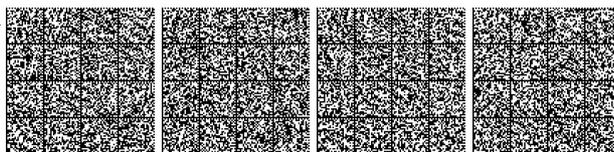
f) esprime parere in ordine all'istituzione, attivazione e disattivazione di centri interuniversitari e in ordine alle proposte di cooperazione con enti nazionali ed internazionali;

g) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine ai corsi di studio da istituire e attivare;

h) delibera, su proposta dei dipartimenti, l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e dei *master* universitari;

i) propone, sentita la struttura didattica competente, il conferimento di lauree *ad honorem* ed altri titoli accademici e l'attribuzione di borse di studio, premi o riconoscimenti per il merito;

l) approva il codice etico e assume le conseguenti deliberazioni in caso di violazione dello stesso.

Art. 12.

Il corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori dell'università ed è presieduto dal rettore, il quale può consultarlo per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'università.

Le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 13.

Il consiglio degli studenti è composto dagli studenti che siedono nei consigli di dipartimento e nel senato accademico. È organo di consulenza del rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.

Il consiglio esprime al rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.

Capo III
VALUTAZIONE

Art. 14.

1. L'università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi.

2. È istituito il Nucleo di valutazione interna dell'università con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto, nonché di svolgere ogni altro compito attribuito dalla normativa vigente.

Il nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attività didattica. Trasmette ogni anno al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario una relazione sull'attività dell'università.

Il nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per migliorare il livello di qualità di efficienza e efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico amministrativa.

Il nucleo è composto da cinque membri, prevalentemente esterni all'ateneo, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, e dura in carica tre anni. I membri del nucleo di valutazione sono rieleggibili per una sola volta.

Capo IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 15.

1. L'università rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) master universitario di primo e di secondo livello;

d) diploma di specializzazione;

e) dottorato di ricerca.

L'università rilascia altresì diplomi di perfezionamento e ogni altro titolo di formazione anche professionalizzante che sia consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono i dipartimenti, le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di ricerca.

Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

3. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal regolamento didattico di ateneo e dai regolamenti dei corsi di studio. I regolamenti garantiscono l'adozione di *curricula* coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

Art. 16.

Sono organi del dipartimento:

a) il direttore del dipartimento;

b) il consiglio di dipartimento.

Art. 17.

1. I direttori dei dipartimenti sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia, su designazione del consiglio di dipartimento nella sola componente dei professori di prima e seconda fascia, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il direttore convoca e presiede il dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere, coordina la predisposizione della documentazione concernente l'attività di ricerca del dipartimento ai fini della valutazione istituzionale ed esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 18.

1. I dipartimenti sono preposti all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche e formative e dell'attività di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi.

2. I dipartimenti sono costituiti per settori scientifici e disciplinari omogenei per oggetto e per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo presso l'ateneo.

3. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del consiglio i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali. Il consiglio di dipartimento esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

4. Il rappresentante degli studenti è eletto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al dipartimento con le modalità stabilite da apposito regolamento di ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.

I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di dipartimento concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonché alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.

Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.
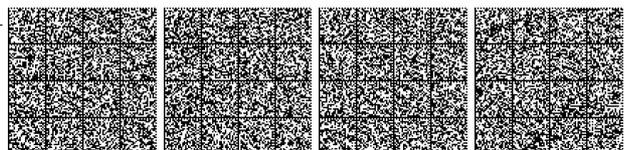
5. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori di prima fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; dei ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

6. Con riferimento ai corsi di studio interdipartimentali, fino alla istituzione di specifici dipartimenti che ne governino le attività, le funzioni di consiglio di dipartimento sono esercitate dal senato accademico integrato dal presidente del corso di studi se nominato.

7. Il rettore, d'intesa con il senato accademico, convoca periodicamente i direttori dei dipartimenti e centri di ricerca per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca e la condivisione delle informazioni.

Art. 19.

1. Nei dipartimenti comprendenti più corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di studio, composti da tutti i professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il corso, nonché da un rappresentante degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualità di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti.

2. Il presidente del corso di studio è nominato dal consiglio di dipartimento, su proposta del direttore del dipartimento, tra i professori di ruolo. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile.

3. Il consiglio di corso di studio esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:

a) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;

b) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;

c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo interessati;

d) propone al consiglio di dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

Art. 20.

1. È istituito il «Centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca di ateneo scienza nuova». Del centro fanno parte di diritto i dipartimenti e, su richiesta, i centri di ricerca già funzionanti e quelli di nuova istituzione.

2. In conformità con il proprio regolamento, che disciplina altresì la composizione e il funzionamento dei relativi organi, il Centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca scienza nuova persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento delle loro attività di ricerca;

b) promuovere attività di studio e di documentazione e qualsiasi altra attività in relazione alle finalità dell'ateneo nonché dei dipartimenti, nei diversi ambiti della ricerca, e delle opportunità legate alle iniziative nazionali e internazionali private o pubbliche rivolte a favorire le progettualità di ricerca, eventualmente in rete con altri centri di ricerca. Tali attività possono svolgersi in autonomia o con qualificate partecipazioni di enti o aziende;

c) avviare progetti e nuove ricerche, nonché orientare la propria attività al reperimento di finanziamenti agevolati sia da enti pubblici sia da aziende, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalità di interesse proprie dell'università;

d) diffondere tra il personale docente e ricercatore dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa le conoscenze aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche;

e) fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici o privati, nel rispetto delle norme previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario;

f) fornire supporto tecnico amministrativo all'attività di ricerca dell'ateneo o dei suoi centri-dipartimenti e provvedere, secondo le indicazioni dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili conseguenti;

g) promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di *spin off* o *start up* universitari.

Art. 21.

È istituita una *business school* che, nel rispetto del proprio regolamento interno, persegue i seguenti obiettivi:

a) costruire *partnership* di progetto tra l'università e le imprese;

b) costruire progetti e percorsi per studenti e laureati che si propongono ai livelli superiori e più avanzati della formazione.

L'attivazione della *business school* è contestuale all'emanazione del suo regolamento, approvato con decreto del rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Capo V
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 22.

1. Le attività formative sono svolte dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai professori straordinari e da professori a contratto.

2. Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso ovvero titolari di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre università, o studiosi cultori della materia. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 23.

Per quanto non previsto dal presente statuto e tenuto conto della natura giuridica di Università non statale del Suor Orsola Benincasa, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'ateneo le norme di legge sullo stato giuridico, sul trattamento economico, di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle università statali, sempreché riferibili alle università non statali.

Capo VI
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 25.

Le tasse universitarie sono fissate dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti normative.

Il consiglio di amministrazione può determinare, anno per anno, ulteriori contributi per i servizi speciali.

Capo VII
AMMINISTRAZIONE

Art. 26.

L'esercizio finanziario dell'università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione.

La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

Il conto consuntivo è deliberato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le modalità della gestione finanziaria ed amministrativa sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27.

La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico-amministrativo, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono di competenza del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare di utilizzare personale dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.
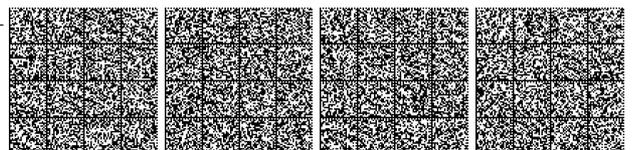
Art. 28.

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 29.

È istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su designazione del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio. I componenti del collegio dei revisori possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 30.

1. L'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'università, secondo la sua espressa disposizione statutaria, i locali per attività didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede e per quanto di sua proprietà, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli.

2. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta università, per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.

3. L'università può concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.

Art. 31.

L'università garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.

A questo fine è istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia», il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 32.

1. È istituito il collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno. È costituito da sei componenti effettivi e da due supplenti, di cui due effettivi ed un supplente eletti, tra il personale docente a tempo pieno dell'ateneo, direttamente da tutto il corpo accademico dell'Università Suor Orsola Benincasa e quattro effettivi ed un supplente designati dal senato accademico tra docenti esterni all'ateneo. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale.

3. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, rimborsi spese.

4. Il collegio di disciplina dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi; il mandato di componente del collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.

5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta.

6. Il collegio, uditi il rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. Spetta al decano l'avvio e la gestione del procedimento disciplinare nei confronti del rettore secondo le norme di cui al presente articolo.

Art. 33.

Il servizio di cassa dell'università è affidato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.

Art. 34.

Il presente statuto può essere modificato con voto successivo e a maggioranza assoluta del senato accademico e del consiglio di amministrazione. La relativa iniziativa compete al presidente del consiglio di amministrazione, al rettore ovvero ad almeno due direttori di dipartimento o due membri del consiglio di amministrazione.

Art. 35.
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con riferimento all'art. 18, in fase di prima applicazione sono istituiti i seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione;

b) Dipartimento di scienze umanistiche;

c) Dipartimento di scienze giuridiche.

Il trasferimento delle competenze dalle facoltà ai dipartimenti deve avvenire nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello statuto. I presidi di facoltà in carica assumono la funzione di direttori dei dipartimenti per tutta la durata del loro mandato.

3. Le clausole di incompatibilità o non rieleggibilità previste dal presente statuto decorrono dall'entrata in vigore della più recente modifica dello stesso. Ai fini delle ineleggibilità previste dal presente statuto non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.

4. Il presente statuto, composto da sedici pagine, numerate dal n. 1 al n. 16, è conforme al suo originale agli atti di questa amministrazione.

20A07235
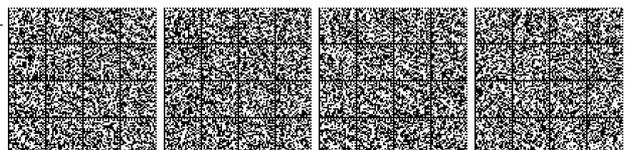
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Intas»

Estratto determina n. 1199/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: VILDAGLIPTIN INTAS.

Titolare A.I.C.: Intas Third Party Sales 2005, S.L.

Confezioni:

«50 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009017 (in base 10);

«50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009029 (in base 10);

«50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009031 (in base 10);

«50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009043 (in base 10);

«50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009056 (in base 10);

«50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009068 (in base 10);

«50 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009070 (in base 10);

«50 mg compresse» 112 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009082 (in base 10);

«50 mg compresse» 180 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009094 (in base 10);

«50 mg compresse» 336 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048009106 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: vildagliptin;

eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato.

Produttore/i del principio attivo:

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-I) - Tajpura, Near Baska - Panchmahal District - Panelav - Gujarat - Halol - 389350 - India;

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-III) - Plot No. 842-843, Padra - Karakhadi - Gujarat - Vadodara - 3911450 - India.

Produttore/i del prodotto finito:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458, &191/218P Sarkhej-Bavla Highway - Matoda, Sanand, Ahmedabad - Gujarat - India.

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458, &191/218P Sarkhej-Bavla Highway - Matoda, Sanand, Ahmedabad - Gujarat - India;

Laboratori Fundacio Dau - C/c 12-14 Poligon Industrial Zona Franca - Barcelona 08040 - Spagna;

Accord Healthcare Limited - Edgefield Avenue, Fawdon - Newcastle Upon Tyne - NE3 3NB - Regno Unito.

Controllo lotti:

Laboratori Fundacio Dau - C/c 12-14 Poligon Industrial Zona Franca - Barcelona 08040 - Spagna;

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Corradino Industrial Estate - Paola PLA 3000 - Malta;

Wessling Hungary Kft. - Anonymous u.6, Budapest, 1045, Ungheria;

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory - Tátra utca 27/b., Budapest, 1136 - Ungheria.

Rilascio dei lotti:

Laboratori Fundacio Dau - C/c 12-14 Poligon Industrial Zona Franca - Barcelona 08040 - Spagna;

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Corradino Industrial Estate - Paola PLA 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

«Vildagliptin» è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti: in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall'esercizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione a:

metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di metformina in monoterapia;

una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfanilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

un tiazolidinedione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e per i quali è appropriato l'uso di un tiazolidinedione;

in triplice terapia orale in associazione a:

una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l'esercizio fisico associati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Vildagliptin è indicato anche per l'uso in associazione con insulina (con o senza metformina) quando la dieta e l'esercizio fisico associati ad una dose stabile di insulina non fornisco un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vildagliptin Intas» (vildagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo e geriatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della diretti-

va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07307

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacitidina Sandoz»

Estratto determina n. 1201/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: AZACITIDINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 047907011 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina;

eccipienti: mannitolo.

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited - Unit-II, Sy. No. 50 - Kardanur (Village), Patancheru (Mandal) - 502300 Sangareddy District, Telangana - India;

produttore del prodotto finito:

MSN Laboratories Private Limited - Formulation Division, Unit-II, Block C - Sy. No. 1277 & 1319 to 1324 - Nandigama (Village & Mandal) - 509228 Rangareddy (District), Telangana - India;

confezionamento primario:

MSN Laboratories Private Limited - Formulation Division, Unit-II, Block C - Sy. No. 1277 & 1319 to 1324 - Nandigama (Village & Mandal) - 509228 Rangareddy (District), Telangana - India;

confezionamento secondario:

MSN Laboratories Private Limited - Formulation Division, Unit-II, Block C - Sy. No. 1277 & 1319 to 1324 - Nandigama (Village & Mandal) - 509228 Rangareddy (District), Telangana - India;

UPS Healthcare Italia S.r.l. - via Formellese Km. 4,300 - 00060 Formello - Italia;

controllo dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A Kordin Industrial Park - PLA 3000 Paola - Malta;

rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A Kordin Industrial Park - PLA 3000 Paola - Malta;

LEK Pharmaceuticals d.d. - Verovskova ulica 57 - 1526 Ljubljana - Slovenia;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Azacitidina Sandoz» è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

LMA con blasti midollari >30% secondo la classificazione dell'OMS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 047907011 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 236,12.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 389,69.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Azacitidina Sandoz» (azacitidina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azacitidina Sandoz» (azacitidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07308

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Accord»

Estratto determina n. 1210/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: AMLODIPINA ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

Confezioni:

«5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041408218 (in base 10);

«5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041408220 (in base 10);

«5 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041408232 (in base 10);

«10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041408244 (in base 10);

«10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041408257 (in base 10);

«10 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041408269 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: amlodipina besilato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amlodipina Accord» è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardino indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07309

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Almus»

Estratto determina n. 1213/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: AMLODIPINA ALMUS.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Confezione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 039389251 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: amlodipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amlodipina Almus» (amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07310

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide AHCL»

Estratto determina n. 1215/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: BICALUTAMIDE AHCL.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243100 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243112 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243124 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243136 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243148 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 039243151 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: bicalutamide;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

sodio amido glicolato (mais);

povidone;

magnesio stearato;

rivestimento del film:

ipromellosa 5 mPas (E464);

titanio diossido (E171);

macrogol (E1521).

Produttore/i del principio attivo: Hetero Labs Limited - Unit-I, Survey No. 10, I.D.A. - Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, 502 319, Sangareddy District, Telangana, India.

Produttore/i del prodotto finito: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457 and 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, 382210, Ahmedabad, Gujarat, India.

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457 and 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, 382210, Ahmedabad, Gujarat, India;

Accord Healthcare Limited - Edgefield Avenue, NE3 3NB, Newcastle Upon Tyne, Regno Unito.

Confezionamento secondario:

Accord-UK Limited - Whiddon Valley, EX32 8NS, Barnstaple, Regno Unito;

Laboratori Fundació DAU - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040, Barcellona, Spagna;

Synoptis Industrial Sp. z o. o. - ul. Rabowicka 15, 62-020, Swarzędz, Polonia.

Controllo di qualità:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000, Paola, Malta;

Laboratori Fundació DAU - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040, Barcellona, Spagna;

Pharmavalid Ltd., Microbiological Laboratory - Tátra utca 27/b - 1136, Budapest, Ungheria.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. - Ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000, Paola, Malta;

Laboratori Fundació DAU - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040, Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Bicalutamide AHCL» è indicato in monoterapia o come adiuvante alla prostatectomia radicale o alla radioterapia in pazienti affetti da carcinoma della prostata localmente avanzato ad alto rischio di progressione della malattia (vedere paragrafo 5.1);

«Bicalutamide AHCL» è anche indicato nella gestione dei pazienti affetti da carcinoma della prostata localmente avanzato, non metastatico per i quali la castrazione chirurgica o altri interventi medici non sono considerati appropriati o accettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bicalutamide Ahcl» (bicalutamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07311

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Pharmathen»

Estratto determina n. 1217/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO PHARMATHEN.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A.

Confezioni:

«50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 contenitore in hdpe da 2,5 ml con pompa - A.I.C. n. 048637019 (in base 10);

«50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 contenitori in hdpe da 2,5 ml con pompa - A.I.C. n. 048637021 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo apertura del contenitore: quattro settimane.

Composizione:

principio attivo: latanoprost e timololo;

eccipienti:

macroglicerolo idrossistearato 40;

cloruro di sodio;

edetato di disodio;
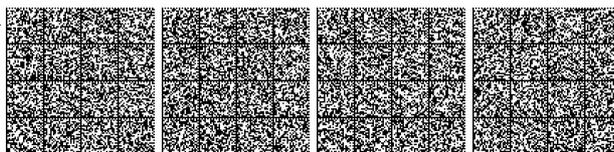
sodio diidrogeno fosfato diidrato;

disodio fosfato;

acido cloridrico soluzione e/o sodio idrossido soluzione (per l'aggiustamento del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Latanoprost:

Yonsung Fine Chemicals comma, Ltd. - 207 Sujeong-Ro - Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do - 18581 - Repubblica di Corea.

Timololo:

FDC Limited - Plot no 19 & 20/2 M.I.D.C Industrial Area - Village Dhatav, Roha, Dist Raigad, Maharashtra - 402 116 - India.

Produttore/i del prodotto finito: Lomapharm GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmerthal - Germania.

Confezionamento primario: Lomapharm GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmerthal - Germania.

Confezionamento secondario:

Lomapharm GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmerthal - Germania;

PHARMATHEN S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351 - Attica - Grecia.

Controllo di qualità:

Lomapharm GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmerthal - Germania;

Biochem Labor Fur Biologische un Chemische analytic GmbH - Daimlerstr. 5b - Karlsruhe 76185 - Germania;

PHARMATHEN S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351 - Attica - Grecia.

Rilascio dei lotti:

Lomapharm GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmerthal - Germania;

PHARMATHEN S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351 - Attica - Grecia.

Indicazioni terapeutiche: «Latanoprost e Timololo Pharmathen» è indicato negli adulti (compresi i soggetti anziani) per la riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare, che non rispondono sufficientemente ai beta-bloccanti ad uso topico o agli analoghi delle prostaglandine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Latanoprost e Timololo Pharmathen» (latanoprost e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07312

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Medana»

Estratto determina n. 1219/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: RIVAROXABAN MEDANA.

Titolare A.I.C.: Medana Pharma SA.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408011 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408023 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408035 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408047 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408050 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408062 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408074 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408086 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408098 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408100 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408112 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408124 (in base 10);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408136 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408148 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408151 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408163 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408175 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408187 (in base 10);

«15 mg + 20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046408199 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: rivaroxaban.
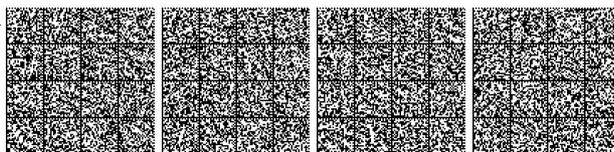
Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Sodio laurilsolfato;
Lattosio monoidrato;
Cellulosa microcristallina;
Croscarmellosa sodica;
Ipromellosa;
Magnesio stearato.
«Rivaroxaban Medana» 2,5 mg compresse rivestite con film
Pellicola di rivestimento (Opadry Yellow 03F12967):
Ipromellosa;
Biossido di titanio (E171);
Talco;
Macrogol 8000;
Ossido di ferro giallo (E172).
«Rivaroxaban Medana» 10 mg compresse rivestite con film
Pellicola di rivestimento (Opadry II Pink 33G34170):
Ipromellosa;
Biossido di titanio (E171);
Lattosio monoidrato;
Macrogol 3350;
Triacetina;
Ossido di ferro giallo (E172);
Ossido di ferro nero (E172);
Ossido di ferro rosso (E172).
«Rivaroxaban Medana» 15 mg compresse rivestite con film
Pellicola di rivestimento (Opadry II Pink 33G240016):
Ipromellosa;
Biossido di titanio (E171);
Lattosio monoidrato;
Macrogol 3000;
Triacetina;
Rosso Allura AC, Lacca Alluminio (E129);
Giallo Tramonto FCF, Lacca Alluminio (E110);
Indigo Carmine, Lacca Alluminio (E132);
«Rivaroxaban Medana» 20 mg compresse rivestite con film
Pellicola di rivestimento (Opadry II Red 33G250002):
Ipromellosa;
Biossido di titanio (E171);
Lattosio monoidrato;
Macrogol 3000;
Triacetina;
Rosso Allura AC, Lacca Alluminio (E129);
Ossido di ferro giallo (E172);
Produttore/i del principio attivo:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański,
Polonia.
Produttore del prodotto finito:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański,
Polonia.
Confezionamento primario e secondario:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański,
Polonia.
Controllo di qualità:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański,
Polonia.
Rilascio dei lotti:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański,
Polonia.
Indicazioni terapeutiche:
«Rivaroxaban Medana» 2,5 mg;

«Rivaroxaban Medana», somministrato insieme al solo acido acetilsalicilico (ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.1).

«Rivaroxaban Medana», somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentino coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica (PAD) sintomatica.

«Rivaroxaban Medana» 10 mg

Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili).

«Rivaroxaban Medana» 15 mg

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili).

«Rivaroxaban Medana» 20 mg

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili).

«Rivaroxaban Medana» 15,20 mg

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Medana» (rivaroxaban) per le confezioni contraddistinte da A.I.C. nn. 046408011, 046408023, 046408035 e 046408047 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiochirurgo (RRL).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Medana», (rivaroxaban) per le confezioni contraddistinte da A.I.C. nn. 046408050, 046408062 e 046408074 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Medana», (rivaroxaban) per le confezioni contraddistinte da

A.I.C. nn. 046408086, 046408098, 046408100, 046408112, 046408124 e 046408136 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Medana» (rivaroxaban) per le confezioni contraddistinte da A.I.C. nn. 046408148, 046408151, 046408163, 046408175 e 046408187 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Medana» (rivaroxaban) per le confezioni contraddistinte da A.I.C. nn. 046408199 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07313

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Adamed»

Estratto determina n. 1343/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: ROSUVASTATINA ADAMED.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435010 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435022 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435034 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435046 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435059 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435061 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435073 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435085 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435097 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435109 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435111 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435123 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Composizione:

«Rosuvastatina Adamed» 40 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina tipo 102, lattosio monoidrato, crospovidone tipo A, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina (E1518), giallo tramonto (E110), lacca alluminio rosso coccinigli (E124);

«Rosuvastatina Adamed» 20 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina tipo 102, lattosio monoidrato, crospovidone tipo A, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina (E1518), carminio (E120);

«Rosuvastatina Adamed» 10 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina tipo 102, lattosio monoidrato, crospovidone tipo A, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina (E1518), lacca alluminio rosso allura (E129);

«Rosuvastatina Adamed» 5 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina tipo 102, lattosio monoidrato, crospovidone tipo A, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina (E1518), lacca alluminio giallo chinolina (E104).

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd., Teva Tech site, Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O Box 2049, 8412316 Be'er Sheva, Israele;

Biocon Limited, 20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore, Karnataka, 560 100, India;

Biocon Limited, Plot No. 213-215, I.D.A., Phase-II, Sangareddy District, Pashamylaram, Telangana, 502 307, India;

Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd., No,2 Tonghai Si Road, Yangkou Chemical Industrial Park, Rudong Coastal Economic Development Zone, Nantong, Jiangsu Province, 226 407, Cina;

produttore del prodotto finito:

Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polonia;

confezionamento primario e secondario:

Adamed Pharma S.A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polonia;

controllo di qualità:

Adamed Pharma S.A, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia;

rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età o più con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età o più con ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultino appropriati;

prevenzione degli eventi cardiovascolari:

prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa); euro 6,58;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00;

nota AIFA: 13;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,10;

nota AIFA: 13;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 048435073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,60;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Rosuvastatina Adamed» (rosuvastatina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Adamed» (rosuvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07314

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Sun»

Estratto determina n. 1348/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: ERLOTINIB SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013013 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013025 (in base 10);
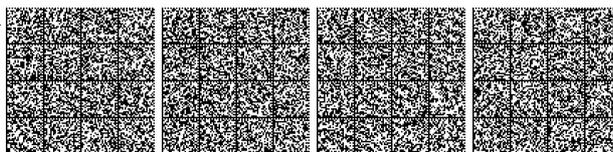
«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013037 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013049 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013052 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013064 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro:

due anni;

flaconi: usare entro trenta giorni dalla prima apertura del flacone.

Composizione:

principio attivo: erlotinib (come erlotinib cloridrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), sodio amido glicolato (tipo A), sodio lauril solfato magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa:

Opadry White (YS-1-7040): ipromellosa (E464), macrogol 8000, diossido di titanio (E171), talco.

Officine di produzione:

produttore del principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited, Unit-II, Sy. No. 50, Kardanur (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana, India;

produttore/i del protto finito:

Sun Pharmaceutical Industries Limited Halol-Baroda High way, Halol-389 350, Gujarat, India;

confezionamento primario e secondario:

Sun Pharmaceutical Industries Limited Halol-Baroda High way, Halol-389 350, Gujarat, India;

confezionamento secondario:

S.C. Terapia S.A. - Str. Fabricii nr.124, cod 400632, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania;

Frino Pharm e.K. - Keplerweg 3, 82538 Geretsried, Germania;

Central Pharma (Contract Packing) Limited - Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ, Regno Unito;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

PKL Service GmbH & Co KG - Haasstraße 8, 64293 Darmstadt, Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle Industrie, 2, 20090 Settala (MI);

controllo di qualità:

Alkaloida Chemical Company Zrt. - Kabay János u.29, Tiszavasvári, H-4440, Ungheria;

S.C. Terapia S.A. - Str. Fabricii nr.124, cod 400632, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania;

Wessling Hungary Kft. - Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria;

rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. - Polarisavenue 87, Hoofddorp, 2132JH, Paesi Bassi;

S.C. Terapia S.A. - Str. Fabricii nr.124, cod 400632, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania.

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC):

«Erlotinib Sun» è indicato nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti l'EGFR;

«Erlotinib Sun» è indicato anche come trattamento di mantenimento sequenziale (switch maintenance) in pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR e malattia stabile dopo una prima linea di chemioterapia. «Erlotinib Sun» è indicato anche nel trattamento di pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di almeno un precedente regime chemioterapico. Nei pazienti con tumori senza mutazioni attivanti dell'EGFR, «Erlotinib Sun» è indicato quando altre opzioni di trattamento non sono considerate idonee.

Nel prescrivere «Erlotinib Sun», devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza.

Il trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori EGFR-negativi all'analisi immunoistochimica (vedere paragrafo 5.1).

Carcinoma pancreatico:

«Erlotinib Sun» in associazione con gemcitabina è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma pancreatico metastatico.

Nel prescrivere «Erlotinib Sun», devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Non è stato dimostrato alcun vantaggio in termini di sopravvivenza per i pazienti con malattia localmente avanzata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013013 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 331,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 546,45.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013025 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 331,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 546,45.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.159,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013049 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.159,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/HDPE/PE/HDPE/PE/AL - A.I.C. n. 046013052 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.446,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046013064 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.446,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Erlotinib Sun» (erlotinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
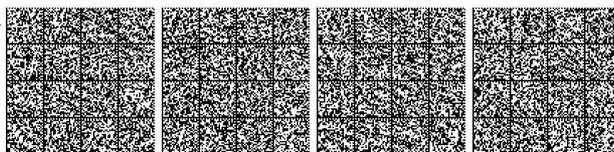
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erlotinib Sun» (erlotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2162
Yen	126,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,317
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,907
Fiorino ungherese	353,63
Zloty polacco	4,4373
Nuovo leu romeno	4,8707
Corona svedese	10,193
Franco svizzero	1,0776
Corona islandese	155,00
Corona norvegese	10,5833
Kuna croata	7,529
Rublo russo	88,7888
Lira turca	9,5728
Dollaro australiano	1,6064
Real brasiliano	6,1237
Dollaro canadese	1,5476
Yuan cinese	7,9588
Dollaro di Hong Kong	9,4274
Rupia indonesiana	17216,41
Shekel israeliano	3,9614
Rupia indiana	89,4505
Won sudcoreano	1327,5
Peso messicano	24,3753
Ringgit malese	4,9299
Dollaro neozelandese	1,7101
Peso filippino	58,417
Dollaro di Singapore	1,6202
Baht tailandese	36,583
Rand sudafricano	18,2339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00001

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,214
Yen	126,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,361
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,90795
Fiorino ungherese	355,32
Zloty polacco	4,4426
Nuovo leu romeno	4,8688
Corona svedese	10,1928
Franco svizzero	1,077
Corona islandese	154,8
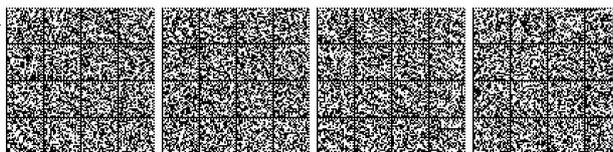
Corona norvegese	10,614
Kuna croata	7,5262
Rublo russo	89,4183
Lira turca	9,5295
Dollaro australiano	1,6113
Real brasiliano	6,1783
Dollaro canadese	1,5473
Yuan cinese	7,9462
Dollaro di Hong Kong	9,411
Rupia indonesiana	17196,01
Shekel israeliano	3,9515
Rupia indiana	89,34
Won sudcoreano	1327,69
Peso messicano	24,4905
Ringgit malese	4,9222
Dollaro neozelandese	1,7174
Peso filippino	58,334
Dollaro di Singapore	1,6195
Baht tailandese	36,467
Rand sudafricano	18,1409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00002

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2189
Yen	125,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,2
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,8995
Fiorino ungherese	355,52
Zloty polacco	4,4354
Nuovo leu romeno	4,8688
Corona svedese	10,1785
Franco svizzero	1,0786
Corona islandese	155,2
Corona norvegese	10,5788
Kuna croata	7,5373
Rublo russo	89,4535
Lira turca	9,5219
Dollaro australiano	1,6103
Real brasiliano	6,2306
Dollaro canadese	1,5551
Yuan cinese	7,9633
Dollaro di Hong Kong	9,4489
Rupia indonesiana	17259,87
Shekel israeliano	3,9663
Rupia indiana	89,773
Won sudcoreano	1332,9
Peso messicano	24,2123
Ringgit malese	4,9384
Dollaro neozelandese	1,7168
Peso filippino	58,605
Dollaro di Singapore	1,6203
Baht tailandese	36,616
Rand sudafricano	18,1175

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00003

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2246
Yen	126,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,204
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,9005
Fiorino ungherese	355,27
Zloty polacco	4,4423
Nuovo leu romeno	4,8695
Corona svedese	10,1335
Franco svizzero	1,0821
Corona islandese	155,4
Corona norvegese	10,5015
Kuna croata	7,5315
Rublo russo	89,3049
Lira turca	9,4828
Dollaro australiano	1,6052
Real brasiliano	6,2136
Dollaro canadese	1,5546
Yuan cinese	8,0006
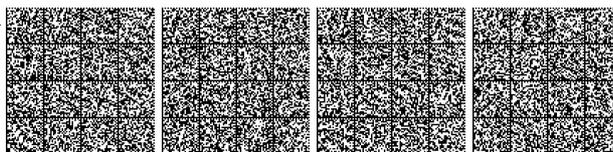
Dollaro di Hong Kong	9,4939
Rupia indonesiana	17293,8
Shekel israeliano	3,9785
Rupia indiana	90,116
Won sudcoreano	1338,48
Peso messicano	24,2407
Ringgit malese	4,9419
Dollaro neozelandese	1,7093
Peso filippino	58,799
Dollaro di Singapore	1,6227
Baht tailandese	36,554
Rand sudafricano	17,982

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2259
Yen	126,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,139
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,90828
Fiorino ungherese	357,24
Zloty polacco	4,4779
Nuovo leu romeno	4,8688
Corona svedese	10,1333
Franco svizzero	1,0845
Corona islandese	156,4
Corona norvegese	10,5163
Kuna croata	7,5328
Rublo russo	90,2025
Lira turca	9,3988
Dollaro australiano	1,6107
Real brasiliano	6,2668
Dollaro canadese	1,5638
Yuan cinese	8,0146
Dollaro di Hong Kong	9,5039
Rupia indonesiana	17337,6
Shekel israeliano	3,9676
Rupia indiana	90,117
Won sudcoreano	1346,95
Peso messicano	24,328
Ringgit malese	4,9532
Dollaro neozelandese	1,7201
Peso filippino	58,93
Dollaro di Singapore	1,6282
Baht tailandese	36,556
Rand sudafricano	17,8699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00005

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2173
Yen	126,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,275
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,9161
Fiorino ungherese	360,93
Zloty polacco	4,5111
Nuovo leu romeno	4,8603
Corona svedese	10,1313
Franco svizzero	1,081
Corona islandese	156,6
Corona norvegese	10,6518
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	91,7285
Lira turca	9,3519
Dollaro australiano	1,62
Real brasiliano	6,3144
Dollaro canadese	1,5686
Yuan cinese	7,9784
Dollaro di Hong Kong	9,4378
Rupia indonesiana	17351,52
Shekel israeliano	3,9564
Rupia indiana	90,1338
Won sudcoreano	1350,52
Peso messicano	24,8514
Ringgit malese	4,9313
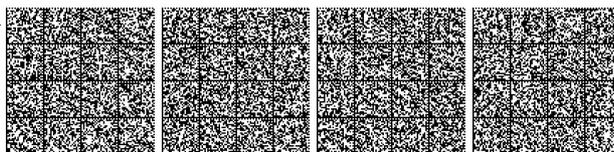
Dollaro neozelandese	1,7306
Peso filippino	58,833
Dollaro di Singapore	1,6286
Baht tailandese	36,653
Rand sudafricano	18,0849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2239
Yen	126,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,303
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,91148
Fiorino ungherese	362,33
Zloty polacco	4,5116
Nuovo leu romeno	4,8665
Corona svedese	10,1143
Franco svizzero	1,0837
Corona islandese	156,1
Corona norvegese	10,5938
Kuna croata	7,542
Rublo russo	92,2025
Lira turca	9,3325
Dollaro australiano	1,6191
Real brasiliano	6,2842
Dollaro canadese	1,5753
Yuan cinese	8,0056
Dollaro di Hong Kong	9,4885
Rupia indonesiana	17410,1
Shekel israeliano	3,9621
Rupia indiana	90,3975
Won sudcoreano	1353,44
Peso messicano	24,4948
Ringgit malese	4,9703
Dollaro neozelandese	1,7299
Peso filippino	58,87
Dollaro di Singapore	1,6327
Baht tailandese	36,901
Rand sudafricano	17,8544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00007

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2166
Yen	125,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,372
Corona danese	7,438
Lira Sterlina	0,907
Fiorino ungherese	362,65
Zloty polacco	4,5025
Nuovo leu romeno	4,871
Corona svedese	10,1213
Franco svizzero	1,0837
Corona islandese	155,9
Corona norvegese	10,6238
Kuna croata	7,544
Rublo russo	91,636
Lira turca	9,2946
Dollaro australiano	1,6118
Real brasiliano	6,2867
Dollaro canadese	1,5671
Yuan cinese	7,9549
Dollaro di Hong Kong	9,4321
Rupia indonesiana	17351,03
Shekel israeliano	3,9193
Rupia indiana	89,7945
Won sudcoreano	1347,45
Peso messicano	24,4449
Ringgit malese	4,9437
Dollaro neozelandese	1,7208
Peso filippino	58,453
Dollaro di Singapore	1,6235
Baht tailandese	36,772
Rand sudafricano	17,7895

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00008
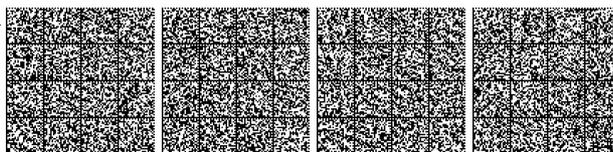
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

del giorno 24 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,2193
Yen	126,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,299
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,89795
Fiorino ungherese	361,62
Zloty polacco	4,5022
Nuovo leu romeno	4,8725
Corona svedese	10,0763
Franco svizzero	1,0851
Corona islandese	155,9
Corona norvegese	10,5108
Kuna croata	7,5461
Rublo russo	90,5914
Lira turca	9,2275
Dollaro australiano	1,6039
Real brasiliano	6,3608
Dollaro canadese	1,5656
Yuan cinese	7,9624
Dollaro di Hong Kong	9,4532
Rupia indonesiana	17314,06
Shekel israeliano	3,9221
Rupia indiana	89,6845
Won sudcoreano	1344,97
Peso messicano	24,3475
Ringgit malese	4,951
Dollaro neozelandese	1,7168
Peso filippino	58,559
Dollaro di Singapore	1,6195
Baht tailandese	36,689
Rand sudafricano	17,8252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.».

Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 278 del 7 novembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3 della legge 27 novembre 2020, n. 159, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 27 novembre 2020, n. 159, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.».

21A00056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità».

Si comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito della disponibilità del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità».

Il testo integrale dell'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al *link*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433

Le domande dovranno pervenire entro le ore 16,00 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07386

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovo Sole società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Fontanafredda, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Nuovo Sole società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.» in liquidazione, con sede in Fontanafredda, C.F. 01749160931, costituita il giorno 5 dicembre 2013 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Cimolai, con studio in Pordenone - via Brusafiera n. 8.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07201
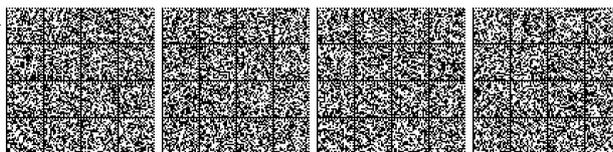
Revoca degli amministratori della cooperativa «La Bora - società cooperativa a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1904 del 18 dicembre 2020 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «La Bora - società cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, C.F. 00838420321, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste - via Coroneo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07202

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Albergo Diffuso Valmeduna e Val d'Arzino società cooperativa», in Tramonti di Sotto, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1905 del 18 dicembre 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Albergo Diffuso Valmeduna e Val d'Arzino società cooperativa» con sede in Tramonti di Sotto, C.F. 01545890939, costituita il giorno 8 aprile 2005 per rogito notaio dott. Salvatore Dibenedetto di Spilimbergo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone - via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A07203

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-04) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
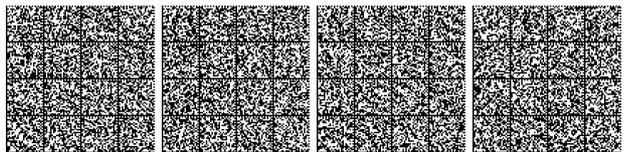
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
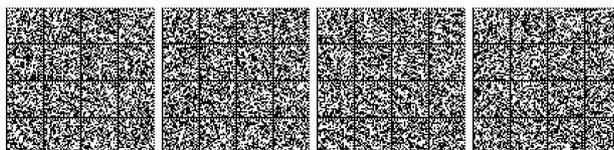
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.